



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 112

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 3 febbraio 2009

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 34
5 ^a - Bilancio	» 55
7 ^a - Istruzione	» 63
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 69
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 74
12 ^a - Igiene e sanità	» 78
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 91
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 170

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	Pag. 3
3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa)	» 14

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	Pag. 181
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	» \192
Vigilanza sull'anagrafe tributaria	» 194
Per l'infanzia	» 196
Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro	» 197

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 201
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 204
14 ^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri	» 205

CONVOCAZIONI	Pag. 206
------------------------	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****2^a (Giustizia)**

Martedì 3 febbraio 2009

43^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
VIZZINI

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate alcune riformulazioni di emendamenti, nonché ulteriori emendamenti, che sono pubblicati in allegato al resoconto.

Il relatore MALAN (*PdL*) illustra gli emendamenti 13.0.100 (testo 2) e 14.2/2 (testo 2) che recano una diversa copertura finanziaria rispetto alle formulazioni originali. Dà conto anche degli emendamenti S16.100 e S17.100, che in accoglimento delle richieste pervenute anche dai Gruppi dell'opposizione propongono lo stralcio degli articoli 16 e 17. Si sofferma quindi sull'emendamento 19.0.100, in materia di termini per la costituzione della Fondazione MAXXI e sulla riformulazione dell'emendamento 19.0.200 (19.0.200 testo 2), recante misure per il personale impegnato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.

Il presidente VIZZINI, anche a nome del presidente Berselli, manifesta vivo disappunto per la mancata presenza del rappresentante del Governo in occasione dell'esame di un provvedimento collegato alla mano-

vra finanziaria per il 2009, che riveste pertanto un particolare rilievo ed esige tempi di esame possibilmente concentrati.

Ciò considerato, propone di rinviare il seguito dell'esame, fissando alle ore 13 di domani il termine per la presentazione di subemendamenti alle nuove formulazioni.

Convengono le Commissioni riunite.

SULL'AGIBILITÀ DELL'AULA DELLA COMMISSIONE

La senatrice ADAMO (PD) manifesta il disagio determinato dallo svolgimento dei lavori delle Commissioni riunite in un'aula, quella della Commissione affari costituzionali, non idonea a ospitare un numero così elevato di senatori.

Sollecita la Presidenza ad adoperarsi affinché le prossime sedute delle Commissioni riunite si svolgano, come più volte richiesto, nell'aula della Commissione difesa, la sola adatta ad ospitare riunioni così affollate.

Il presidente VIZZINI informa che l'aula della Commissione difesa nella giornata odierna ospita una seduta delle Commissioni riunite difesa e affari esteri, per l'esame del provvedimento sulle missioni internazionali. Si riserva di avanzare la richiesta di svolgere la seduta di domani delle Commissioni riunite 1^a e 2^a nell'aula della Commissione difesa, più idonea ad ospitare riunioni numerose; ricorda, tuttavia, che tale richiesta, già avanzata in occasione di altre riunioni delle Commissioni riunite, non è stata finora accolta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1082

Art. 7.

7.2

LAURO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 10 *14-ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«*2-bis.* I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse, possono proporre osservazioni, in ordine alle quali non sussiste obbligo di risposta da parte dell'amministrazione precedente. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).

2-ter. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi, chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione».

1-ter. Al comma 9 dell'articolo *14-ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «li provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma *6-bis* sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma *6-bis*, nonché l'indicazione delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono».

1-quater. Il comma 9 dell'articolo *14-ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal comma *2-bis* del presente articolo, si interpreta nel senso che la relativa disposizione si applica anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità».

7.2 (testo 2)

LAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Alla Conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della Conferenza dei servizi. Alla conferenza posso partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione».

Art. 9.**9.9**

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

d-bis) prestare attività di primo soccorso, che attraverso la messa a disposizione e l'uso di apparecchiature quali defibrillatori ed elettrocardiografi collegati a centri di telecardiologia;

d-ter) partecipare, anche tramite apposite convenzioni da stipularsi con le aziende USL, alla preparazione e alla dispensazione di miscele per la nutrizione artificiale parenterale ed enterale e all'allestimento delle terapie del dolore.

9.9 (testo 2)

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) prestare attività di primo soccorso, che attraverso la messa a disposizione e l'uso di apparecchiature quali defibrillatori ed elettrocardiografi collegati a centri di telecardiologia;

d-ter) limitatamente alle esigenze terapeutiche dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, partecipare, an-

che tramite apposite convenzioni da stipularsi con le aziende USL, alla preparazione e alla dispensazione di miscele per la nutrizione artificiale parenterale ed enterale e all'allestimento delle terapie del dolore.»

Art. 13.

13.0.100

MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello Stato)

Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestività nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonché per razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, è autorizzato ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro.

All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.0.100 (testo 2)MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello Stato)

Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestività nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonché per razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, è autorizzato ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro.

All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere mediante corrispondente riduzione di spesa relativa sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del Decreto legge 29.11.2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 dicembre 2004 n. 307.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 14.**14.2/2**MALAN, *RELATORE*

All'emendamento 14.2, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter. La lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si interpreta nel senso che agli idonei nominati nelle qualifiche dirigenziali si applica il disposto di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 2 aprile 2001, n. 155. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente interpretazione autentica, quantificati in euro 177.503,69 per il 2008, in euro 24.037,00 per il 2009 ed euro 24.037,00 per il 2010, si provvede con gli stanziamenti fissati nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

14.2/2 (testo 2)MALAN, *Relatore*

All'emendamento 14.2, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 si applica anche agli idonei nominati, nell'anno 2008, nelle qualifiche dirigenziali ai sensi della lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in Euro 177.503,69 per il 2008, in Euro 24.037,00 per il 2009 ed Euro 24.037,00 per il 2010, si provvede con gli stanziamenti fissati nella autorizzazione di spesa di cui al comma 346, articolo 1, legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

S16.100MALAN, *Relatore*

Stralciare l'articolo.

S17.100MALAN, *Relatore*

Stralciare l'articolo.

Art. 19.**19.0.100**MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Termini per la costituzione della Fondazione MAXXI)

1. Nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle Arti contemporanee, istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è trasformato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in fonda-

zione di diritto privato ed assume la denominazione di "Fondazione MAXXI - Museo Nazionale delle arti del XXI secolo" svolgendo i compiti già propri del Centro suddetto anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei "MAXXI Arte" e "MAXXI Architettura". Col medesimo decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali approva lo statuto della Fondazione, che prevede l'esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarità della Fondazione, e conferisce in uso mediante assegnazione al fondo di dotazione della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, via Guido Reni - Via Masaccio e le raccolte individuati con decreto ministeriale. Alla Fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare, in qualità di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo, gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci fondatori promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione. A decorrere dal medesimo termine, sono abrogati la lettera z) del comma 2 dell'articolo 7, nonché, limitatamente alla menzione del Centro per la documentazione e valorizzazione delle Arti contemporanee, il comma 4 del medesimo articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2007, n. 233.

2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, la spesa rispettivamente di euro 1.638.591 per l'anno 2009, di euro 1.843.124 per l'anno 2010 e di euro 1.416.437 a decorrere dall'anno 2011, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 12 luglio 1999, n. 237 e successive modificazioni.».

19.0.200

MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)

1. Al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita al Ministero per i beni e le attività culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento è ridotto

il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita.

2. Italia Lavoro S.p.A., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuta a mettere in liquidazione la In.Sar. S.p.A. costituita in conformità al decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, nella legge 5 febbraio 1982, n. 25. Il liquidatore, entro novanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di messa in liquidazione della società, anche in deroga a norme di legge, provvederà a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze i fondi speciali residui, anche se trasferiti a capitale, alla società assegnati o conferiti per legge dello Stato, non coperti da impegni già assunti, affinché vengano destinati a misure a sostegno dell'occupazione.

3. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.».

19.0.200 (testo 2)

MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)

1. Al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita al Ministero per i beni e le attività culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento è ridotto il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita.

2. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.».

Art. 26.**26.0.100**

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999 e successive modificazioni, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 nonché il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3, dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, è immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera a), nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo;"

b) a comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a) e lettera a-bis) limitatamente al personale del servizio sismico, valutati in euro 148.100 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma 1, lettera a-bis), relativamente al personale comandato, valutati in euro 33.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".».

26.0.100 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

"*a-bis*) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-*ter* del decreto legislativo n. 303 del 1999 e successive modificazioni, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 nonché il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3, dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, è immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera *a)*, nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo;"

b) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

"Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *a-bis*), limitatamente al personale del servizio sismico, valutati in euro 78.100 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma 1, lettera *a-bis*), relativamente al personale comandato, valutati in euro 33.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".».

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

Martedì 3 febbraio 2009

6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione

DINI

indi del Presidente della 4^a Commissione

CANTONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Mantica e per la difesa Cossiga.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1334) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 gennaio scorso.

Il senatore DEL VECCHIO (PD) pone l'accento sulla particolare valenza del provvedimento all'esame delle Commissioni riunite ricordando che l'entità del contributo offerto dall'Italia alle missioni internazionali risulta essere al primo posto – tra i paesi occidentali – per quanto riguarda la partecipazione alle missioni delle Nazioni unite, al terzo posto relativamente alle missioni sotto l'egida dell'Unione europea ed al quarto posto riguardo alle missioni NATO, con oltre 8.500 uomini e donne globalmente impiegati. Osserva inoltre che tutte le operazioni internazionali cui il Paese partecipa non presentano problemi dal punto di vista della liceità giuridica, in quanto si tratta di missioni condotte sotto l'egida delle Na-

zioni unite, dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica ovvero basate su specifici accordi bilaterali.

Sottolinea quindi l'importanza e la valenza della collaborazione italiana in importanti teatri internazionali, quali quello balcanico (nel quale l'Italia ricoprirà, nel 2009, elevati livelli di responsabilità operativa, attraverso la *leadership* nelle operazioni in Kosovo ed in Bosnia-Erzegovina), quello libanese (in cui è operativa la missione UNIFIL delle Nazioni Unite), e quello afgano (in quanto, a seguito del progressivo deteriorarsi della situazione l'impegno italiano aumenterà, con un impiego di oltre duemila uomini). Con riferimento alla situazione in Afghanistan rimarca, peraltro, la necessità di una strategia politica di ampio respiro, che non abbia riguardo esclusivamente alla componente militare bensì anche all'addestramento delle forze di sicurezza locali ed al processo di ricostruzione materiale e politica del Paese.

L'oratore si sofferma, infine, sulla congruità delle risorse finanziarie previste dal decreto-legge in titolo, osservando che, se da un lato esse appaiono adeguate per il primo semestre dell'anno in corso, dall'altro le stesse finiscono per assorbire il 70 per cento dei fondi globalmente assegnati dalla legge finanziaria, ponendo concretamente il problema del reperimento di ulteriori ed adeguati fondi per il finanziamento della partecipazione militare italiana alle stesse operazioni nel semestre successivo.

Il senatore GALIOTO (*PdL*) sottolinea positivamente lo sforzo italiano nella partecipazione alle operazioni di pace, ricordando che esso è stato più volte apprezzato in ambito internazionale. Pone quindi l'accento sull'importante e delicato ruolo svolto dall'Italia nelle numerose zone di intervento, sia a livello umanitario che di tutela della sicurezza e del mantenimento della pace.

Il senatore PEGORER (*PD*) osserva che sarebbe opportuno focalizzare l'attenzione non solo sulla presenza militare, ma anche su importanti aspetti umanitari e politici. Sotto questo aspetto, tuttavia, il provvedimento non si presta ad un esame di merito, in quanto ha principalmente riguardo al ri-finanziamento delle missioni in corso, e sarebbe pertanto auspicabile – a suo avviso – che il Governo riferisca alle Camere ad intervalli regolari, onde poter procedere ad un confronto approfondito sul tema.

Pone quindi l'accento sulla drammaticità della situazione nella striscia di Gaza, ricordando che già nella seduta della Commissione difesa dello scorso 27 gennaio il senatore Scanu, intervenendo al nome del Gruppo del Partito Democratico, aveva sollecitato la predisposizione di idonee misure atte ad affrontare la crisi in corso, anche attraverso opportune proposte emendative al provvedimento in titolo. Al riguardo, l'oratore osserva che, stante l'attuale tregua tra le parti, ben potrebbe ipotizzarsi una missione internazionale di pace nella regione, sulla base dei collaudati schemi già positivamente sperimentati con la missione UNIFIL in Libano.

Conclude osservando che, ancorché la maggioranza ed il Governo affermino di aver stanziato risorse appropriate per il mantenimento dell'im-

pegno italiano nelle operazioni internazionali, con incrementi superiori a quanto precedentemente disposto, l'adeguatezza di tali finanziamenti potrà essere valutata soltanto conoscendo la cifra stanziata dal Governo per secondo semestre dell'anno in corso, e che si potrà eventualmente parlare di incrementi delle risorse soltanto se il finanziamento complessivo delle missioni sarà superiore a quello messo a disposizione lo scorso anno dal precedente esecutivo di centro-sinistra.

Il senatore MARCENARO (*PD*), nel condividere le considerazioni già svolte in discussione generale dai componenti del suo gruppo si sofferma, in particolare, sulla preoccupazione espressa anche dal relatore Ramponi per cui la discussione sullo svolgimento delle missioni internazionali di pace diventi un adempimento routinario.

Ritiene, infatti, che l'esame del disegno di legge di rifinanziamento delle missioni debba essere svolto con accuratezza e attenzione, poiché riguarda l'impegno di migliaia di cittadini italiani, militari e non.

Peraltro, rileva come gli scenari nei quali l'Italia è impegnata, siano interessati da situazioni in continua evoluzione che impongono una rimediazione della presenza delle missioni e delle modalità delle stesse.

Relativamente alle singole missioni internazionali, si sofferma in particolare sui fattori di criticità che caratterizzano il contesto mediorientale, oltre che l'area balcanica, in cui si registra un aumento della tensione tra le comunità etniche.

Sottolinea poi come l'ambito territoriale di maggiore delicatezza sia, tuttavia, l'Afghanistan, quale zona cruciale per la lotta al terrorismo e area in cui il mantenimento della stabilità e del controllo appaiono estremamente difficoltosi. A tale proposito, ritiene che la motivazione fondamentale dello scarso successo delle missioni internazionali in Afghanistan risieda nell'essere tali ultime incentrate solamente su fattori di intervento militare, non adeguatamente accompagnati da iniziative politiche di stampo civile. Nel preannunciare la presentazione di proposte emendative sul punto, pone altresì l'accento sulla necessità di fronteggiare anche il difficile contesto umanitario e sanitario nella zona. Ulteriori spunti di riflessione per la politica italiana nell'area dovrebbero derivare dal differente assetto preannunciato in relazione alla presenza statunitense nella regione.

A livello complessivo, ritiene che la politica estera dell'Italia dovrebbe essere orientata a sostenere e valorizzare il proprio ruolo nella comunità internazionale, in misura proporzionale al forte impegno dispiegato per la partecipazione alle missioni internazionali di pace. Auspica che il Governo possa adottare le opportune iniziative in tal senso.

Anche ad avviso della senatrice NEGRI (*PD*) la discussione in ordine alla partecipazione italiana alle missioni internazionali dovrebbe assumere una precisa (e maggiore) valenza politica, tale da trascendere il mero aspetto della copertura finanziaria delle operazioni.

Dopo aver preannunciato la presentazione di proposte emendative al decreto-legge, si sofferma quindi sui profili dello scenario afgano che, a suo avviso, meritano particolare attenzione ed analisi, sia a livello interno (vista la crescente criticità della stabilità nella regione), sia da un punto di vista internazionale (stante la particolare sensibilità in ordine al problema della nuova presidenza degli Stati Uniti).

Circa la ipotizzata presenza italiana nella striscia di Gaza, reputa che essa vada pensata *ad hoc*, tenendo presente che si tratterà di un'operazione impegnativa e di durata non definibile con precisione.

In relazione, quindi, alla cosiddetta «missione *Atalanta*», voluta dall'Unione europea allo scopo di contribuire alla dissuasione, alla prevenzione ed alla repressione di atti di pirateria a largo della Somalia, esprime il proprio rammarico per il fatto che diversi ordini del giorno presentati dall'opposizione, riferiti ad altro decreto-legge, non abbiano trovato la necessaria attenzione.

Chiede, da ultimo, che il Ministro della difesa possa riferire con continuità in Parlamento, onde garantire un monitoraggio dinamico delle delicate tematiche sottese al provvedimento in titolo.

Il senatore SERRA (*PD*) pur esprimendo sostanziale apprezzamento al provvedimento in esame, segnala la preoccupante situazione in cui versa la popolazione nella striscia di Gaza, che necessita di interventi mirati e solleciti in ordine ai quali il contributo italiano non può e non deve mancare.

Relativamente, quindi, agli interventi di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 01 del decreto-legge, introdotto in sede di esame presso la Camera dei Deputati, rileva che l'ambito di intervento dovrebbe essere ampliato ricomprendendo i gravi problemi sanitari in cui versa l'Afghanistan, secondo paese al mondo per mortalità dei neonati al momento del parto.

L'oratore conclude il proprio intervento associandosi a quanti hanno sottolineato che il provvedimento in titolo chiama il Parlamento a pronunciarsi soltanto su singole autorizzazioni di spesa e su mere reiterazioni di disposizioni transitorie, auspicando al contempo il varo di una legge-quadro di ampio respiro in ordine alla disciplina della partecipazione italiana alle missioni internazionali.

Ad avviso del senatore GASBARRI (*PD*), il fatto che negli ultimi anni il Parlamento sia stato chiamato a pronunciarsi su una considerevole quantità di decreti-legge di proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali dovrebbe far riflettere in ordine alla necessità di individuare nuove e più efficaci forme procedurali, al fine di poter trattare la materia con la dovuta attenzione e ponderazione.

Osserva quindi che il sostegno finanziario alle forze italiane impiegate in operazioni internazionali non si esaurisce al personale impegnato *in loco*, riguardando in concreto altre attività complementari alla compo-

nente operativa, quali l'approntamento dei reparti e le necessità logistiche ed amministrative.

Conclude ponendo l'accento sulla drammatica emergenza umanitaria nella striscia di Gaza, che richiede un lavoro diplomatico ad ampio spettro al fine di consentire un quanto mai opportuno intervento di una forza multinazionale di pace.

La senatrice AMATI (*PD*) rileva che sarebbe quanto mai opportuno un intervento mirato ad una positiva ricostruzione dell'economia dell'Afghanistan, al momento basata per l'ottantacinque per cento sulla coltivazione dell'oppio e sui proventi delle sostanze stupefacenti da esso derivate. Sollecita quindi una costante informativa in ordine all'annoso problema delle vittime civili ed al rispetto dei diritti umani nelle regioni oggetto delle missioni internazionali.

Conclude ribadendo la necessità della presenza di una forza multinazionale di interposizione nella striscia di Gaza.

Il senatore DIVINA (*LNP*) ribadisce la necessità di riflettere sull'opportunità di mantenere in vita partecipazioni di minima entità in numerose missioni internazionali, evidenziando il rischio di un'eccessiva polverizzazione dell'intervento italiano.

Chiede altresì chiarimenti sulle regole di ingaggio dei contingenti italiani impiegati all'estero, con particolare riferimento alla missione internazionale in Libano, mentre per quanto concerne la partecipazione italiana in Afghanistan condivide la necessità del mantenimento di un impegno forte nell'area, anche in un'ottica di contrasto ai movimenti terroristici.

Infine, esprime apprezzamento per l'attenzione manifestata dal Governo rispetto alla missione internazionale in Somalia.

Il presidente DINI, nel dare la parola al sottosegretario Mantica per l'intervento di replica, sottolinea come nel corso della discussione generale, sia stata rilevata da più parti l'esigenza che possa svolgersi presso il Parlamento un dibattito approfondito sulle linee di politica estera italiana, con particolare riferimento alle missioni internazionali, non contestuale alla presentazione dei disegni di legge di rifinanziamento di tali ultime.

Il sottosegretario MANTICA fa presente che il dibattito fin qui svolto ha sottolineato l'opportunità che l'esame parlamentare consenta di approfondire, al di là dei singoli aspetti tecnici, le linee politiche fondamentali in materia di partecipazione italiana alle missioni internazionali. E' un'esigenza che il Governo condivide pienamente. Il ministro Frattini è, del resto, più volte intervenuto in Parlamento: dall'audizione di giugno con il ministro La Russa, a quella di settembre sulla crisi georgiana, a quelle di dicembre e gennaio sulla situazione a Gaza. Rappresenta la disponibilità del Governo ad un intenso e fruttuoso dialogo con il Parlamento.

Si sofferma quindi sulle linee guida dell'intervento italiano. La rilevante partecipazione dell'Italia alle attività di mantenimento della pace offre una credibile testimonianza della scelta multilateralista del Paese, largamente condivisa dalle forze politiche e dall'opinione pubblica. Il ruolo concretamente recitato dall'Italia a favore di un multilateralismo efficace si configura come un importante contributo agli sforzi comuni per la stabilizzazione e la ricostruzione di aree di crisi, in cui maggiori sono gli interessi coinvolti per la sicurezza internazionale e per la stessa sicurezza nazionale.

L'impegno dell'Italia sul piano operativo è a tutto campo (in alcune missioni talvolta con contingenti necessariamente più ridotti) e assume una valenza politica, come strumento di proiezione internazionale. Offre l'opportunità di contribuire alle decisioni strategiche a livello internazionale e di dare più concreta attuazione agli obiettivi di politica estera (tenuto conto dei perduranti tentativi di ridefinire gli assetti globali e riformare le istituzioni multilaterali, rivedendo la composizione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite).

L'Italia è favorevole alla nuova visione integrata delle missioni di pace (che si va progressivamente affermando attraverso l'ampliamento dei mandati conferiti dal Consiglio di sicurezza). Essa vede affiancarsi alla tradizionale componente militare del *peace-keeping* le componenti civili relative alle attività umanitarie, al rafforzamento dello stato di diritto, inclusa la dimensione dell'ordine pubblico, al sostegno dell'amministrazione locale – in altre parole, alla costruzione della pace.

Il valore aggiunto dell'intervento italiano, unanimemente riconosciuto, sta proprio nella combinazione tra professionalità e umanità dei nostri operatori e in una tendenza a favorire la *ownership*, la titolarità dei processi di stabilizzazione e ricostruzione, il più possibile in capo ai paesi in cui operiamo.

Le attività di cooperazione allo sviluppo costituiscono una componente essenziale dell'impegno profuso in questi anni nei processi di ricostruzione e *peace-building*, grazie alla quale il ruolo dell'Italia in aree strategiche chiave del pianeta è cresciuto con positive ricadute sul suo prestigio internazionale.

Sottolinea quindi con particolare soddisfazione il ripristino dei fondi per attività di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia. Tali fondi consentiranno di proseguire gli interventi umanitari in favore delle fasce più vulnerabili della popolazione coinvolte negli eventi bellici e dei rifugiati. Obiettivi prioritari saranno: sicurezza alimentare, salute, ripristino delle funzionalità delle infrastrutture di base, accesso alle risorse idriche, riabilitazione delle strutture sanitarie e iniziative a sostegno dell'economia locale e delle popolazioni rurali.

L'Afghanistan rappresenta una delle aree di maggiore impegno politico e strategico del Governo, grazie al ruolo di *Lead* che l'Italia svolge nel settore giustizia, ed ai riconoscimenti per l'ottimo lavoro svolto dalla cooperazione italiana nella provincia di Herat, dove guidiamo il PRT (Provincial Reconstruction Team). In Libano, l'Italia con la missione interna-

zionale UNIFIL e l'operato della cooperazione ha svolto un ruolo essenziale a sostegno della componente militare nel processo di stabilizzazione dopo la guerra del 2006. In Iraq, infine, l'impegno italiano si concretizza soprattutto grazie ai fondi assegnati dal decreto, per le iniziative nei settori del *capacity building*, sanitario e del recupero e della valorizzazione del patrimonio culturale.

Per quanto concerne i rilievi emersi nella discussione generale circa la presenza del Governo in Parlamento per riferire sulle linee generali di politica estera in una sede diversa rispetto a quella dell'esame dei decreti - legge di rifinanziamento delle missioni internazionali, fa presente che il Ministero degli affari esteri è disponibile ad intervenire in anticipo rispetto all'emanazione dei decreti medesimi per discutere sugli obiettivi politici da perseguire.

Prima di fornire un panorama generale sul ruolo italiano negli ambiti UE, ONU e NATO, evidenzia alcuni degli strumenti a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto, a riprova dell'importanza della componente civile: fondi fiduciari NATO, esperti nelle missioni PESD, attività dell'OSCE.

I fondi fiduciari della NATO offrono uno strumento particolarmente efficace per programmi di sostegno al settore sicurezza e per rafforzare le istituzioni dei paesi *partner*, talvolta caratterizzati da complesse situazioni di post-conflitto. Essi vanno considerati uno strumento integrativo degli sforzi italiani in materia di stabilizzazione in aree di prioritario interesse nazionale.

Il contributo italiano sostiene la realizzazione di programmi sotto l'egida NATO volti al consolidamento istituzionale e al rafforzamento della sicurezza nei Balcani (Bosnia-Erzegovina e Kosovo) dove l'Italia svolge un' incisiva attività di cooperazione allo sviluppo ed assicura una significativa presenza militare.

In particolare, la situazione del fondo fiduciario per l'istituzione delle nuove forze di sicurezza kosovare (*Kosovo Security Forces -KSF-*) è particolarmente gravosa. La NATO ha stimato un onere di 43 milioni di euro, solo in minima parte coperti dalle donazioni dei paesi alleati. Appaiono pertanto comprensibili le crescenti aspettative del contributo dell'Italia (2 milioni di euro), atteso il ruolo del Paese nel processo di stabilizzazione e democratizzazione del giovane Stato balcanico.

Segnala infine il contributo di 500.000 euro al fondo fiduciario per il programma di reinserimento nella vita civile dei militari in esubero a seguito delle riforme del settore della difesa in Bosnia-Erzegovina che completa la partecipazione italiana a detto fondo già avviata nel 2007.

Con riferimento alla partecipazione italiana alle iniziative PESD, osserva che l'articolo 2, comma 6, del decreto in esame autorizza la spesa di 880.483 euro per consentire l'invio in missioni PESD di personale estraneo alla Pubblica Amministrazione per periodi di tempo limitati.

L'obiettivo è inserire negli organici delle missioni figure professionali altamente specializzate e difficilmente reperibili presso altre Amministrazioni quali consiglieri politici da affiancare ai capi-missione o ai rap-

presentanti speciali dell'UE, esperti giuridici, di comunicazione e diritti umani. Persone selezionate, funzioni e compensi sono regolarmente pubblicati sul sito del Ministero degli affari esteri. Attualmente sono presenti esperti nelle missioni UE in Kosovo, Georgia e Afghanistan e negli uffici dei rappresentanti speciali per il Sudan e per l'Unione africana.

Ricorda poi che l'OSCE opera con 18 missioni, in Europa orientale, nei Balcani, nel Caucaso ed in Asia centrale, e attraverso le sue istituzioni, per rafforzare la sicurezza in Europa. L'approccio è multidimensionale. Le attività riguardano: rispetto dei diritti dell'uomo, monitoraggio di accordi di cessate il fuoco, controllo degli armamenti, assistenza agli Stati nell'elaborazione di riforme elettorali, giurisdizionali e amministrative, lotta al terrorismo, ai traffici illeciti ed alla corruzione, monitoraggio elettorale.

Le missioni assicurano una presenza di lungo periodo nelle aree di crisi e si avvalgono di una approfondita conoscenza della realtà locale. Il loro successo dipende dal distacco di esperti nazionali, finanziato dai contributi volontari dei Paesi partecipanti. Anche l'osservazione elettorale dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dipende dalla messa a disposizione di osservatori di lungo e breve termine da parte degli Stati.

E' necessario assicurare una partecipazione Italiana alle attività OSCE su di un piede di parità con i principali Paesi europei, così da permettere all'Italia di continuare a svolgere un ruolo di primo piano in seno all'Organizzazione.

Importante, alla luce del ruolo politico e di cooperazione, è mantenere ed eventualmente incrementare il personale nazionale distaccato nei Balcani, ove l'OSCE svolge il delicato compito di facilitare l'integrazione tra i differenti gruppi etnici e consolidare le istituzioni democratiche.

La missione in Kosovo intende continuare a contribuire alla stabilizzazione e alla tutela dei diritti umani, con una presenza capillare sul terreno e consolidati rapporti con le comunità locali, anche attraverso un incremento degli organici, cui l'Italia, terzo paese più rappresentato, sarà chiamata a contribuire.

Le risorse disponibili potranno, inoltre, permettere di incrementare la presenza nazionale nel Caucaso ed in Asia centrale, aree che stanno acquisendo un'importanza crescente nelle attività dell'OSCE e nelle quali l'Italia è stata fino ad ora sottorappresentata rispetto agli altri principali paesi partecipanti.

Dà quindi conto del quadro generale della partecipazione italiana alle missioni internazionali, inquadrandone il contesto politico e utilizzando il doppio criterio delle organizzazioni multilaterali (UE, ONU e NATO) e delle aree geografiche. Spesso l'Italia è presente nella stessa regione, ma nell'ambito di diverse operazioni. Il limitato contingente impiegato in alcune missioni, da Haiti al Congo, non va considerato come indice di dispersione, ma quale concreta disponibilità a dare un contributo in tutte le principali aree di crisi.

Con riferimento alle missioni dell'Unione europea nell'area dei Balcani, cita anzitutto la missione Eulex Kosovo. E' questa la più robusta

missione civile UE con la presenza, a pieno dispiegamento, di circa 2000 unità, per assistere le istituzioni kosovare nei settori inerenti lo stato di diritto e rafforzare un sistema giudiziario indipendente, multi-etnico e conforme alle norme internazionali sui diritti umani. Le componenti sono tre: polizia (oltre il 75% del totale delle unità), giustizia (circa il 12%) e dogane (poco più dell'1%). Il resto riguarda l'amministrazione e, più in generale, il supporto alla missione stessa.

Il contingente italiano, ultimato il dispiegamento, sarà uno dei più numerosi (oltre 200 unità, tra carabinieri, polizia, finanzieri, agenti penitenziari, magistrati ed esperti). La presenza (ora circa 170 persone) comprende posizioni di rilievo, tra cui quella del capo della componente giustizia.

Il Ministero degli affari esteri ha rafforzato il proprio contributo in termini di personale qualificato, consentendo la partecipazione di esperti giuridici e di «*rule of law*» nella componente «Giustizia» della missione, nonché di consulenti politici ed economici.

Con riferimento alla missione EUFOR Althea in Bosnia-Erzegovina, ricorda che il Consiglio affari generali e relazioni esterne ha riesaminato l'operazione EUFOR Althea il 10 novembre 2008. Nel rilevare i risultati positivi sotto il profilo della sicurezza e della stabilità, è stata riconfermata la presenza sul terreno di circa 2.500 unità (rispetto alle 6.000 unità del 2006). Tale presenza può, in caso di deterioramento della sicurezza, essere integrata da un contingente di riserva. I futuri sviluppi della missione ed i relativi lavori preparatori saranno sottoposti all'analisi del Consiglio nel marzo del 2009. L'Italia partecipa con circa 250 militari. Dal 4 dicembre 2008, un italiano ha assunto il comando.

La missione EUPM Bosnia prosegue la propria attività di addestramento, affiancamento e formazione della polizia bosniaca, avviata nel 2003. Nonostante i progressi compiuti, le autorità bosniache non appaiono ancora in grado di garantire un effettivo contrasto alla criminalità. Con il prolungamento del mandato a fine 2009 rinnovata attenzione è stata posta sul lavoro di supporto alla lotta alla criminalità organizzata (CAGRE del 10 novembre 2008). L'Italia contribuisce con 15 unità (carabinieri e polizia) tra cui il vice capo missione.

La missione EUMM Georgia è una missione civile di monitoraggio per la stabilizzazione della Georgia, istituita in seguito alle intese dell'8 settembre tra Sarkozy, allora Presidente UE, ed il russo Medvedev (Accordo in sei punti) e alla decisione del Consiglio affari generali e relazioni esterne del 15 settembre 2008. In brevissimo tempo l'Unione europea è riuscita a dispiegare 200 osservatori provenienti da 22 Stati membri. La missione è operativa dal 1 ottobre 2008 sotto guida tedesca.

Gli obiettivi sono quelli di monitorare l'attuazione dell'Accordo, in particolare il ritiro delle truppe nelle posizioni antecedenti il conflitto, controllare il processo di normalizzazione, assistere il ritorno di sfollati e rifugiati, contribuire a ridurre le tensioni con misure di *confidence-building*, garantire il rispetto dei diritti umani.

L'Italia è tra i primi paesi in termini di risorse messe a disposizione. Il contributo nazionale risulta ad oggi di 20 unità (una riduzione, come previsto, rispetto alle iniziali 40). Tra le posizioni ricoperte dal personale italiano si segnala quella del consigliere politico presso il capo missione.

Con riferimento alle missioni europee in Medio Oriente, ricorda che il 10 novembre il Consiglio dell'Unione europea ha esteso il mandato della missione di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EUBAM RAFAH) fino a novembre 2009, nonostante la sospensione dell'operatività della missione, decisa in seguito agli avvenimenti del giugno del 2007 ed alla perdita da parte dell'Autorità palestinese del controllo sulla Striscia di Gaza e sul valico di Rafah.

È in corso in sede comunitaria una discussione sul futuro immediato della missione che potrà riprendere le sue attività solo in presenza dell'Autorità Nazionale Palestinese sul versante di Gaza del confine. In proposito, si attendono i risultati dei negoziati, condotti con la mediazione dell'Egitto, per la formazione di un Governo di consenso nazionale. Le opzioni attualmente al vaglio includono una ripresa della missione con un organico rafforzato ed eventualmente l'estensione del mandato della stessa ai valichi di confine della Striscia di Gaza con Israele.

Fino allo scoppio del conflitto tuttora in corso a Gaza, la missione, guidata fino alla fine di novembre 2008 da un italiano, era composta da una ventina di unità ed era sottoposta ad una fase di riconfigurazione al fine di mantenere le capacità operative in vista di un possibile nuovo ri-dispiegamento. L'Italia partecipa con circa 5 unità dell'Arma dei carabinieri.

La missione EUPOL COPPS ha il mandato di contribuire all'istituzione di un dispositivo di polizia duraturo ed efficace sotto direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di rafforzamento istituzionale della Commissione dell'Unione europea e altre iniziative internazionali nel settore sicurezza, compresa la riforma del sistema penale, a favore dell'Autorità palestinese. L'Italia partecipa con due esperti del Ministero dell'interno e dell'Amministrazione penitenziaria.

Nel primo semestre del 2008, l'Unione europea ha deciso di ampliare le attività della missione nel settore della giustizia penale, in particolare nelle aree di amministrazione giudiziaria e penitenziaria, allo scopo di rafforzare le capacità della missione nell'ambito del consolidamento dello stato di diritto e della riforma del settore della sicurezza civile nei territori palestinesi occupati. Il Consiglio sta valutando l'estensione del mandato della missione fino al 31 dicembre 2010.

Dal luglio 2005, su invito del governo iracheno, opera una missione integrata dell'Unione europea incentrata sul rafforzamento dello stato di diritto in Iraq (EUJUST LEX) volta a sostenere la collaborazione tra i soggetti del sistema giudiziario penale attraverso forme di supporto e corsi di formazione. La missione ha continuato a svolgere le proprie attività di formazione in Europa. Hanno avuto luogo vari corsi in Italia presso la scuola

dell'amministrazione penitenziaria di Verbania. Il Consiglio dell'Unione europea ha esteso il mandato della missione fino a giugno 2009.

La missione civile EUPOL per rafforzare istituzioni e stato di diritto in Afghanistan, lanciata nel giugno 2007, ha superato difficoltà, in particolare logistiche, che ne avevano impedito, all'inizio, la piena operatività. Completata la riorganizzazione interna, vengono intensificati il *mentoring* nei confronti delle istituzioni locali e l'addestramento delle forze di polizia. L'Unione europea si è impegnata a rafforzare EUPOL. L'intenzione è raddoppiare, entro fine 2009, gli organici previsti.

Un impulso dovrebbe venire dalla nomina di H. Atmar a Ministro dell'interno. Quest'ultimo, il 9 dicembre, al Comitato politico di sicurezza, ha invitato l'Europa ad incrementare le risorse in EUPOL, in stretto raccordo con gli USA, e a consolidare i moduli formativi, per potenziare l'*Afghan National Police* in settori quali la *intelligence-led police*, il terrorismo e la lotta alla criminalità organizzata

Alla missione partecipano 23 Stati, con 180 funzionari, 60 dei quali esperti civili. La presenza italiana (una ventina di unità, tra cui il Vice capo missione, suddivise tra Carabinieri, Guardia di finanza ed esperti) è ai primi posti, insieme a tedeschi e britannici, per contributo.

L'operazione PESD EUFOR Tchad/Repubblica centrafricana si inquadra all'interno di una presenza multidimensionale (ONU-UE-Polizia ciadiana), il cui dispiegamento è stato autorizzato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con la risoluzione n. 1778. La missione ha lo scopo di garantire la sicurezza nella zona est del Ciad e nell'area nord orientale della Repubblica centrafricana, proteggendo la popolazione civile e facilitando la consegna degli aiuti umanitari ed il libero movimento del personale internazionale. Sono coinvolte in teatro più di 3400 persone. Il contributo italiano è di 5 ufficiali che operano a livello di quartier generale della forza ed una struttura sanitaria da campo che comporta la presenza di circa 100 unità tra medici militari e personale paramedico, che verrà mantenuta fino allo smantellamento della missione. Il mandato scade il 15 marzo 2009, quando sarà avviato il trasferimento dell'autorità ad un'operazione militare delle Nazioni Unite che le succederà.

La missione dell'Unione europea EUPOL RDC Congo (in cui è confluita a partire dal 1° luglio 2007 la missione di polizia EUPOL Kinshasa), svolge un ruolo di sostegno ed assistenza alle autorità congolese nella riforma del settore sicurezza senza sostituire la polizia locale nella sua missione e responsabilità. Alla missione, prolungata fino al 30 giugno 2009, l'Italia contribuisce con la presenza di 4 sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

In parallelo è proseguita l'attività della missione UE di assistenza e consulenza alle autorità locali per la riforma del settore della sicurezza (EUSEC RD Congo), a cui l'Italia partecipa con un ufficiale; al fine di favorire sinergie operative con la missione EUPOL RDC anche il mandato di EUSEC è stato prolungato fino al 30 giugno 2009, disattendendo l'intenzione iniziale di voler unificare le due missioni.

Il Consiglio UE ha approvato, l'8 dicembre 2008, il lancio della prima operazione marittima dell'UE, EU NAVFOR Somalia (od operazione *Atalanta*).

Investita di un mandato di un anno, l'operazione viene in appoggio alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulla lotta contro la pirateria al largo delle coste somale. Gli obiettivi sono quelli di proteggere i convogli marittimi del Programma alimentare mondiale (PAM) e le navi mercantili, prevenire e reprimere pirateria e attacchi a mano armata.

L'operazione sarà comandata presso il quartier generale situato a Northwood da un viceammiraglio britannico. Partecipano alla missione una decina di paesi tra cui Francia, Spagna, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Portogallo, Belgio, Svezia e Paesi Bassi e verranno impiegati circa 6 fregate, 3 aerei per il pattugliamento marittimo e 1.200 persone. L'Italia, oltre ad aver inviato due ufficiali a sostegno della pianificazione dell'operazione a Northwood, parteciperà attraverso il meccanismo Athena al finanziamento di parte dei costi comuni della missione. E' prevista dal Ministero della difesa la possibilità di partecipare alla missione con una nave, che dovrebbe prender parte all'operazione già nel primo semestre 2009.

Passa quindi a descrivere le missioni di pace stabilite dall'ONU, con particolare riferimento, innanzitutto, a quelle di *peace-keeping*.

Le Nazioni Unite stanno rafforzando il loro impegno nel mantenimento della pace, attraverso un incremento nel numero delle missioni militari e civili dispiegate, nella loro consistenza numerica e nella complessità delle funzioni attribuite. I caschi blu attualmente impegnati nelle 20 missioni ONU sono quasi 90.000.

L'Italia è il sesto contributore al bilancio per il *peace-keeping* dell'ONU con circa il 5,08 per cento del totale ed il principale fornitore di truppe tra i paesi occidentali. L'ospitalità offerta a Brindisi alla base logistica dell'ONU è un contributo fondamentale del nostro Paese alle missioni di pace delle Nazioni Unite. La riserva strategica di materiali depositati nella base e il centro di comunicazioni satellitari sono destinati a far fronte alle cruciali esigenze di rapido spiegamento delle forze ONU e di raccordo con il quartier generale di New York.

Oltre ad UNIFIL, la missione ONU in Libano, cui l'Italia fornisce il principale contingente ed il comando dell'operazione, l'Italia contribuisce (in alcuni casi da molti anni) con osservatori militari ad altre missioni delle Nazioni Unite nel Mediterraneo e Medio Oriente (MINURSO, UNTSO), in America centrale (Haiti) e in Asia (India/Pakistan).

Descrive quindi partitamente le missioni ONU cui l'Italia partecipa.

La missione UNIFIL – *United Nations Interim Force In Lebanon* – opera nel sud del Libano. L'Italia vi partecipa attualmente con un contingente di 2.601 unità, su un totale di oltre 12.000 caschi blu. Dal febbraio 2007, un ufficiale italiano esercita il comando della missione (il suo mandato è stato esteso al febbraio 2010). Fino al 1° settembre 2008, infine, l'Italia ha guidato anche la componente navale della missione con EURO-MARFOR.

Il contingente italiano ha dato un contributo determinante alla missione, che in questi due anni ha assicurato la tenuta del cessate il fuoco nel Libano meridionale e prevenuto attacchi da quell'area contro Israele. Ancorché alcuni punti della risoluzione n. 1701 rimangano inattuati (preoccupa la situazione del confine tra Libano e Siria, che rende più facile l'afflusso illegali di armi), UNIFIL ha contribuito a stabilizzare la situazione in Libano e nella regione, favorendo il processo politico in quel paese, che ha condotto all'elezione di un nuovo Presidente ed alla formazione di un nuovo governo, nonché all'inizio di contatti tra il Libano e la Siria per la normalizzazione delle loro relazioni.

La missione UNMIK – *United Nations interim Administration Mission in Kosovo* – è stata istituita nel 1999 con funzioni di amministrazione civile della regione e disponeva alla fine 2007 di circa 2000 unità. L'Italia vi partecipa con 22 unità. Dal giugno 2008 la missione è guidata da un diplomatico italiano che è stato nominato Rappresentante speciale del Segretario generale per il Kosovo. Il 9 dicembre scorso è stata avviata la riconfigurazione della presenza internazionale in Kosovo, con il dispiegamento di EULEX e l'abbandono da parte di UNMIK dei suoi poteri esecutivi nel settore dello stato di diritto.

La missione MINURSO – *United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara* – opera nel Sahara Occidentale, con una forza complessiva di 226 uomini. A seguito dell'accordo sottoscritto il 30 agosto 1988 dal Marocco e dal Fronte POLISARIO (*Fronte Popular para la Liberacion de Saguia el-Hamra y de Rio de Oro*), la missione ha, tra l'altro, il compito di controllare il rispetto del cessate il fuoco tra le parti in lotta ed identificare gli elettori per la partecipazione al referendum sull'autodeterminazione previsto dal piano di pace delle Nazioni Unite. L'Italia partecipa alla missione con 5 osservatori militari.

La missione UNTSO – *United Nations Truce Supervision Organization* – opera in quattro dei cinque paesi interessati al conflitto mediorientale (Israele, Egitto, Siria e Libano), con 150 uomini di 23 Paesi. Il mandato prevede due compiti: fare osservare e mantenere il cessate il fuoco fino a un accordo di pace; assistere le parti nella supervisione e osservanza dei termini degli accordi di armistizio del 1949. Il contingente italiano è composto da 5 militari e 2 osservatori militari.

La missione MINUSTAH – *United Nations Stabilization Mission in Haiti* – ha preso dal giugno 2004 il posto della Forza multinazionale, intervenuta nell'isola caraibica sulla base di un'autorizzazione del Consiglio di sicurezza e di una richiesta di assistenza dell'allora presidente haitiano *ad interim* Boniface Alexandre. Il contingente internazionale dispone di 8.977 persone. L'Italia partecipa attualmente con 5 ufficiali della Guardia di finanza, operativi *in loco* dal 6 marzo 2008.

La missione UNFICYP – *United Nations Peacekeeping Force in Cyprus* – citata dal senatore Perduca quale partecipazione di esigua consistenza, opera a Cipro dal 1964 ed è la più datata missione delle ONU in attività. Inizialmente di natura prevalentemente militare, sta assumendo negli ultimi anni una connotazione sempre più civile (come auspicato dal

senatore medesimo). Dal 2005 un contingente di quattro carabinieri sotto il comando di un luogotenente viene impiegato in operazioni di polizia all'interno della *Buffer Zone* che attraversa l'isola da sud-est a nord-ovest e separa l'area sotto il controllo effettivo della Repubblica di Cipro dalla cosiddetta Repubblica turca di Cipro del Nord, stato secessionista riconosciuto solo dalla Turchia. I militari italiani, quando non assegnati alle missioni di pattugliamento disarmate nella *Buffer Zone*, operano direttamente nella sezione Affari civili di UNFICYP che ha il mandato di assistere coloro che vivono nella *Buffer Zone* e nelle enclavi etniche di minoranza su entrambi i lati della *Buffer Zone* ad affrontare tutte le specifiche problematiche derivanti dalla divisione dell'isola. I carabinieri hanno spesso ricoperto ruoli di visibilità sia a livello della struttura centrale di Civil Affairs sia vivendo ed operando in villaggi misti a ridosso della *Buffer Zone*. Il contingente, pur se quantitativamente piccolo, svolge una funzione importante e garantisce la presenza italiana nell'unica missione ONU operativa sul territorio dell'Unione europea. I militari italiani sono un punto di riferimento costante per l'ambasciata a Nicosia. Tale scambio di valutazioni è divenuto via via più fruttifero anche perché i carabinieri sono spesso assegnati in ruoli chiave della struttura civile di UNFICYP.

La missione UNMOGIP – *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan* - ha il compito di monitorare il rispetto del cessate il fuoco nelle regioni di Jammu e del Kashmir. Ha una forza di 44 persone, cui l'Italia partecipa con 7 osservatori militari.

La missione ibrida ONU-Unione africana UNAMID ha come mandato l'attuazione dell'accordo di pace per il Darfur e la protezione dei civili in quella regione. Il suo dispiegamento sta effettivamente subendo considerevoli ritardi (meno di 10.000 unità dispiegate rispetto alle 19.555 autorizzate). L'Italia ha offerto capacità di trasporto logistico e formazione per forze di polizia, oltre che un'unità militare e due unità di polizia.

Il Consiglio di sicurezza ha istituito la missione MONUC (*United Nations Mission in Democratic Republic of the Congo*) per facilitare l'implementazione degli Accordi di Lusaka firmati nel 1999. Con un *budget* di oltre un miliardo di dollari, è la missione più grande e costosa del Dipartimento per le operazioni di *Peacekeeping* (DPKO). L'Italia vi partecipa con una unità di polizia.

Si sofferma, infine, sulle missioni internazionali NATO, ricordando l'importante partecipazione italiana alle tre principali missioni (Afghanistan, Kosovo-Balcani ed Iraq), le quali hanno contribuito ad accompagnare il processo di trasformazione e costante adattamento della NATO da istituzione originariamente strutturata sull'alleanza militare difensiva di nazioni che condividono valori comuni ad organizzazione che da un decennio fornisce sicurezza e concorre a promuovere stabilità in raccordo con altre istituzioni multilaterali, con in testa ONU ed Unione europea. Il ruolo svolto dai contingenti italiani sul terreno (l'Italia è il secondo paese fornitore di truppe in Kosovo ed il sesto in Afghanistan) e l'azione politica condotta in sede di definizione delle *policies* dell'Alleanza che presiedono

alla pianificazione e conduzione delle missioni NATO ed allo sviluppo dell'approccio integrato civile e militare finalizzato alla ricostruzione economica e delle istituzioni civili e militari nei paesi in crisi, hanno consolidato il ruolo politico della NATO nella stabilizzazione delle aree di crisi.

Analizza quindi le missioni della NATO cui l'Italia partecipa.

La missione ISAF prende avvio con la risoluzione n. 1386 del 20 dicembre 2001 con cui il Consiglio di sicurezza ONU ha autorizzato una Forza multinazionale denominata *International Security Assistance Force* con il compito di assistere, agendo sotto il capitolo VII della Carta ONU, le autorità afgane. Il mandato, rinnovato ogni anno, è stato progressivamente ampliato e precisato, d'intesa con il paese ospite.

La missione ISAF ha un mandato di stabilizzazione e sicurezza a sostegno delle forze militari e di polizia afgane. Il contrasto al terrorismo non rientra nel suo mandato ma in quello della coalizione sotto comando USA *Enduring Freedom* (OEF).

La consistenza delle forze ISAF ammonta oggi ad oltre 54.000 unità appartenenti alle 26 nazioni alleate e a 14 Paesi estranei alla NATO. Gli Stati Uniti sono il principale contributore di truppe (circa 23.000). L'Italia contribuisce con circa 2.300 unità. Il contributo italiano è suddiviso tra Kabul (circa 600 unità) ed Herat (1700 unità). E' inoltre in corso un rafforzamento delle forze a Farah che si realizzerà nel corso del 2009. Italiano è il comandante regionale ovest.

In termini di assetti, l'Italia mette a disposizione 3 elicotteri da trasporto AB-212, 3 elicotteri CH-47, 5 A-129, 2 SH3D, nonché un velivolo da trasporto C130J e due velivoli UAV predator. Sono stati recentemente schierati 2 velivoli «Tornado» con compiti di intelligence, ricognizione e sorveglianza. Altri due velivoli verranno aggiunti non appena saranno presenti idonee condizioni logistiche.

Sottolinea che il quadro di sicurezza complessivo è caratterizzato da un'estrema fragilità, soprattutto nelle aree meridionali ed orientali, dove si verifica il numero maggiore di attacchi asimmetrici contro le forze di sicurezza afgane ed internazionali. La pressione dell'insorgenza appare in crescita soprattutto nelle regioni est e sud del paese, dove il numero di azioni armate è cresciuto del 40 per cento nel 2008. Permane critica la situazione nella regione ovest la quale – soprattutto nella provincia di Farah – continua a registrare preoccupanti fenomeni di infiltrazione di elementi anti-governativi provenienti dalle aree vicine (principalmente Helmand e Nimroz).

Sulla tela di fondo di un graduale ma progressivo passaggio ad una sempre maggiore gestione diretta della sicurezza da parte del governo afgano, l'Alleanza continua a rafforzare l'assistenza in un'ottica di appoggio ma non di sostituzione.

Considera prioritaria la formazione delle forze di sicurezza (esercito e polizia), a cui l'Italia fornisce un importante contributo. Sono italiani 6 *Operational Monitoring and Liason Teams* (OMLT) a livello di battaglione, brigata e corpo d'armata, ad Herat e Farah, cui è in via di affiancamento un settimo, sempre a Farah. I compiti degli OMLT variano dal-

l'assistenza a livello di pianificazione, logistica e *intelligence* all'addestramento tattico. Il contributo italiano si compone di una *task force* della Guardia di finanza per l'addestramento della polizia di frontiera a Herat (17 unità) e 34 Carabinieri nel centro di addestramento di Adraskan (provincia di Herat) per formare reparti dell'*Afghan National Civil Order Police* (ANCOP). Le prospettive a medio termine della presenza militare italiana consistono nella prosecuzione del rischieramento da Kabul verso l'area ovest, del nostro dispositivo militare. L'Italia ha rivisto a luglio, rendendole più flessibili, le regole di impiego delle truppe nella missione ISAF. La decisione risponde all'obiettivo di rafforzare l'efficacia della presenza militare in Afghanistan e costituisce un segnale di accresciuta disponibilità e piena solidarietà ai nostri alleati.

La nuova Amministrazione americana sarà disponibile ad includere gli alleati nel processo decisionale in funzione della capacità di condividere i maggiori oneri dell'operazione. L'Italia dovrà puntare su contributi ad alto valore aggiunto quali formazione, OMLT e misure per accrescere la flessibilità delle truppe.

Con circa 13.000 unità impegnate in Kosovo, Bosnia, Albania e Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (FYROM), i Balcani continuano a rappresentare il secondo principale teatro di operazioni NATO. Malgrado i progressi della situazione nei Balcani, le missioni NATO nella regione rimangono un fattore essenziale per preservare i fragili equilibri e consolidare la stabilizzazione. L'impegno internazionale di lungo periodo nella regione rafforza inoltre la prospettiva di integrazione nelle strutture euroatlantiche di tutti i Paesi dell'area.

In Kosovo la NATO ha giocato un ruolo di deterrenza importante mantenendo una robusta cornice di sicurezza. La sua presenza si fonda sulla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 1999. La *Kosovo Force* (KFOR) costituisce la seconda missione alleata di mantenimento della pace per numero di effettivi (circa 12.600 unità) e partecipazione di paesi (33, di cui 25 alleati e 8 non alleati). L'Italia, con oltre 2.100 unità, è il secondo paese fornitore di truppe a KFOR, dopo la Germania e prima della Francia. Del contingente italiano fanno parte circa 260 carabinieri inquadrati in una *Multinational Specialised Unit* - MSU (di cui l'Italia assicura il comando), parte dei quali vengono ora fatti confluire progressivamente nei reparti di polizia robusta della missione europea EULEX. Al termine di questa operazione, la consistenza complessiva dei carabinieri impegnati nelle missioni internazionali operanti nei Paesi rimarrà sostanzialmente inalterata.

L'Italia detiene il comando della *Task Force Ovest* di KFOR composta da truppe di cinque paesi, oltre all'Italia, Ungheria, Romania, Slovenia e Spagna. Inoltre, dal settembre 2008 e per il periodo di un anno, un ufficiale italiano ha assunto il comando dell'intera missione (COMKFOR).

La fragilità della situazione e il rischio di recrudescenza dei conflitti interetnici (per effetto della dichiarazione unilaterale di indipendenza del febbraio 2008) sono alla base della decisione dell'Alleanza di mantenere le forze di KFOR.

Nel giugno scorso l'Alleanza ha deciso di avviare l'attuazione dei cosiddetti compiti aggiuntivi di KFOR relativi alla creazione, in Kosovo, di un settore della difesa moderno, multietnico e democratico. Sulla base della Costituzione kosovara (che si rifà al Piano Ahtisaari) sono riconosciute alla NATO prerogative e responsabilità di supervisione esecutiva nel settore sicurezza. Nello specifico: a) consulenza al neo istituito Ministero della difesa per assicurarne la piena capacità e il controllo democratico sulle attività in materia di sicurezza; b) costituzione del nuovo KSF (*Kosovo Security Force*) che prevede una brigata di reazione rapida di 2.500 unità e 800 riserve; c) dissoluzione del KPC (*Kosovo Protection Corp*), sotto la supervisione di KFOR, attraverso idonei programmi di smantellamento e reintegrazione (DDR). Sebbene la completa smobilitazione non sia ancora completata, la cerimonia di «deattivazione» del KPC è avvenuta lo scorso 12 dicembre, per impedire la concomitante presenza nel Paese di due forze. I membri del KPC che non sono riusciti a superare le prove di selezione per l'ingresso nella KSF iniziano il programma di *resettlement*, finanziato dalla NATO.

Nel teatro balcanico la NATO è presente anche coi quartieri generali di Tirana, Skopje e Sarajevo, incaricati di contribuire allo sviluppo delle forze armate locali, anche nell'ottica dell'avvicinamento di quei Paesi alle strutture euro-atlantiche.

La presenza militare NATO in Albania mira a fornire assistenza nel quadro del processo di riforma della difesa, del controllo delle frontiere e contrasto ai traffici illeciti. L'Italia contribuisce insieme alla Grecia alla missione alleata, ridimensionata (circa 12 unità, di cui 3 italiane) in ragione delle diminuite esigenze e nel riconoscimento di un'accresciuta stabilità del Paese.

L'Alleanza mantiene una presenza in Bosnia, sotto forma di un quartier generale (composto da circa 70 unità, di cui 3 italiani) che - oltre a svolgere un'attività di assistenza a favore delle Autorità bosniache nei settori della difesa e dei programmi della *Partnership for Peace* - ha competenze nei settori del contro-terrorismo, dell'*intelligence sharing* e della cattura dei criminali di guerra. Dal gennaio 2009 il quartier generale di Sarajevo è guidato da un generale italiano.

Il quartier generale NATO a Skopje ha 14 unità, di cui 3 italiane. Malgrado le modeste dimensioni, svolge un significativo ruolo di assistenza alle autorità macedoni in materia di riforma del proprio apparato di sicurezza.

La missione NTM-Iraq è stata avviata nel 2004 su richiesta di Baghdad per fornire addestramento e assistenza alle forze di sicurezza irachene, come previsto dalla Risoluzione n. 1511 del 2003 del Consiglio di sicurezza dell'ONU. I corsi sono volti alla formazione della capacità avanzata di comando, a differenti livelli (ufficiali inferiori, superiori e generali). Con l'incremento degli addestratori iracheni, la missione - originariamente impegnata in attività di formazione - sta progressivamente orientandosi a compiti di monitoraggio, tutoraggio e coordinamento. L'Italia si è confermato il maggior contributore della missione in termini di per-

sonale, detenendo la titolarità di due dei quattro corsi, che impegnano 75 unità nazionali (su un totale di 167 provenienti da 16 Paesi) ed avendo contribuito al finanziamento delle attività attraverso il fondo fiduciario istituito per sostenere i costi del programma. L'Italia occupa le posizioni di vice comandante della missione, di capo del NATO Team e di coordinatore dei corsi ad Ar Rustamiyah.

La missione in discorso ha esteso la formazione anche alla polizia nazionale irachena, attraverso l'addestramento fornito dai carabinieri; si tratta di un'attività innovativa che ha ricevuto un forte apprezzamento anche in occasione della visita del Premier Al Maliki al Consiglio atlantico, nello scorso aprile, e da parte dei principali alleati. Sono circa 40 i carabinieri impegnati nell'addestramento di 900 unità della gendarmeria irachena.

Dopo l'accordo USA-Iraq sullo stazionamento delle truppe americane nel Paese, NATO e Iraq hanno effettuato uno scambio di lettere che, a partire dal 1° gennaio 2009, prevede l'applicazione, *mutatis mutandis*, dei termini dell'accordo con gli USA anche per lo status del personale e gli assetti della NATO Training Mission.

Dopo l'11 settembre e la conseguente invocazione dell'articolo 5 del Trattato di Washington da parte del Consiglio atlantico, la NATO – nel quadro del suo impegno per la lotta al terrorismo internazionale – ha avviato *Active Endeavour*. L'operazione si è rivelata decisiva nell'accrescere la consapevolezza dell'importanza della sicurezza marittima ed è divenuta, per certi aspetti, modello ed anticipazione della più complessiva trasformazione dell'Alleanza. Il suo successo si misura anche nella dissuasione e nella deterrenza. Grazie all'elevata valenza politica e di collaborazione con Paesi non NATO, *Active Endeavour* è un esempio di quel *comprehensive approach* che guida sempre più la NATO nelle operazioni internazionali. L'Italia partecipa con le sue unità di volta in volta inquadrata nelle due unità navali permanenti SNMG-1 e SNMG-2.

Infine, il rappresentante del Governo si sofferma in particolare su due problematiche emerse nel corso del dibattito.

In primo luogo, risponde ad una richiesta di chiarimenti sulla consistenza numerica del personale della Guardia di finanza impegnato in Libia. Si tratta, com'è noto, della missione in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra i Governi italiano e libico del dicembre 2007 per fronteggiare immigrazione clandestina e tratta di esseri umani. Nella missione di addestramento del personale libico sono previste complessivamente 51 unità italiane (38 tra ispettori e sovrintendenti e 13 tra appuntati e finanzieri). Mentre il personale italiano di supporto previsto a Tripoli ammonta a 16 unità (3 ufficiali e gli altri ispettori e sovrintendenti).

In secondo luogo, con riferimento ai 250 mila euro stanziati per il potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale, fa presente che si tratta di attività fortemente volute proprio dal Parlamento e cui il Ministero degli affari esteri non può che offrire piena collaborazione. Precisa che lo stanziamento inizialmente previsto con la Legge finanziaria a tale scopo era di 500 mila euro ed è stato

ridotto, anche su iniziativa del Governo, alla luce delle strette compatibilità di bilancio.

Replica anche il sottosegretario COSSIGA, ricordando che già lo scorso 10 dicembre il Ministro della difesa aveva sottolineato che non è intenzione del Dicastero incidere sul livello di sicurezza dei militari impiegati nelle operazioni internazionali, né sul livello di responsabilità internazionale del Paese. Relativamente alla natura semestrale dei finanziamenti, rammenta che essa è dettata da evidenti ragioni di elasticità, le quali sconsigliano allo stesso tempo l'adozione di un provvedimento-quadro sulla materia.

Osserva quindi che il decreto-legge all'esame delle Commissioni riunite prevede uno stanziamento rilevante per supportare l'impegno italiano all'estero, pari a circa 750 milioni di euro per il primo semestre del 2009. Vi è, in ogni caso, l'impegno del Governo a reperire le opportune risorse economiche per garantire un'adeguata copertura finanziaria anche per il secondo semestre.

Relativamente ai sollecitati interventi nella striscia di Gaza, ricorda che nell'area si svolge da tempo la missione EUBAM-Rafah (*European Border Assistance Mission*), istituita dall'Unione europea nel 2005 a seguito di un accordo siglato dallo stato di Israele e dall'autorità palestinese con il compito di assistere quest'ultima nelle attività confinarie al valico doganale di Rafah, tra la striscia di Gaza e l'Egitto. L'Italia partecipa all'operazione con un'aliquota variabile dell'Arma dei carabinieri (quattro unità), che, a seguito dei recenti avvenimenti, sono rimasti acquarterati in territorio israeliano. In merito ai possibili sviluppi di un intervento internazionale, la riattivazione completa della missione EUBAM-Rafah appare la soluzione di realizzazione più immediata, e, qualora dovesse concretizzarsi, il contributo italiano sarebbe rinforzato con l'invio di ulteriori dieci militari e due elementi della Guardia di finanza, a supporto dei carabinieri (già aumentati ad otto unità a seguito di un rinforzo della missione richiesto dall'Unione europea lo scorso 22 gennaio), già operanti nella zona.

Riguardo alla missione UNIFIL, prendendo spunto da un'osservazione del senatore Divina in sede di discussione generale, precisa che i compiti della missione riguardano esclusivamente l'assistenza alle Forze armate libanesi nel progredire verso la stabilizzazione delle aree ed in particolare per mettere in atto i provvedimenti degli accordi di Taif e sanciti dalle risoluzioni nn. 1559 e 1680 delle Nazioni unite in ordine al disarmo dei gruppi armati in Libano. Tali compiti prevedono, altresì, esclusivamente l'assistenza al governo libanese per rendere sicuri i confini dello stato, al fine di impedire l'ingresso od il transito di materiali d'armamento senza il consenso delle competenti autorità. In relazione a tale contesto, le regole di ingaggio sono adeguate ai compiti della missione, ed idonee a fronteggiare le esigenze operative nel teatro.

Il rappresentante del Governo pone inoltre l'accento tanto sull'incremento della presenza italiana in Afghanistan (con l'impiego di 2.800 uo-

mini), quanto sulla missione NATO di formazione in Iraq, che prevede il supporto italiano all'addestramento degli effettivi della *Iraqi National Police*.

Sottolinea, quindi, l'importante sforzo italiano nei Balcani, tanto in Kosovo (con l'impiego di 2.400 unità), quanto in Bosnia (nella quale rimane centrale l'operazione *Althea*, guidata dall'Unione europea, con la partecipazione di 280 militari italiani). Osserva inoltre che l'Italia è altresì impegnata in Georgia, nell'ambito della missione *European Union Monitoring Mission*, attraverso il contributo di 15 militari e 5 funzionari del Ministero degli esteri.

Conclude soffermandosi sulla particolare valenza del contributo italiano alle operazioni internazionali in Africa. In particolare, l'Italia contribuisce con un ospedale da campo e circa 105 militari alla missione europea in Ciad e nella Repubblica centrafricana (EURFOR TCHAD/RCA), volta a facilitare il supporto umanitario alle popolazioni locali, con dei veicoli per il trasporto del personale militare alla missione delle Nazioni Unite nel Darfour (*United Nations Assistance Mission in Darfour*), e soprattutto con l'autorizzazione all'invio di una unità navale per contrastare i fenomeni di pirateria a largo delle coste della Somalia nell'ambito della missione europea denominata *Atalanta*, la quale prevede la protezione delle navi destinate alla consegna di aiuti umanitari alle popolazioni somale, la sorveglianza delle zone a largo della Somalia, comprese le acque territoriali che presentano rischi per le attività marittime, e l'uso della forza di dissuasione, prevenzione e repressione degli atti di pirateria.

Esauriti gli interventi in sede di replica, il presidente CANTONI propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per giovedì 5 febbraio, alle ore 12.

Le Commissioni riunite convengono sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 3 febbraio 2009

73^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Davico.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica l'esito della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di sottoporre al più presto alla Commissione in sede plenaria la questione di competenza, avanzata dai senatori Ceccanti e Pardi, a nome dei rispettivi Gruppi, e sostenuta dal senatore Saro, a titolo personale, per chiedere al Presidente del Senato che l'esame in sede referente dei disegni di legge n. 10 e connessi (dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario), assegnati alla Commissione igiene e sanità, sia assegnato anche alla Commissione affari costituzionali: in proposito egli riferisce alla Commissione quanto ha già sostenuto in sede di Ufficio di presidenza, ovvero che la richiesta potrebbe essere soddisfatta in modo congruo attraverso il parere che la Commissione renderà sul testo unificato proposto dal relatore in Commissione di merito, già pubblicato, ove la stessa Commissione decidesse di adottarlo come testo base per il seguito dell'esame. Ricorda ancora, allo stesso riguardo, che i senatori Ceccanti e Pardi hanno motivato la loro richiesta in ragione delle disposizioni di principio contenute nella citata proposta di testo unificato, caratterizzate da un evidente tono costituzionale. Tuttavia, quel testo risulta ancora allo stato di mera proposta da adottare eventualmente come base dell'esame e in ogni caso la competenza si determina secondo la materia oggetto dei disegni di legge, piuttosto che in ragione degli eventuali sviluppi della discussione di merito, che comunque potranno es-

sere considerati in sede di espressione del parere, da rendere senz'altro in sede plenaria e non in Sottocommissione per i pareri.

In una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza sarà valutata, inoltre, la richiesta del senatore Pardi di avviare l'esame in sede referente dei disegni di legge n. 1194 (Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e altre misure in materia di sensibilizzazione e repressione delle discriminazioni per motivi razziali, per l'orientamento sessuale e l'identità di genere) e n. 824 (Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali).

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1342) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PASTORE (*PdL*) dà conto dei motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 200 del 2008, recante disposizioni di completamento delle procedure per la creazione di una banca dati normativa unica della legislazione statale vigente, di abrogazione di numerose norme primarie del precedente ordinamento costituzionale ritenute estranee ai principi dell'ordinamento giuridico attuale, al contempo sottraendo all'effetto abrogativo previsto dal decreto-legge n. 112 del 2008 alcune disposizioni di cui risulta invece indispensabile il mantenimento in vigore.

In proposito, ricorda il progetto «Normattiva», previsto in attuazione della legge finanziaria per il 2001, che è opportuno integrare con misure più adeguate alle esigenze conoscitive degli operatori.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1342) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore PASTORE (*PdL*), dopo aver ribadito le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, sottolinea l'esigenza comunemente avvertita di costituire una banca dati della legislazione vigente, con

gli strumenti tecnologici più avanzati e con la collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle Presidenze delle Camere. Ricorda che la Camera dei deputati, modificando il testo originario del decreto-legge, ha fissato un termine comune per l'abrogazione delle disposizioni elencate nell'Allegato 1 e di quelle da individuare in attuazione della delega disposta con la legge n. 246 del 2005 (cosiddetta norma «taglia leggi»), in modo da consentire una verifica sull'effettiva utilità delle leggi vigenti.

Dà conto delle altre modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, segnalando in particolare il recupero di una serie di disposizioni erroneamente incluse nel novero di quelle da abrogare, la previsione di una relazione sull'impatto delle abrogazioni, con riferimento ai diversi settori di competenza di ciascun Ministero, e la ricognizione delle disposizioni di rango regolamentare abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato 1.

Il senatore CECCANTI (*PD*) prende atto con soddisfazione delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che consentono di rimediare agli errori contenuti nelle disposizioni abrogative del decreto-legge n. 112 del 2008. Tuttavia, ribadisce la preferenza per una verifica della legislazione vigente da realizzare attraverso una delega legislativa e successivi decreti attuativi.

Il senatore PARDI (*IdV*) osserva che la moltiplicazione di decreti-legge per la semplificazione normativa si traduce, di fatto, in una ulteriore complicazione dell'ordinamento. Sollecita un esame selettivo attento delle disposizioni da abrogare, in modo da evitare l'inclusione di normative ancora utili e attuali.

Il ministro CALDEROLI ricorda il fondamento del provvedimento in esame: esso prende le mosse dal progetto ideato con la finanziaria per il 2001, di costituire una banca dati pubblica e gratuita della legislazione statale vigente. Si tratta di raccogliere e completare classificazioni già parzialmente realizzate, tra le quali ricorda in particolare quella dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Sottolinea l'utilità di esplicitare i titoli delle leggi di cui si prevede l'abrogazione, anche allo scopo di indurre le amministrazioni a segnalare tempestivamente l'esigenza di mantenere disposizioni di loro interesse, e rileva che le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati hanno migliorato il provvedimento: ricorda la soppressione di alcune abrogazioni inopportune e la fissazione del termine del 16 dicembre 2009 anche per l'effetto abrogativo della norma cosiddetta «taglia leggi».

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare per le ore 19 di giovedì 5 febbraio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1341) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie
(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN (*PdL*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge, recante disposizioni per consentire lo svolgimento delle elezioni amministrative contestualmente a quelle europee, in coerenza con le norme dell'Unione europea, e per garantire l'esercizio del voto di alcune categorie di cittadini temporaneamente all'estero e la funzionalità delle commissioni elettorali circondariali.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1341) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie
(Esame e rinvio)

Il relatore MALAN (*PdL*) illustra il contenuto del provvedimento, soffermandosi anzitutto sulla disciplina per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee e di quelle amministrative per l'anno 2009, dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica, analogamente a quanto fu disposto per le consultazioni elettorali del 2004.

L'articolo 2 del decreto-legge stabilisce le procedure per il voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni europee, mentre l'articolo 3 dispone analoga disciplina con riferimento allo svolgimento di *referendum*. L'articolo 4 reca disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, per le quali il prefetto può designare funzionari statali da nominare quali componenti aggiunti in caso di assenza dei titolari e supplenti. L'articolo 5 prevede la copertura finanziaria. A tale riguardo, ricorda che l'abbinamento delle consultazioni elettorali determinerà una riduzione degli oneri.

La senatrice ADAMO (*PD*) sottolinea l'opportunità di estendere agli operatori delle organizzazioni non governative, almeno quando sono impegnati nello stesso contesto operativo dei militari italiani, la possibilità di esercitare il diritto di voto all'estero, analogamente a quanto è previsto per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia.

Il relatore MALAN (*PdL*) si dichiara disponibile a considerare tale ipotesi, rimettendosi comunque alla valutazione del Governo.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare per le ore 19 di giovedì 5 febbraio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1305) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 gennaio.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati e sono pubblicati in allegato al resoconto ulteriori emendamenti o riformulazioni di proposte già presentate. Invita il senatore Malan a riformulare l'emendamento 1.0.3, rinunciando al comma 1, che dispone la proroga di una delega legislativa e la parziale modificazione dei contenuti della stessa delega. Inoltre, invita il Governo a ritirare l'emendamento 1.0.4, che interviene in una materia assai rilevante sotto l'aspetto ordinamentale, come la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, da regolare in una sede diversa da quella della conversione in legge di un decreto-legge.

Il senatore MALAN (*PdL*), accogliendo l'invito del Presidente, presenta una riformulazione dell'emendamento 1.0.3 (1.0.3 testo 2), allegata al resoconto.

Il senatore PASTORE (*PdL*) dà conto di una riformulazione dell'emendamento 1.0.1 (1.0.1 testo 2), allegata al resoconto, che a sua volta risolve una possibile obiezione, analoga a quella rivolta dal Presidente all'emendamento 1.0.3 del senatore Malan, appena riformulato.

Il PRESIDENTE propone di fissare per le ore 13 di domani il termine per eventuali subemendamenti agli emendamenti nuovi o riformulati. L'esame delle proposte di modifica sarà avviato, come previsto, nella seduta pomeridiana di domani per proseguire in seduta notturna e in una seduta ulteriore da convocare per giovedì 5 febbraio alle ore 15.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizioni)

Il relatore BODEGA (*LNP*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, collegato alla manovra finanziaria e diretto ad affrontare le problematiche strutturali che investono settori strategici. Il provvedimento si propone sostanzialmente di favorire lo sviluppo della piccola impresa e del commercio internazionale, di tutelare la proprietà industriale rafforzando la lotta alla contraffazione e di adottare strategie energetiche nazionali, anche con il riassetto di importanti enti del settore.

Rileva che le disposizioni possono essere ricondotte in via prevalente alla materia «tutela della concorrenza» di competenza legislativa dello Stato e che, data la natura funzionale di quella competenza legislativa, l'intervento del legislatore statale è legittimato anche su materie di competenza regionale, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale; inoltre, richiama il principio dell'attrazione in sussidiarietà, elaborato dalla Corte costituzionale a proposito della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione rimette alla legislazione concorrente.

Conclude, proponendo di esprimere parere non ostativo, a condizione che all'articolo 33, comma 3, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, sia soppresso il carattere vincolante del parere ivi previsto.

Il senatore CECCANTI (*PD*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) informa di aver presentato presso la Commissione di merito, insieme ad altri senatori, un emendamento per la soppressione dei commi 3 e 5 dell'articolo 11, giudicando inopportuna e ultronea rispetto alle prescrizioni della normativa europea la sottrazione al giudice naturale delle controversie riguardanti la proprietà industriale; un emendamento analogo è stato presentato da senatori dell'opposizione.

Ciò premesso, propone di completare il parere proposto dal relatore con un'osservazione relativa all'opportunità di sopprimere i commi 3 e 5 dell'articolo 11.

Il relatore BODEGA (*LNP*) ritiene preferibile demandare alla Commissione di merito la valutazione delle disposizioni citate dal senatore Benedetti Valentini. Conferma, pertanto, la proposta di parere non ostativo condizionato già illustrata.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1195**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che all'articolo 33, comma 3, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, sia soppresso il carattere vincolante del parere ivi previsto.

**ULTERIORI EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1305**

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.0.1 (testo 2)

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Semplificazione della legislazione)

1. All'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005, dopo la parola: "direttivi" aggiungere le parole: "di cui al comma 15" e dopo la parola: "integrative" aggiungere le parole: ", di riassetto".»

1.0.3 (testo 2)

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Deroghe concernenti l'applicazione di disposizioni del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti di ricerca, all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ri-

cerca (ANVUR) di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge, 24 novembre 2006, n. 285, all'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS), di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'Ente nazionale per l'assistenza magistrale (ENAM), di cui al decreto luogotenenziale del capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 7 marzo 1953, n. 190, e successive modifiche e all'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema dell'Istruzione (INVALSI), istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e riordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 convertito, con modificazioni dalla legge n. 176 del 25 ottobre 2007».

1.0.100

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga del termine per il Consiglio di presidenza della Corte dei conti)

1. Il termine, decorrente dalla scadenza del Consiglio di presidenza in carica, entro il quale il Presidente della Corte dei conti indice le elezioni per il rinnovo della composizione del Consiglio medesimo, è prorogato al 7 maggio 2009. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio continua ad operare quello attualmente in carica».

Art. 3.

3.100

MALAN, *Relatore*

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Agli enti nazionali vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si applica l'articolo 6, secondo comma, ultimo periodo, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli Enti Pubblici. Ogni norma contrastante anche di rango regolamentare è abrogata.».

3.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico)

1. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2008 nel fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, relative all'unità previsionale di base 12.1.6 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 1,8 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in termini di sola cassa, del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, come incrementato dall'articolo 1, comma 11, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 201.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartite per l'anno 2009, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.».

Art. 7.**7.100**

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Società di rilevazione statistica dell'Istat)

1. All'articolo 10-bis, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "con la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni," sono soppresse;

al terzo periodo, le parole: "partecipanti alla società" sono soppresse;

al quinto periodo, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009".».

Art. 8.

8.0.1 (testo 2)

BEVILACQUA, GENTILE, VALENTINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modifiche ed integrazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2006 secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2009, nel caso in cui abbiano effettivamente versato i contributi di propria competenza entro i termini di legge.».

Art. 10.**10.0.100**MALAN, *Relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Disposizioni urgenti concernenti l'Amministrazione degli affari esteri)*

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, al comma 7-*bis*, le parole: "dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2007".

2. All'articolo 2, comma 588, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "protezione civile" sono inserite le seguenti: "nonché quelle acquistate o noleggate dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari del Ministero degli affari esteri".

3. All'articolo 1, comma 1314, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "di cui al comma 1313" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1312".

4. All'articolo 1, comma 1318, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera *c*), è inserita la seguente: "*d*) spese di funzionamento".

5. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266," sono aggiunte le seguenti: "degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18".».

Art. 12**12.100**

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 16, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non impegnate al 31 dicembre 2008, sono

mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.».

Art. 14.

14.100

IL GOVERNO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7.bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 92, il contributo alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa è prorogato per l'importo di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni del triennio 2009, 2010 e 2011. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 22.

22.100

MALAN, *Relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2009» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2018».

22.200

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Resta salvo il diritto dello Stato di ripetere quanto corrisposto a seguito dell'intervento, nei confronti dei soci che abbiano comunque contribuito alla insolvenza della cooperativa o che in ogni caso non ab-

biano titolo a beneficiare dell'intervento, subentrando nelle relative garanzie"».

Art. 27.

27.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Trasporto ferroviario regionale e locale)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "si provvede" sono aggiunte le seguenti: "all'individuazione della quota parte da destinare all'acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale,";

b) al comma 2, il terzo periodo è soppresso e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è individuata la destinazione delle risorse per i diversi contratti.».

27.0.200

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: "come individuati nelle convenzioni;" sono inserite le seguenti: "e la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) provvedere agli affidamenti a terzi di lavori, servizi e forniture, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 142, comma 4, e all'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;"

b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il comma 25 dell'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:

"25. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, Titolo III, Capo II (Concessione di lavori pubblici), i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture, agendo a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici."».

Art. 31.

31.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focome-lia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali saranno individuate le modalità di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1.

Art. 35.**35.0.2 (testo 2)**

GRILLO, BOSCIETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Politiche a favore degli ospedali religiosi classificati)

1. Gli Ospedali classificati, ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 "Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera", di proprietà e a gestione di Istituti ed Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, possono essere equiparati, a tutti gli effetti, alle strutture sanitarie pubbliche e i relativi oneri sono a carico delle Regioni, in equilibrio economico, che hanno eventualmente provveduto all'equiparazione.»

35.0.5 (testo 2)

BARELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Il personale ex Coni, transitato alle dipendenze della Coni Servizi Spa, per effetto del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in servizio presso le Federazioni Sportive Nazionali, permane in servizio presso le stesse ai fini del loro funzionamento.»

35.0.9 (testo 2)MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)

1. Al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita, a valore contabile, al Ministero per i beni e le attività culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento è ridotto il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita.

2. Tutte le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato».

35.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Norme in materia di biobanche)

1. Il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo accordo con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali, è prorogato al 31 dicembre 2009. A tal fine sono autorizzati la raccolta, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e di quelle individuate in base all'articolo 23 della predetta legge n. 219 del 2005 e in base all'accordo del 10 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 2003, n. 227, autorizzate dalla Regioni e dalla Province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue.

2. L'articolo 8-*bis*, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni, è abrogato».

35.0.200

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

(Disposizioni per la produzione di farmaci emoderivati)

1. All'articolo 15, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanza tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento per tutti gli emoderivati oggetto delle convenzioni ubicati sul territorio dell'Unione europea e produrre gli stessi muniti dell'autorizzazione alla immissione in commercio in stabilimenti ubicati sul territorio dell'Unione europea."

2. Le convenzioni di cui all'articolo 15, comma 6, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge».

35.0.300

MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

(Personale a tempo determinato presso la Croce Rossa Italiana)

1. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2009, l'espletamento e la prosecuzione delle attività che la Croce Rossa Italiana svolge, in regime convenzionale, nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari nonché per gestione dei servizi di emergenza sanitaria, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono prorogati fino al 31 dicembre 2009. Alla copertura dell'onere relativo la Croce Rossa provvede nell'ambito delle risorse finan-

ziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Dopo il comma 367 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto il seguente:

"367-*bis*. Allo scopo di attuare le finalità di cui al comma 367, concernenti il personale in servizio a tempo determinato presso l'Associazione della Croce Rossa, la medesima associazione può altresì costituire società interamente partecipate alle quali le Regioni e gli enti pubblici possono affidare la gestione dei servizi di emergenza sanitaria nonché l'espletamento delle attività nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari."».

Art. 41.

41.14 (testo 2)

ESPOSITO

Aggiungere, in fine, i seguenti:

«16-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, come modificato dal comma 21-*ter* dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, premettere le seguenti parole: "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,";

b) al comma 7, alinea, la parola "annualmente" è soppressa, e le parole da "fino a una percentuale" a "da destinare", sono sostituite dalle seguenti: "le quote delle risorse intestate 'Fondo unico giustizia', anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, da destinare mediante riassegnazione";

c) il comma 7-*quater* è sostituito dal seguente:

"7-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma 7 può essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici".

16-*ter*. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

16-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 16-*ter* si applicano anche ai titoli, ai valori, ai crediti, ai conti, ai libretti ed alle altre attività intestati

‘Fondo unico giustizia’ ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.181».

41.50 (testo 2)

SALTAMARTINI

Aggiungere, in fine, i seguenti:

«16-bis. Al comma 1 dell’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, le parole: "con l’esclusione dei giornalisti dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici" sono soppresse.

16-ter. All’articolo 37, comma 1, lettera b), dopo le parole: "giornali quotidiani", inserire le seguenti: ", di giornali periodici".

16-quater. Per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 19, commi 18-ter e 18-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e fatta salva l’eventuale contribuzione aggiuntiva dei soggetti interessati nei limiti delle loro disponibilità e determinazioni, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009) per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

BILANCIO (5^a)

Martedì 3 febbraio 2009

121^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Cosentino e Giorgetti.*

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1333) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo, sugli emendamenti)

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, rilevando, per quanto di competenza, che occorre acquisire chiarimenti in relazione all'articolo 10 del Trattato relativamente alla lettera *d*). Infatti, nella relazione tecnica la norma che prevede il ripristino delle pensioni di guerra ai titolari libici, civili e militari non sembra aver tenuto conto dell'estensione di tale beneficio anche agli eredi: il beneficio potrebbe estendersi oltre al ventennio. Chiarimenti analoghi sembrano necessari anche in relazione alla lettera *b*) del medesimo articolo relativo alla concessione di borse di studio. Per gli aspetti di quantificazione connessi all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, concernente l'addizionale all'imposta sul reddito delle società, si fa rinvio alle osservazioni della nota n. 34 del Servizio del Bilancio con particolare riferimento al problema della possibile variabilità delle entrate in questione, che sono fortemente connesse alla situazione di mercato, rispetto alla permanenza degli oneri.

In relazione agli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnala che comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, da

3.33 a 3.98, da 3.118 a 3.300, da 3.347 a 3.428, 3.1345, da 3.1434 a 3.1490, da 3.2516 a 3.2566, da 3.3595 a 3.3640, da 3.4670 a 3.4710, da 3.6013 a 3.6237, 3.10000, 4.2 e 4.3. Occorre infine valutare l'emendamento 4.100 che dispone una copertura alternativa a quella del provvedimento coprendo l'onere ventennale sul FISPE. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GIORGETTI rileva, con riferimento all'articolo 10 lettera *d*), che le risorse risultano di un modesto importo e, al trascorrere del ventennio previsto, sarà quindi possibile fare fronte agli oneri nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Rileva l'adeguatezza della copertura finanziaria in materia di borse di studio, confermando altresì, con riferimento all'articolo 3, la correttezza degli importi relativi al gettito indicati nella relazione tecnica. Deposita agli atti una nota analitica volta a confermare l'attendibilità dei dati stimati. In relazione agli emendamenti, conferma l'onerosità delle proposte indicate in tal senso dal relatore, mentre in ordine all'emendamento 4.100 esprime il parere contrario, nel merito, dell'Esecutivo, posto che le risorse del Fondo per gli interventi di politica economica risultano già finalizzate ad altri interventi.

Il PRESIDENTE sottolinea, al riguardo, in ordine alla proposta 4.100, che sussistono gli elementi per l'espressione di un parere di semplice contrarietà, posto che sul piano formale le risorse indicate a copertura risultano presenti nell'ambito del fondo richiamato.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Esprime altresì parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, da 3.33 a 3.98, da 3.118 a 3.300, da 3.347 a 3.428, 3.1345, da 3.1434 a 3.1490, da 3.2516 a 3.2566, da 3.3595 a 3.3640, da 3.4670 a 3.4710, da 3.6013 a 3.6237, 3.10000, 4.2 e 4.3.

Esprime, infine, parere non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione della proposta 4.100, sulla quale il parere è di semplice contrarietà.».

La Commissione approva.

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore ESPOSITO (*PdL*) illustra, per quanto di competenza, gli ulteriori emendamenti 35.0.800 e 50.0.100 e i relativi subemendamenti, ri-

feriti al disegno di legge in titolo, segnalando, in ordine alla proposta 35.0.800, che estende il gratuito patrocinio a tutte le vittime dei reati ivi indicati, a prescindere dalle condizioni di reddito, che occorre acquisire elementi circa la possibilità di procedere nell'ambito delle risorse annualmente stimate per il patrocinio a carico dello Stato.

In ordine ai subemendamenti 35.0.800/1, 35.0.800/2, 35.0.800/3, 35.0.800/4, 35.0.800/5, 35.0.800/6, 35.0.800/7 e 35.0.800/8, che inseriscono ulteriori fattispecie di reato nella proposta emendativa in questione, occorre acquisire analogamente elementi circa la compatibilità tra l'estensione prevista da tali proposte subemendative e le risorse annualmente stanziare per il patrocinio a carico dello Stato. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario COSENTINO deposita una nota del Governo relativa all'emendamento 35.0.800, nella quale si rileva che agli oneri connessi all'ampliamento del gratuito patrocinio per le vittime di violenza sessuale si farà fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. In particolare, si evidenziano effetti compensativi tra i profili di onerosità del previsto gratuito patrocinio rispetto alle modifiche recentemente apportate all'articolo 76 del DPR n. 112 del 2002, nel quale è stata espunta la previsione del gratuito patrocinio in materia di soggetti coinvolti in reati di stampo mafioso. Gli oneri considerati con riferimento alla proposta 35.0.800 e stimati nella nota del Governo potranno quindi essere compensati dai risparmi connessi alla modifica normativa già apportata al citato articolo 76.

Il senatore LEGNINI (*PD*), con riferimento alla nota depositata dal Governo, evidenzia che non si tratta di una relazione tecnica in senso proprio, verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. I citati effetti compensativi tra l'estensione del gratuito patrocinio e la modifica delle norme in materia di soggetti coinvolti in reati di mafia non risulta supportata da elementi attendibili. In particolare, risulta sottostimato il dato relativo alla estensione del patrocinio con oneri a carico dello Stato, indicato nella cifra di 900 euro per ciascun onorario, che non appare congrua rispetto alla media degli onorari che si registra nella prassi. Appare altresì assai limitato il numero posto a base della stima della platea interessata dall'estensione in questione. Alla luce di tali rilievi, risulta dunque necessaria l'indicazione di una esplicita copertura degli oneri finanziari connessi alla proposta emendativa che, per quanto condivisibile nel merito, risulta nella formulazione attuale palesemente priva della necessaria copertura.

Il senatore LUSI (*PD*), dopo aver richiamato i rilievi svolti dal senatore Legnini in ordine all'assenza di una verifica, da parte della Ragioneria generale dello Stato, dei dati forniti nella nota del Governo, ribadisce che appare ampiamente sottostimato l'onere relativo agli onorari posti a carico dello Stato, non risultando quindi sostenibile che possa procedersi nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia. La

proposta emendativa risulta quindi priva della necessaria copertura finanziaria, rischiando quindi di risultare in concreto inefficace sul piano applicativo, in assenza del necessario reperimento di congrue risorse a copertura.

Il PRESIDENTE, dopo aver evidenziato che l'emendamento in questione risulta a firma del relatore e dunque non vi è un vincolo formale alla presentazione di una relazione tecnica, sottolinea tuttavia come i dati forniti nella nota del Governo risultino precisi e consentano l'espressione di un parere non ostativo sulla proposta 35.0.800. In ordine ai subemendamenti che ampliano ulteriormente le fattispecie di reato ricadenti nell'ambito del gratuito patrocinio, evidenzia come le proposte 35.0.800/2, 35.0.800/6, 35.0.800/7 e 35.0.800/8 facciano riferimento a fattispecie di reato suscettibili di ampliare significativamente la platea dei beneficiari, per cui propone, su tali proposte, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. I restanti subemendamenti risultano invece in linea con la proposta emendativa 35.0.800, non ampliandone significativamente, in via ulteriore, la platea dei beneficiari, per cui propone al riguardo un parere non ostativo, in coerenza con il parere sulla proposta 35.0.800.

Illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore sugli ulteriori emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 35.0.800/2, 35.0.800/6, 35.0.800/7 e 35.0.800/8. In ordine alla proposta 35.0.800 il parere è non ostativo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano inserite, in fine, le parole: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio». Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte emendative.».

Il senatore LEGNINI (*PD*) interviene in dichiarazione di voto, rilevando che l'onere connesso alla proposta 35.0.800 risulterà superiore rispetto alle risorse previste a legislazione vigente. Attesa la delicatezza della materia oggetto della proposta emendativa, preannuncia che il proprio Gruppo non parteciperà al voto, al fine di segnalare la necessità che in Assemblea siano portati dal Governo ulteriori elementi in ordine alla copertura finanziaria della proposta.

Il PRESIDENTE, alla luce della posizione assunta dall'opposizione, esprime l'auspicio che il Governo possa asseverare, nel corso del successivo esame in Assemblea, con una nota della Ragioneria generale dello Stato, gli elementi già contenuti nella nota depositata nella seduta odierna.

Pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata dalla Commissione.

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, rinviati in Commissione dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, nella seduta del 15 gennaio 2009, gli articoli 30 e 55

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il PRESIDENTE ricorda che sono stati rinviati in Commissione, dall'Assemblea, nella seduta del 15 gennaio scorso, gli articoli 30 e 55, a seguito, in particolare per quanto riguarda l'articolo 55, dell'intervento svolto dal senatore Li Gotti in ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 19 del testo, come modificato a seguito dell'esame presso le Commissioni riunite, e conseguentemente in ordine ai profili della copertura recata da tale articolo. Al riguardo, richiamando i contenuti della relazione tecnica depositata dal Governo in ordine al testo A del provvedimento, dunque riferita al testo modificato a seguito dell'esame presso le Commissioni, si sofferma sui dati relativi alla fattispecie di reato introdotta dall'articolo 19. Su tale disposizione la relazione tecnica prevede espressamente la stima degli oneri connessi ai procedimenti penali relativi alle ulteriori fattispecie di reato ivi introdotte, in particolare, stimando 54.000 ingressi illegali e 3.660 soggiorni illegali, con un connesso effetto dissuasivo pari al 10 per cento, per un totale di 51.894 procedimenti. L'importo di 650 euro, quale costo unitario per il patrocinio, moltiplicato per le fattispecie stimate, porta ad un onere di 33.731.100 euro all'anno, cui è stata adeguata la copertura finanziaria di cui all'articolo 55.

Il senatore LEGNINI (*PD*) rileva che il dato circa i soggiornanti illegali nel nostro Paese, contenuto nella relazione tecnica e richiamato dal Presidente, risulta assai limitato, in quanto si fa riferimento a circa 3.000 unità. La nuova fattispecie introdotta dall'articolo 19 del testo A del provvedimento prevede il reato di soggiorno illegale che interessa evidentemente una platea ben più ampia di soggetti interessati, come evidenziato dal senatore Li Gotti nel corso dell'intervento in Assemblea, ove è stato richiamato il dato delle 700.000 unità, altresì citato nella nota del Servizio del bilancio. Sottolinea, dunque, la necessità che siano forniti ulteriori elementi al riguardo, non risultando sostenibile il dato richiamato dal Governo nella relazione tecnica.

Il PRESIDENTE evidenzia che la relazione tecnica fa riferimento non già al numero dei soggetti soggiornanti in modo illegale nel territorio nazionale, bensì al dato dei procedimenti penali che risultano preventivati in relazione alla nuova fattispecie di reato. Propone dunque di ribadire il parere espresso sull'articolo 55 del testo in materia di copertura finanziaria, posto che la relazione tecnica depositata con riferimento al testo A del provvedimento, approvato dalle Commissioni riunite, ha tenuto conto delle

modifiche introdotte nell'ambito dell'articolo 19 anche ai fini della copertura finanziaria complessiva del testo del provvedimento. In ordine all'articolo 30, propone altresì di ribadire il parere già espresso su tale disposizione, rilevando dunque la necessità che sia approvato l'emendamento 30.500 (testo 2), con l'espunzione del comma 4-ter, sul quale era stata già espressa la contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e che la Commissione ribadisce.

Dopo che il senatore LEGNINI (*PD*) ha preannunciato il voto contrario della propria parte politica in ordine alla proposta di ribadire il parere già espresso sull'articolo 55 e sui profili di copertura, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli articoli 30 e 55 rinviati dall'Assemblea in Commissione, ribadisce il parere espresso in data 14 gennaio 2009. Ritiene pertanto necessaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'approvazione dell'emendamento 30.500 (testo 2), dal quale deve essere espunto il comma 4-ter – su cui si ribadisce la contrarietà, ai sensi della medesima norma costituzionale – e dell'emendamento 55.500 (testo 3), interamente sostitutivo dell'articolo di copertura.».

La Commissione approva.

(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008

(Parere alla 14ª Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 28 gennaio scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che si era in attesa della relazione tecnica in ordine alla proposta emendativa 16.0.2.

Il sottosegretario GIORGETTI deposita agli atti la relazione tecnica riferita alla citata proposta.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di esaminare i contenuti della nota depositata dal Governo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1306) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente

(Parere alla 13^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 gennaio scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che era stato espresso il parere sugli emendamenti riferiti fino all'articolo 2.

Non essendovi osservazioni sugli emendamenti relativi all'articolo 3, dà quindi la parola al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime il parere di nulla osta del Governo sulla proposta 4.1 (testo 2), mentre il parere dell'Esecutivo è contrario sulle proposte 6.3, 6.4 e 6.5 (limitatamente al capoverso 1-*bis*, lettera *a*). Il parere è altresì contrario sull'emendamento 6.0.2, nonché sulle proposte 7.0.3, 7.0.4, 8.0.17, mentre sulla proposta 8.0.19 si rimette alla Commissione. In ordine all'emendamento 8.1, esprime il parere contrario dell'Esecutivo, così come sulle proposte 8.2, 8.3, 8.4, 8.9 e 8.10.

Il presidente AZZOLLINI rileva che, in ordine alle proposte 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4, sussistono gli elementi per l'espressione di un parere di semplice contrarietà, rilevando che sul piano formale sussistono le indicate risorse nell'ambito della tabella C, che tuttavia risulterebbe suscettibile di esaurimento sul piano finanziario in presenza di una molteplicità di emendamenti a valere sulla medesima. In ordine alle proposte 8.9 e 8.10, rileva che viene previsto un tetto di spesa, per cui propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore MORANDO (*PD*), in ordine agli emendamenti 8.9 e 8.10, rileva che il tetto attualmente previsto non risulta una garanzia rispetto alla prevista estensione, per cui sussistono gli elementi per una contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; sottolinea, inoltre, che non risulta garantita la copertura su tutti e tre i saldi.

In ordine all'emendamento 8.7, il sottosegretario GIORGETTI esprime parere contrario per l'inadeguatezza della copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE propone un parere di semplice contrarietà sulla proposta 8.7, mentre propone un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 8.0.5, sul quale il parere del Governo è contrario.

Pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti

emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.3 (limitatamente al capoverso 1-*bis*, lettera a), 6.4 (limitatamente al capoverso 1-*bis*, lettera a), 6.5 (limitatamente al capoverso 1-*bis*, lettera a), 7.0.3, 7.0.4, 8.0.5 e 8.0.17. Esprime parere di nulla osta sui restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.7, sulle quali il parere è di semplice contrarietà.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame dei restanti ulteriori emendamenti è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 3 febbraio 2009

72^a Seduta*Presidenza del Presidente*

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizzi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLE PROSPETTIVE DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) reitera con forza la richiesta di audire il ministro Bondi in Commissione, circa le intenzioni dell'Esecutivo in ordine alle fondazioni lirico-sinfoniche. Al riguardo, rammenta che è già decorso il tempo prospettato dal Ministro per raggiungere un accordo con il ministro Tremonti, prima del quale ha dichiarato di non poter riferire in Commissione, nonostante quest'ultima sia il luogo principale di confronto.

Deplora quindi che, a dispetto del dialogo invocato in più occasioni dallo stesso Ministro, non sia stato possibile instaurare alcuna collaborazione con la Commissione sulle attività del Dicastero. Esprime perciò forte imbarazzo, atteso che tale circostanza rende ancora più incerto il destino di un comparto assai rilevante e mortifica la dignità della Commissione.

Nel prendere criticamente atto della indisponibilità del Ministro a dialogare con il Parlamento, tiene a precisare di avergli più volte offerto il proprio contributo a difesa dei settori di riferimento, nella prospettiva fra l'altro di risolvere celermente i problemi delle fondazioni lirico-sinfoniche. Giudica infine assai grave tale comportamento, tanto più che la richiesta di audizione è stata a più riprese avanzata, tanto dall'opposizione quanto dalla maggioranza.

Il PRESIDENTE precisa di aver sottoposto con determinazione al Ministro la richiesta sollevata dal senatore Giambrone. In proposito ram-

menta che il ministro Bondi ha dichiarato di essere disponibile a riferire a conclusione dell'eventuale accordo con il ministro Tremonti.

Il senatore RUSCONI (*PD*), nel riconoscere l'impegno del Presidente su tale questione, si associa alla richiesta del senatore Giambrone, lamentando peraltro la scarsa presenza del Governo, ad eccezione del sottosegretario Pizza, ai lavori della Commissione. Ad esempio, coglie l'occasione per stigmatizzare l'assenza del sottosegretario Crimi in occasione di questioni che riguardano lo sport.

SUL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il senatore RUSCONI (*PD*) pone l'accento sulla difficile condizione degli enti di formazione professionale, in gran parte cattolici, che per la maggior parte tengono i corsi triennali nell'ambito dei quali si può assolvere all'obbligo, ora diritto-dovere, di istruzione. Nel richiamare l'accorato appello della Confederazione nazionale formazione aggiornamento professionale (CONFAP) in merito, specifica che il Governo avrebbe in animo di utilizzare le risorse del Fondo sociale europeo destinate alla formazione professionale per coprire gli oneri derivanti dalla cassa integrazione straordinaria. Manifestando sconcerto per tale prospettiva, che determinerebbe un dimezzamento dei corsi anche nelle regioni più virtuose, chiede che il ministro Gelmini venga sollecitato a riferire urgentemente in Commissione.

Coglie altresì l'occasione per rinnovare la richiesta che il Ministro riferisca sull'andamento delle preiscrizioni alla scuola primaria.

Risponde il PRESIDENTE, rammentando che la richiesta di audire il ministro Gelmini sulle preiscrizioni era già stata avanzata dal senatore Rusconi nella seduta del 27 gennaio scorso, nel corso della quale egli stesso aveva immaginato che l'audizione avesse luogo intorno a metà marzo. Per quella data, pertanto, sarà richiesta la presenza del Ministro.

Quanto alla formazione professionale si riserva di svolgere un approfondimento, sottolineando tuttavia come al decreto-legge n. 207 del 2008 (cosiddetto «mille proroghe») sia stato presentato un emendamento che destina 40 milioni di euro proprio ai suddetti enti. Ritiene peraltro che la via maestra per sollecitare il Governo a rispondere su questioni specifiche sia quella del sindacato ispettivo.

SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) – dopo aver rammentato l'unanime impegno della Commissione a favore degli alunni affetti da difficoltà specifiche di apprendimento (DSA), da ultimo ribadito nel corso dell'esame degli identici disegni di legge nn. 1006 e 1036 – lamenta che, nell'ambito

dello schema di regolamento sulla valutazione degli alunni, in corso di elaborazione presso il Ministero dell'istruzione, sono contenute norme che non collimano né con le iniziative legislative in via di approvazione né con la precedente normativa secondaria. Si riferisce, in particolare, al mancato riferimento agli esami di Stato del secondo ciclo e alla eccessiva discrezionalità rimessa al collegio dei docenti in ordine all'utilizzo delle misure dispensative e compensative. Invita quindi il Presidente a sollecitare le opportune modifiche.

Si associa la senatrice Vittoria FRANCO (PD), la quale richiama l'attenzione sulla circostanza che il Parlamento non sarà chiamato ad esprimere il proprio parere sul predetto regolamento e non avrà quindi l'opportunità di discuterlo nel merito. Ribadisce quindi l'esigenza di intervenire a monte, tanto più che le norme menzionate dal senatore Asciutti si pongono in contrasto anche con il recente decreto-legge n. 137. Nel sottolineare come le summenzionate preoccupazioni siano condivise anche dall'Associazione nazionale dislessia (AID), coglie l'occasione per auspicare una tempestiva definizione dei disegni di legge nn. 1006 e 1036.

Il PRESIDENTE assicura che si farà interprete presso il Governo delle istanze sollevate. Quanto all'*iter* dei disegni di legge nn. 1006 e 1036, informa che sono stati finalmente resi dal Ministero dell'istruzione i chiarimenti richiesti dalla Commissione bilancio. Occorre ora che su di essi si esprima favorevolmente anche il Ministero dell'economia, cui occorre pertanto rivolgere in questa fase le sollecitazioni.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD), richiamando le considerazioni già espresse, coglie l'occasione per lamentare le incongruenze tra gli atti normativi secondari e le fonti legislative, probabilmente dovute, a suo avviso, a una eccessiva autonomia dei tecnici in fase di redazione dei regolamenti. A tal proposito, sarebbe opportuno un atto di sindacato ispettivo per informare il Parlamento circa lo stato dell'*iter* di elaborazione delle norme derivanti dal decreto-legge n. 112, nell'ottica di favorire una maggiore speditezza.

Risponde quindi il PRESIDENTE il quale auspica che ciò possa favorire un circuito virtuoso.

IN SEDE REFERENTE

(87) Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni generali in materia di promozione delle attività cinematografiche e audiovisive, nonché deleghe al Governo in materia di agevolazioni fiscali relative al settore cinematografico ed audiovisivo

(Esame e rinvio)

Il relatore ASCIUTTI (PdL) comunica che sono in corso di preparazione altre proposte di legge sulla stessa materia. Propone perciò un breve

rinvio, al massimo di tre settimane, affinché le iniziative siano avviate congiuntamente, a testimonianza di un interesse comune a favore, da un lato, del rilancio politico e culturale del settore e, dall'altro, di una gestione virtuosa delle risorse pubbliche.

Il senatore RUSCONI (*PD*) registra con soddisfazione l'inizio dell'*iter* del provvedimento, che del resto rappresenta l'unica richiesta pressante avanzata dal suo Gruppo dall'inizio della legislatura. Pur preferendo un rinvio più limitato, manifesta disponibilità nei confronti del termine indicato dal relatore, a condizione che ci sia l'impegno, dopo quella data, a procedere sui testi depositati. La riforma del settore è del resto ampiamente attesa dagli operatori, come ha dimostrato il Seminario organizzato questa mattina dal suo Gruppo su iniziativa dei senatori Vincenzo Vita e Vittoria Franco.

Il PRESIDENTE conviene con la tempistica indicata dal relatore e fornisce assicurazioni in tal senso.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1193) BUTTI ed altri. – Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione degli impianti sportivi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 gennaio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era svolta la relazione introduttiva.

Prende la parola il senatore BUTTI (*PdL*) il quale ringrazia preliminarmente la Commissione per aver avviato l'esame del provvedimento in titolo. Tiene poi a precisare che esso non riproduce l'analogo progetto di legge della passata legislatura, ma è frutto di un lavoro svolto in accordo con l'onorevole Lolli, in collaborazione con gli operatori del settore. Il disegno di legge approfondisce infatti aspetti di natura urbanistica innovando profondamente la materia con riguardo ad esempio ai tempi e al rilascio delle concessioni.

Manifestando rammarico per il disguido verificatosi in Senato circa i firmatari del disegno di legge, a differenza di quanto accaduto presso l'altro ramo del Parlamento, manifesta dunque piena disponibilità affinché si rafforzi il carattere *bipartisan* del testo, anche attraverso una eventuale integrazione dei firmatari.

Puntualizza altresì che il provvedimento è aperto a tutti i contributi idonei a renderlo migliore, ribadendo che, ad eccezione dell'articolo 3, esso risulta già fortemente innovativo.

Il PRESIDENTE assicura che verificherà la possibilità di integrare i firmatari.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), riservandosi di intervenire nel dibattito, dichiara di sottoscrivere – qualora possibile – il disegno di legge, invitando anche gli altri membri del Gruppo ad aggiungere la propria firma.

Si associano i senatori VALDITARA (*PdL*), de ECCHER (*PdL*), SIBILIA (*PdL*) e BARELLI (*PdL*).

Il senatore RUSCONI (*PD*) si riserva di intervenire in discussione generale una volta chiarita la questione dei firmatari, chiedendo tuttavia di modificarne anche l'ordine, in considerazione del fatto che, alla Camera, l'analogo testo è stato depositato a prima firma dall'onorevole Lolli e poi da esponenti alternati di altri Gruppi. Ritiene quindi che debba essere data priorità ad una questione di carattere politico, prima di concentrare gli interventi sul merito del provvedimento.

Il PRESIDENTE ribadisce che svolgerà le opportune verifiche.

In discussione generale prende la parola la senatrice ADERENTI (*LNP*), la quale esprime un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento a nome del suo Gruppo, dato che il testo si avvicina ai bisogni dei cittadini rispetto alla pratica sportiva.

Puntualizza comunque l'esigenza di incentivare accordi tra comuni soprattutto per la realizzazione di complessi sportivi multifunzionali, atteso che l'articolazione delle strutture e delle attrezzature è suscettibile di generare elevati costi tanto nella costruzione quanto nella gestione. Occorre dunque a suo avviso stimolare intese tra enti locali per rendere fruibili tali impianti; preannuncia in proposito la presentazione di emendamenti.

Rileva infine una eccessiva attenzione alla pratica calcistica, sottolineando la necessità di includere anche altri sport tra quelli destinatari dei nuovi complessi.

Il senatore PITTONI (*LNP*) ritiene che il provvedimento sia in linea con gli obiettivi della Lega Nord in termini di maggiore sicurezza e rispondenza agli interessi sociali, culturali, sportivi e ricreativi della società, anche attraverso le politiche di sostegno ai giovani.

Dopo aver richiamato la positiva evoluzione del modello inglese, che è riuscito a ridisegnare una nuova funzione degli stadi riducendo fortemente episodi di violenza, reputa indispensabile introdurre agevolazioni per le strutture già esistenti o per quelle nuove, nella prospettiva di accentuarne il carattere polifunzionale. In tal modo, prosegue, gli impianti sportivi potrebbero diventare luoghi di intrattenimento anche per le famiglie al di fuori dalla singola competizione.

Per raggiungere tali scopi occorrono a suo giudizio una svolta culturale e un notevole investimento, fermo restando il coinvolgimento dei comuni e di altre amministrazioni, con indubbi benefici anche in termini di *marketing* e di sviluppo di nuovi servizi. Ritiene conclusivamente che tale processo possa migliorare le situazioni economiche delle società calcistiche, aumentando altresì il numero di spettatori.

Il senatore BARELLI (*PdL*) giudica il testo in esame un ottimo punto di partenza, da poter in seguito arricchire con i contributi della discussione e con eventuali emendamenti. Concorda ad esempio con l'esigenza prospettata dal relatore di incentivare l'intero sistema dell'impiantistica sportiva, onde valorizzare tutti gli sport che hanno una ricaduta sociale. Pur riconoscendo l'attualità del dibattito sulla modernizzazione degli stadi italiani, si associa poi alle considerazioni del relatore e della senatrice Aderenti in ordine alla necessità di promuovere ogni realtà sportiva, onde migliorare la fruibilità degli impianti, progettati in un momento in cui la società era profondamente diversa.

Si pronuncia altresì in senso favorevole sull'opportunità di favorire accordi tra comuni per promuovere progetti di qualità, anche allo scopo di limitare eventuali difficoltà gestionali.

Invita peraltro a considerare il quadro normativo esistente, soprattutto con riferimento alle competenze delle regioni e degli enti locali, nella prospettiva di coinvolgere tutti i soggetti interessati.

Avviandosi alla conclusione, pone l'accento sulla disabilità, evidenziando l'opportunità di rendere fruibili gli impianti sportivi – anche scolastici – a tutte le categorie di cittadini ed in particolare a quelle per le quali lo sport è uno strumento di integrazione sociale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SU UN EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE COMUNITARIA

Il senatore RUSCONI (*PD*) comunica che è stato presentato, presso la 14^a Commissione, un emendamento del relatore al disegno di legge comunitaria che investe pesantemente tematiche di competenza della 7^a Commissione e in particolare i finanziamenti destinati alla scuola. Chiede quindi se sia possibile che la relatrice sull'atto n. 24, senatrice Poli Bortone, ne tenga conto nel parere che si accinge a presentare sul Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009.

Il PRESIDENTE osserva che l'emendamento è stato presentato ad un disegno di legge su cui la Commissione ha già dato parere e che essa non ha titolo per esprimersi sulle specifiche proposte emendative. Purtroppo, accade peraltro di frequente, prosegue, che nelle Commissioni di merito siano presentati emendamenti che investono la competenza di altre Commissioni, le quali tuttavia non hanno la possibilità di esaminarli soprattutto se, come in questo caso, hanno già reso il proprio parere sui disegni di legge originari. Né appare possibile tenerne conto in una sede completamente diversa, come sarebbe in questo caso l'esame del Programma legislativo della Commissione europea.

La seduta termina alle ore 16,05.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 3 febbraio 2009

44^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1050) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – *Modifica alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta*

(1239) CASSON ed altri. – *Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1050 è scaduto giovedì 29 gennaio, alle ore 19.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati, riferiti al testo del disegno di legge n. 1050.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA dopo aver dato per illustrati gli emendamenti, a propria firma, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.0.1, esprime la propria sostanziale condivisione rispetto alle proposte emendative a firma dei senatori Andria e De Castro.

Il senatore DE CASTRO (PD), dopo aver dato per illustrato l'emendamento 1.100, evidenzia che l'emendamento 2.100 costituisce un congruo punto di mediazione tra un approccio integralmente pubblicistico rispetto alla tematica in questione e un approccio interamente privatistico,

offrendo una soluzione equilibrata e plurivalente rispetto a tale problematica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ

Il PRESIDENTE informa che l'ordine del giorno delle sedute di mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio è integrato con l'esame congiunto, in sede referente, dei disegni di legge nn. 1035 e 1115, in materia di produzione biologica.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1050

Art. 1.

1.1

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2011».

1.100

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Al comma 1, sostituire la parola: «lo» con le seguenti: «l'effettivo».

Art. 2.

2.100

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - L'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - 1. Al fine di garantire l'uso sostenibile dell'ecosistema lagunare, le valli da pesca arginate di cui alla ricognizione del Magistrato alle acque, debbono essere comunque condotte, compreso l'esercizio dell'agricoltura, dell'acquacoltura e della gestione delle risorse faunistiche, nel rispetto della normativa vigente per la salvaguardia di Venezia e delle

sue lagune e dei provvedimenti disposti dal Magistrato alle acque per il mantenimento del regime lagunare.

2. Qualora il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune aree nell'interno o ai margini del perimetro lagunare, esso procede alle occorrenti espropriazioni per pubblica utilità, oppure, ove ne sia il caso, all'affrancazione da eventuali diritti esistenti sulle aree medesime.

3. Nulla è dovuto se la modifica al perimetro lagunare è avvenuta per cause naturali."».

2.1

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9», nel comma 1 dopo le parole: «dell'acquacoltura» inserire le seguenti: «, dell'agricoltura».

2.2

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9», nel comma 2, dopo le parole: «valli da pesca arginate» inserire le seguenti: «ed i terreni,».

2.3

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9», nel comma 3, dopo le parole: «o ai margini del perimetro lagunare» inserire le seguenti: «ed i vincoli derivanti dalla servitù idraulica risultino inadeguati ad assicurare il buon regime delle acque,».

2.0.1

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366 si interpreta nel senso che non rientrano nel demanio marittimo, in quanto non sono in continuo contatto con la laguna di Venezia, i terreni ad uso agricolo, tradizionalmente denominati orti, gli scoli e fossi ad uso irriguo o di scolo delle acque meteoriche, pur ricadenti nella conterminazione della laguna stessa.

2. La conduzione dei terreni di cui al precedente comma 1 è comunque vincolata al rispetto della normativa nazionale e regionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, e alle relative disposizioni adottate dal Magistrato alle acque».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 3 febbraio 2009

48^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Klaus Schäfer, presidente e amministratore delegato di E.ON Italia, accompagnato dal dottor Christian Acquistapace e dalla dottoressa Raffaella Di Sipio, rispettivamente responsabile vendita e direttore ufficio relazioni istituzionali.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CURSI comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese: audizione di rappresentanti di E.ON ITALIA

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 21 gennaio 2009.

Il presidente CURSI ringrazia il presidente di E.ON Italia per aver prontamente corrisposto all'invito della Commissione e gli dà la parola per una relazione introduttiva.

Indi il presidente SCHÄFER illustra un documento che deposita poi agli atti della Commissione, spiegando struttura, finalità e operatività della Società che, sottolinea, è il principale operatore mondiale nei mercati energetici a capitale interamente privato, con un fatturato di 68,7 miliardi di euro, 30 milioni di clienti finali e 88 mila dipendenti (dati del 2007).

Dopo aver reso noto che E.ON è presente in diversi Stati europei ed ha quindi una particolare capacità diretta ad incrementare la competizione in Italia nel settore energetico, si sofferma sugli aspetti discordanti nell'evoluzione dei prezzi in Italia. A tale riguardo fa osservare la forte volatilità nelle quotazioni dei prodotti petroliferi che costituisce, oltre ai record raggiunti dai prezzi, l'elemento di novità nell'andamento; tra il 2005 e la fine 2008 le famiglie e le imprese italiane hanno sostenuto costi crescenti per la fornitura di gas ed energia elettrica, ma – sottolinea – l'incremento dei costi è stato più contenuto che nel resto d'Europa e rispetto all'evoluzione dei prezzi dei combustibili di riferimento; dà conto poi dell'imposizione fiscale che soprattutto per il gas naturale ha un peso superiore anche a un terzo del prezzo pagato. Illustra quindi una rilevazione dei prezzi mensili delle principali borse elettriche europee, dando poi conto dell'incidenza del prezzo del gas naturale da una parte e del prezzo dell'energia elettrica dall'altra, rispettivamente per le famiglie e per le imprese, facendo osservare che il prezzo del gas naturale al netto della componente fiscale risulta, in Italia, tra i più bassi in Europa e che l'imposizione fiscale penalizza i consumatori aumentando in modo significativo il prezzo finale; i prezzi energetici, al netto delle imposte, sostenuti dalle imprese italiane appaiono in linea con gli altri Paesi europei, sia per quanto riguarda il gas naturale sia con riferimento all'energia elettrica. Rileva altresì che fra i fattori che influiscono sul posizionamento italiano vanno annoverati: l'elevata sensibilità alle variazioni dei prezzi dei combustibili; un non equilibrato mix di fonti di energia; carenze infrastrutturali; isolamento nel funzionamento del mercato rispetto ai Paesi circostanti ed infine il peso della componente fiscale nel prezzo pagato dai clienti finali.

Il presidente Schäfer passa poi a illustrare il contributo della società E.ON che si manifesta con riguardo alla competitività dell'offerta focalizzata nella commercializzazione di energia elettrica e gas naturale a famiglie e piccole e medie imprese, con apprezzabili risultati sulla riduzione dei prezzi e dei consumi energetici. Dà poi conto del mix energetico su cui si basa la produzione di E.ON, illustrando le infrastrutture concernenti il gas. Esprime quindi l'avviso che per lo sviluppo dei mercati siano necessarie alcune condizioni essenziali: in particolare il sistema dovrebbe garantire una politica energetica che comprenda le varie fonti di approvvigionamento, inoltre dovrebbe essere assicurata la definizione di un quadro normativo stabile e favorevole alla realizzazione degli investimenti infrastrutturali. Espresa una nota critica in merito all'introduzione – nella legge di conversione del decreto-legge anticrisi – del meccanismo «*pay as bid*», ritenendolo inidoneo alla riduzione dei costi, sottolinea che l'Italia è considerata dalla società E.ON un Paese strategico per lo sviluppo del mercato europeo.

Il presidente CURSI richiede alcuni chiarimenti con particolare riguardo ai livelli occupazionali assicurati sul territorio nazionale da E.ON Italia.

Il senatore BUBBICO (*PD*) si sofferma sulla necessità di assicurare una maggiore integrazione della rete di distribuzione nazionale dell'energia con le grandi reti infrastrutturali presenti in Europa. Richiede quindi alcuni chiarimenti in merito alle ragioni che hanno portato il dottor Schäfer a definire l'Italia come un'isola energetica e si sofferma sulla eventuale possibilità di superare la normativa, introdotta dal decreto-legge anticrisi, convertito dalla legge n. 2 del 2009, con riguardo al meccanismo del cosiddetto *pay as bid*.

Il senatore GARRAFFA (*PD*) richiede alcuni chiarimenti sugli aspetti positivi e su quelli negativi offerti dal sistema economico italiano per gli investimenti delle imprese straniere, mentre il senatore VETRELLA (*PdL*) si sofferma sulla componente fiscale dei prodotti energetici, chiedendo la ragione per cui il prezzo del gas naturale in Germania, al netto della componente fiscale, risulta maggiore rispetto all'Italia.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) si sofferma sugli interventi necessari per assicurare una maggiore integrazione tra la rete di distribuzione nazionale e le reti europee, mentre il senatore PARAVIA (*PdL*) richiede alcuni dati in merito al volume di affari e al numero dei dipendenti della divisione di E.ON in Italia.

Il dottor SCHÄFER fornisce i chiarimenti richiesti dai senatori intervenuti precisando che E.ON Italia occupa circa milleottocento dipendenti di cui circa il 50 per cento presenti nel Nord del Paese, il 40 per cento al Centro (compresa la Sardegna) e il restante 10 per cento al Sud. Fornisce inoltre alcuni dati in merito allo sviluppo delle grandi reti infrastrutturali europee ed evidenzia come uno dei maggiori problemi che in Italia incontrano gli investitori stranieri, è costituito dalla pluralità dei livelli decisionali e dalle modifiche alle norme che si susseguono spesso in maniera assai repentina, determinando incertezza del quadro di riferimento per l'attività degli operatori economici. Ritiene, comunque, che il sistema Italia abbia delle enormi potenzialità ed evidenzia come E.ON Italia ha recentemente incrementato in maniera notevole il proprio fatturato.

Dopo una breve richiesta di chiarimenti del senatore MESSINA (*PdL*), in relazione al mix energetico perseguito dalla società E.ON, il dottor SCHÄFER fornisce ulteriori precisazioni e rivolge alla Commissione l'invito a visitare una delle centrali nucleari presenti in Germania, gestite da E.ON.

Il presidente CURSI ringrazia il dottor Schäfer per l'importante contributo assicurato ai lavori della Commissione nell'ambito dell'indagine

conoscitiva che verrà senz'altro arricchita con lo svolgimento di sopralluoghi.

Dichiara quindi conclusa l'odierna audizione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

SULLA MISSIONE A PRAGA PER L'INTERVENTO INTERPARLAMENTARE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI INDUSTRIA E AMBIENTE

Il presidente CURSI informa la Commissione di aver partecipato con il presidente della Commissione ambiente, senatore Antonio D'Alì, ad un incontro interparlamentare sul tema «Energia sicura e sostenibile per l'Europa» tenutosi a Praga dal 24 al 26 gennaio scorsi. Mette quindi a disposizione dei Commissari una dettagliata relazione sulla missione svolta.

La seduta termina alle ore 15,50.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 3 febbraio 2009

53^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(10) Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore

(51) TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

(136) PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari

(281) CARLONI e CHIAROMONTE. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari

(285) BAILO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato

(483) MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente

(800) MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita

(972) VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà

(994) BAILO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento

(1095) RIZZI. – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale

(1188) BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative

– e petizione n. 428 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 gennaio 2009.

La senatrice PORETTI (*PD*) interviene sull'ordine dei lavori, chiedendo quale seguito abbia avuto la richiesta da lei avanzata nella seduta del 27 gennaio, in merito alla possibilità di ottenere una deroga all'articolo 33, comma 3 del Regolamento, consentendo più ampie forme di pubblicità dei lavori e in particolare la trasmissione audiovisiva della discussione generale sui disegni di legge in materia di dichiarazioni anticipate di volontà nei trattamenti sanitari.

Il presidente TOMASSINI informa di aver prontamente riferito al Presidente del Senato tale richiesta e riferisce il contenuto della lettera con la quale il Presidente del Senato ha confermato come, non essendo intervenute modificazioni regolamentari rispetto alla sua precedente missiva del 4 novembre sul medesimo tema, non sia consentita la trasmissione audiovisiva delle sedute in sede referente. Il Presidente del Senato ha peraltro segnalato che la Giunta per il Regolamento ha già concretamente avviato l'esame delle proposte di modifica regolamentare finora depositate; si stanno dunque creando le condizioni perché anche tale questione possa avere una trattazione nella sede sua propria.

Ha quindi la parola il senatore ASTORE (*IdV*), il quale – intervenendo sull'ordine dei lavori – auspica la costituzione di un Comitato ristretto per la definizione di un testo condiviso per i disegni di legge in titolo.

Il PRESIDENTE ricorda che la possibilità di costituire un Comitato ristretto è espressamente prevista dal Regolamento per l'esame degli emendamenti.

La senatrice PORETTI (*PD*) intervenendo nuovamente sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti sulle procedure in sede consultiva concernenti i disegni di legge in titolo. Esprime inoltre perplessità in merito alla presenza, nell'articolato elaborato dal relatore, di una norma che sancisce un principio di divieto di eutanasia: i disegni di legge in titolo, infatti, hanno come oggetto i trattamenti sanitari, non norme concernenti l'eutanasia. Ove tale materia avesse ingresso nella discussione in corso, occorrerebbe a suo giudizio riconsiderare l'ipotesi di sollecitare una nuova valutazione in merito all'assegnazione, per i profili che coinvolgono le competenze della Commissione giustizia; l'assegnazione andrebbe inoltre riconsiderata anche in ragione della presenza di norme di principio dal tono costituzionale, come quelle recate dall'articolo 1 della proposta di testo unificato elaborata dal relatore, che fanno venire in rilievo la competenza della Commissione affari costituzionali

Il PRESIDENTE comunica che, secondo le informazioni acquisite per le vie brevi, le Commissioni consultive non dovrebbero rendere il parere sulle iniziative in titolo nei prossimi giorni. Quanto ai criteri di assegnazione alle Commissioni per l'esame in sede referente, ricorda che si

tratta di una prerogativa del Presidente del Senato; rammenta inoltre che il deferimento alla Commissione igiene e sanità dei disegni di legge in titolo è stato recentemente confermato proprio in esito alla questione di competenza sollevata dalla Commissione giustizia.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*) interviene per sollecitare un'audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato, sottolineando l'imponente coinvolgimento – peraltro a titolo gratuito – di quella categoria di professionisti nell'applicazione della normativa prefigurata dal relatore.

A tale richiesta si unisce la senatrice PORETTI (*PD*), che ricorda anche l'istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico presso il Consiglio nazionale del notariato, prevista dall'articolo 10 della proposta di testo unificato.

Il PRESIDENTE ricorda come si sia convenuto, all'avvio dell'esame dei disegni di legge in titolo, di valorizzare gli elementi informativi già raccolti nel corso delle precedenti legislature sui temi in questione e che l'ordine professionale dei notai fu ascoltato nella scorsa legislatura nel corso delle audizioni allora svolte. Ciò nondimeno, fermo restando che il ciclo di audizioni informali che la Commissione ha deliberato di svolgere si è oramai concluso, invita a valutare la possibilità di un incontro informale con rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato, per acquisire le loro valutazioni sulla proposta di testo unificato del relatore.

Prosegue la discussione generale, sospesa nella seduta del 27 gennaio.

La senatrice BIONDELLI (*PD*), nel richiamare le drammatiche recenti vicende, sottolinea come sia emersa la necessità di elaborare una disciplina in grado di offrire una risposta concreta alle problematiche specifiche del fine vita. Con riferimento ai disegni di legge in titolo, ritiene necessario innanzitutto pervenire all'elaborazione di un testo che incontri la massima condivisione da parte dei destinatari di tale disciplina, ricercando quanto più possibile una mediazione tra le diverse posizioni presenti all'interno del Parlamento, esprimendo l'auspicio di un confronto politico anche tra le diverse convinzioni etiche di cui i diversi Gruppi sono portatori.

Osserva al riguardo che la medicina è giunta a un punto di progresso tale da poter mantenere in vita persone afflitte da gravi malattie, e destinate alla morte, pur in presenza di sofferenze non sedabili e in assenza di qualsivoglia prospettiva di regressione della patologia: si tratta di pazienti, idratati e alimentati artificialmente, talvolta stimolati nella funzione cardiaca e in quella respiratoria. A suo giudizio tali malati esistono in uno «spazio intermedio», tra la vita e la morte: e vi si trovano, nella quasi to-

talità dei casi, non per scelta, bensì per un concorso di prassi e tecniche mediche sottratte al loro controllo, senza possibilità alcuna di tutela giuridica dei propri interessi.

Il testamento biologico consiste in una dichiarazione anticipata di volontà: un atto formale che consente a ciascuno, finché si è nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, di dare disposizioni riguardo a futuri trattamenti sanitari per il tempo nel quale tali facoltà dovessero annullarsi o gravemente ridursi. Si tratta di un atto che può essere revocato dal firmatario in qualsiasi momento e che può prevedere l'indicazione di un fiduciario al quale affidare scelte che l'interessato non sarà più in grado di assumere. La libertà terapeutica, di cui le dichiarazioni anticipate di volontà rappresentano un aspetto rilevante, ancorché parziale, esige l'individuazione di un confine capace di salvaguardare la libertà dell'individuo di disporre della propria vita – e quindi anche del proprio corpo e della propria salute – dai condizionamenti che ad essa possono venire dal progresso della medicina e da una sorta di burocratizzazione del rapporto tra terapeuta e il paziente. Nel dichiararsi consapevole dei dubbi profondi che l'argomento suscita, ritiene necessario l'intervento di una disciplina volta a garantire la piena consapevolezza di chi sottoscrive il testamento, ad assicurarne la revocabilità in qualsiasi momento, ad indicarne un fiduciario in grado di modificare le direttive in rapporto ai progressi della scienza medica.

Dopo aver dato lettura di un passo tratto dal Compendio del Catechismo della Chiesa cattolica giugno 2005, sottolinea l'esigenza di una disciplina organica fondata su adeguati punti di equilibrio tra i fondamentali beni costituzionali coinvolti, non trascurando l'appello fatto pervenire anche alle Camere dal Movimento per la vita: si rende pertanto necessario il massimo sforzo di convergenza e di equilibrio tra le diverse posizioni. Ritiene necessario impedire l'accanimento terapeutico, sostenendo tuttavia che ogni persona abbia il diritto di essere aiutata a vivere senza forzare la natura.

Si sofferma quindi sul significato del valore della vita, a suo avviso analogo tra credente e non credente: la vita è un dono e va rispettata. Ritiene tuttavia che la vita non possa essere prolungata all'infinito e che chiunque abbia il diritto di ricorrere a tutti i mezzi che la scienza mette a disposizione.

Con riferimento alla proposta di testo unificato, dando atto all'impegno profuso dal relatore, lamenta la mancanza di un esplicito richiamo all'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, concernente la tutela delle volontà precedentemente espresse, nonché il mancato riferimento al comitato etico, quale organismo indipendente costituito nell'ambito delle strutture sanitarie.

Rileva quindi l'esigenza di prevedere che, nel caso in cui il soggetto non abbia espresso una dichiarazione anticipata di trattamento, le cure di fine vita debbano attenersi ai principi di precauzione e proporzionalità delle stesse in armonia con quanto previsto dal codice di deontologia medica. Occorre quindi valutare l'opportunità di prevedere che la correttezza

e la diligenza dell'operato del fiduciario siano sottoposti al controllo e alla valutazione del medico curante che ne risponda ai familiari. Occorre inoltre a suo avviso individuare una specifica disciplina per i soggetti minori e per gli interdetti, sottolineando infine l'esigenza di valutare l'opportunità di specifiche iniziative a livello ministeriale, in merito alle modalità d'intervento del medico nella formazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento e a campagne informative periodiche.

La senatrice CARLONI (PD), nel richiamare l'ampio dibattito sorto attorno alla vicenda di Eluana Englaro, a suo avviso contravvenendo al necessario sentimento di pietà che a tale vicenda si dovrebbe accompagnare, afferma preliminarmente la necessità di abbandonare i toni forti di chiara impronta ideologica, privilegiando la disponibilità al dialogo, in cui si riconosca la laicità quale principio a fondamento della democrazia. In questo quadro, esprime la propria contrarietà alla proposta di testo unificato presentato dal relatore, a suo avviso, non in grado di offrire quel necessario atto di mediazione tra le varie posizioni politiche, inidoneo altresì a rispondere alle istanze della società civile e ai problemi posti dall'impiego delle tecnologie in ambito sanitario.

Quanto alla dignità del fine vita, richiama il principio posto dalla Carta costituzionale in cui è prevista – come peraltro ricordato dal Presidente del Comitato nazionale per la bioetica Casavola nell'ambito della audizione informale svoltasi in Ufficio di Presidenza – l'accettazione della morte rispetto al mantenimento della vita a tutti i costi. La Costituzione prevede infatti che i trattamenti sanitari non siano obbligatori: l'assenso e la revoca del consenso alle cure si pongono quindi come accettazione legittima della morte. A questo riguardo, ricorda di aver presentato insieme alla senatrice Chiaromonte il disegno di legge n. 281, nonché di aver sottoscritto il disegno di legge n. 10, di iniziativa del senatore Marino.

Ricorda quindi alcuni recenti casi in cui si è verificato che taluni pazienti abbiano deliberatamente scelto di rifiutare le cure – ivi comprese l'alimentazione e l'idratazione – e di andare quindi incontro alla morte, a testimonianza che il protrarsi di una vita che sia solo funzione biologica artificialmente sostenuta possa essere considerata inutilmente dolorosa. In questo quadro ritiene che si realizzi una sorta di dittatura della tecnologia, in grado di generare rilevanti distorsioni nella vita civile.

In linea di principio ritiene che il tema della dignità della morte abbia un forte impatto ideologico, che oggi ha una componente tecnologica sempre più rilevante, posto che nei Paesi dotati di sistemi sanitari avanzati risulta sempre più difficile morire con dignità.

Ribadisce la necessità di individuare una regolamentazione della vita biologica in cui non vi sia più coscienza al fine di consentire l'espressione della volontà del singolo sui confini possibili di trattamenti sanitari più o meno incisivi: riconoscere questo diritto non significa venire meno all'inviolabilità e all'indisponibilità al diritto alla vita quanto piuttosto proteggere la persona umana. Si tratta in particolare di un problema che con-

cerne l'ipotesi in cui, da un lato, pur essendo cosciente, la continuità della vita del paziente è legata all'uso permanente di tecnologie extracorporee; per altro verso, il paziente versi in uno stato neurovegetativo permanente giudicato irreversibile.

Dal punto di vista metodologico occorre procedere con lo stesso approccio che ha caratterizzato l'approvazione della legge n. 194 del 1974 in materia di interruzione volontaria della gravidanza, metodo che ha consentito il superamento dello scontro ideologico procedendo quindi all'ascolto delle specifiche istanze delle donne.

Sottolinea che, con riferimento alle dichiarazioni anticipate di trattamento, diversamente da altre esperienze in Europa, in Italia bisogna tener conto delle peculiarità che contraddistinguono i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, con particolare riferimento all'intendimento secondo cui la sospensione della nutrizione dell'idratazione costituisca un atto di carattere eutanasi; ribadisce l'esigenza di riconoscere che l'individuo cosciente abbia la facoltà di poter legittimamente rinunciare non solo alle terapie ma anche alla somministrazione di acqua e cibo. Non riconoscere tale facoltà, invece, significherebbe contraddire le ragioni stesse delle dichiarazioni anticipate di trattamento e contrastare il principio posto dalla Costituzione in merito alla non obbligatorietà dei trattamenti sanitari.

Sollecita quindi un'ulteriore riflessione in merito ai contenuti e alle concrete modalità di espressione delle dichiarazioni anticipate di trattamento, auspicando al riguardo un utile confronto che si ponga al di là di posizioni ideologiche preconcepite.

Il senatore DE LILLO (*PdL*), nel ricordare come il tema delle dichiarazioni anticipate di trattamento sia stato oggetto di un accurato esame parlamentare nel corso delle precedenti legislature, senza tuttavia giungere a conclusione, afferma come siano attualmente maturi i tempi per pervenire all'elaborazione di una disciplina organica. A questo riguardo esprime apprezzamento in merito alla proposta di testo unificato predisposto dal relatore, che a suo avviso rappresenta una pregevole sintesi delle variegate problematiche, anche di carattere ideologico, che connotano la materia: si augura, in proposito, che possa realizzarsi la massima convergenza circa l'assunzione del testo proposto dal relatore quale testo base per il seguito dell'esame, non soltanto in considerazione dei contenuti dell'articolato, ma anche in ragione del suo impianto complessivo.

Dopo aver sottolineato la necessità di provvedere quanto prima anche all'elaborazione di una disciplina specifica per le cure palliative – tema ora all'esame della Commissione affari sociali della Camera dei deputati – si sofferma sulla rilevanza della vita umana quale valore assoluto universale e laico che travalica gli aspetti di natura confessionale e le diversificate posizioni ideologiche. Richiama l'esigenza di un intervento normativo volto a tutelare la vita umana, giudicando inconsistente il riferimento a forme intermedie che si collochino tra la vita biologica e la morte. Preannuncia, con l'occasione, la presentazione di un disegno di legge volto a celebrare il valore della vita attraverso l'istituzione di una

festa nazionale che si affianchi a quella già istituita dalla Conferenza episcopale la prima domenica di febbraio, a significare la valenza universale del valore della vita.

Quanto alla proposta di testo unificato presentato da relatore, ritiene che esso miri a disciplinare ambiti in cui la magistratura è sovente intervenuta nel vuoto normativo esistente, con particolare riferimento alla tutela della vita e della salute, al divieto dell'accanimento terapeutico, al consenso informato e alle dichiarazioni anticipate di trattamento. Osserva in particolare come, nel sancire il divieto all'eutanasia e al suicidio assistito, parallelamente all'affermazione dell'importanza dell'alleanza terapeutica e del consenso informato, il testo metta in luce una rivalutazione del ruolo del medico, l'unico a suo giudizio in grado di prospettare piani di cura e infondere nel paziente la reale speranza di guarigione anche attraverso la sottoposizione a terapie fortemente incisive. Si tratta a suo avviso di un testo che pur necessitando di ulteriori arricchimenti, può costituire una valida base su cui svolgere un ampio dibattito.

Quanto all'alimentazione e all'idratazione, osserva come non si tratti di trattamenti sanitari in quanto non costituiscano atti diretti a curare una determinata patologia, bensì atti esclusivamente finalizzati a offrire il necessario sostegno vitale, con particolare riferimento a quanti versino in stato di coma neurovegetativo. Richiama, a questo proposito, l'articolo 25 della Convenzione ONU sui diritti del disabile, attualmente in corso di ratifica da parte dell'Italia, che stabilisce l'esigenza di assicurare la dovuta assistenza medica in termini di idratazione e alimentazione.

Sottolinea quindi l'esigenza di inserire nell'ambito del testo proposto un esplicito riferimento all'obiezione di coscienza, al fine di assicurare il giusto temperamento tra l'esercizio della professione medica, nel dar seguito alle volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate, ed il convincimento interiore che a questo si accompagna.

Esprime infine piena solidarietà al ministro Sacconi, in merito agli attacchi di cui è stato oggetto anche attraverso l'avvio di procedimenti giudiziari a seguito dell'atto di indirizzo adottato in materia di stati vegetativi, nutrizione e idratazione.

La senatrice PORETTI (PD) in relazione alle considerazioni testè espresse dal senatore De Lillo, esprime preliminarmente il proprio sostegno all'operato del magistratura, convenendo con le ragioni di quanti hanno ritenuto opportuno ricorrere all'autorità giudiziaria in merito al citato atto di indirizzo del Ministro.

Quanto all'esame dei disegni di legge in titolo, sostiene che la discussione stia avvenendo in condizioni analoghe a quelle che hanno portato all'approvazione della legge 40 del 2004 in tema di procreazione medicalmente assistita. Ricorda infatti come in quella occasione, alle istanze avanzate dalla società civile e dalla classe medica, per la definizione di una disciplina per la procreazione assistita, il Parlamento abbia risposto approvando un testo che ha sancito un sostanziale divieto di ricorrere a tali pratiche e ponendo una serie di limiti alla ricerca scientifica. Al riguardo,

sebbene già allora fosse avvertita l'esigenza di pervenire a una modifica della citata legge n. 40, a tutt'oggi non vi è stato alcun intervento normativo in tal senso, lasciando alle pronunce della Corte costituzionale l'onere di intervenire su un testo di per sé imperfetto.

Analogamente a quanto avvenne allora, la Commissione è oggi chiamata ad occuparsi di una questione che tocca profondamente la coscienza civile e di cui è sentita l'urgenza da molti anni. L'obiettivo perseguito nel dibattito parlamentare svolto nelle precedenti legislature era quello di definire le modalità per l'espressione delle dichiarazioni anticipate, ricorrendo allo strumento legislativo per prevedere idonei divieti. Al riguardo, pur ribadendo le perplessità circa l'idoneità dello strumento legislativo a regolare tale materia, già espresse all'epoca della definizione della questione sulla procreazione medicalmente assistita, prende atto come sia ormai maturata l'opinione che sia necessaria una normativa organica che disciplini l'espressione delle dichiarazioni anticipate di trattamento, paventando peraltro che il contenuto della normativa che il Parlamento si accinge a definire possa essere ispirata a finalità del tutto diverse, sostanzialmente riconducibili alla volontà di aderire alle posizioni espresse dal Vaticano.

Si sofferma quindi sulle finalità delle dichiarazioni anticipate di trattamento, invocando il riconoscimento costituzionale del diritto dell'incapace, come di chiunque altro, a non esser destinatario di trattamenti sanitari che ha dichiarato di non accettare prima che si verificasse la causa di incapacità. Le dichiarazioni anticipate sono volte a fornire una guida applicativa all'esercizio di diritti già esistenti, ma spesso disapplicati nella prassi medica e giudiziaria, quali il consenso informato e la scelta libera e consapevole sui trattamenti sanitari, presenti, futuri ed eventuali. Occorre a suo avviso superare la differenza di trattamento, giudicata ingiusta e incostituzionale, di cui è vittima l'incapace rispetto a chi è in grado di intendere e di volere: infatti, pur se entrambi titolari dei medesimi diritti, il primo finisce per sottostare a ciò che è ritenuto opportuno dal medico curante o da altri, senza che la volontà previamente espressa sia vincolante per gli operatori sanitari e per i familiari, come se l'incapacità sopravvenuta cancellasse in un istante, oltre che la coscienza, anche il diritto all'identità e al rispetto dei propri diritti. Il soggetto cosciente, invece, può accettare o rifiutare ogni trattamento, come conferma la sentenza del tribunale di Roma che ha riconosciuto la legittimità della richiesta di Piergiorgio Welby di sospendere la ventilazione polmonare. Ritiene quindi opportuno che, alle scelte di ognuno, fatte ora per allora, sia data forma giuridica, certa e vincolante *erga omnes*, affinché non sia ulteriormente equivocabile un diritto ad oggi negato.

Ella individua nel consenso della persona l'unico fondamento giuridico posto alla base dell'attività medica, non riconoscendo ad essa altra legittimazione se non la volontà della persona.

Dopo aver fatto riferimento alle cronache giudiziarie e al dibattito sulla vicenda di Eluana Englaro, ribadisce la necessità di una compiuta regolamentazione legislativa che distingua fra l'incapacità sopravvenuta,

come esordio del fine vita, e l'incapacità originaria, in cui versa chi non ha mai avuto modo di formulare validamente una propria scelta, o perché da sempre incapace o perché ancora immaturo. Un principio riconosciuto anche dalla Corte di cassazione che, esprimendosi sul caso Englaro, ha sancito la necessità di «ricostruire la presunta volontà di Eluana e di dare rilievo ai desideri da lei precedentemente espressi, alla sua personalità, al suo stile di vita e ai suoi più intimi convincimenti». La mancanza di una normativa specifica produce l'equiparazione giuridica, anche in materia di tutela, curatela, protutela e curatela speciale, tra la persona che prima della sopravvenuta incapacità ha preso in piena coscienza una decisione sul proprio fine vita e l'incapace che non ha mai deciso per se stesso: in ogni caso la volontà dell'individuo viene sostituita con la volontà altrui e può essere eventualmente riconosciuta solo ricorrendo in giudizio.

Rimarca quindi l'esigenza di una disciplina organica che abbia come fulcro la volontà dell'individuo; la proposta di testo unificato presentata dal relatore costituisce invece, a suo giudizio, uno snaturamento del principio posto all'articolo 32 della Costituzione. L'idratazione e la nutrizione finiscono per configurarsi, nella proposta del relatore, come trattamenti sanitari obbligatori, non più rimessi alla libera scelta del singolo. A questo riguardo ricorda come il Presidente della FNOMCeO abbia affermato, nel corso della sua audizione informale, che l'alimentazione e l'idratazione costituiscono un vero e proprio trattamento medico. Ritiene quindi che sull'assunto contenuto nella proposta di testo unificato debba aprirsi un confronto, non soltanto in ambito medico. Nel merito contesta che l'alimentazione e l'idratazione siano dirette ad alleviare le sofferenze (articolo 5, comma 6 della proposta del relatore) e censura la previsione che esclude che tali trattamenti possano essere oggetto di dichiarazioni anticipate di volontà.

Quanto alla sollecitazione del senatore De Lillo a prevedere norme concernenti l'obiezione di coscienza del medico, sottolinea come gli articoli 7 e 8 della proposta di testo unificato rimettendo un collegio medico la definizione dei casi di controversie tra il fiduciario e il medico curante, e stabilendo che tale decisione non è comunque vincolante per il medico, di fatto già disciplini l'obiezione di coscienza. Si sofferma quindi sulle affermazioni di principio contenute all'articolo 1 della proposta di testo unificato, le quali a suo avviso involgono direttamente le competenze della Commissione affari costituzionali, in quanto di tono evidentemente costituzionale. In esse ravvisa il rischio di pervenire alla negazione della laicità dello Stato, affermando il principio dell'indisponibilità della vita, in direzione contraria peraltro a quanto emerso nel corso delle audizioni informali dei Presidenti emeriti della Corte costituzionale.

Quanto al divieto di eutanasia e di suicidio assistito posto dall'articolo 2 della proposta di testo unificato, considera inaccettabile introdurre per tale via il tema nella discussione e al solo scopo di sancirne il divieto.

Dopo aver manifestato la volontà da parte dei Gruppi di opposizione di offrire il massimo contributo alla discussione, esprime l'auspicio di per-

venire all'elaborazione di un testo legislativo organico e coerente con la Carta costituzionale, considerando altrimenti preferibile non approvare alcuna legge, lasciando che i diritti sanciti dalla Costituzione trovino esplicazione e attuazione attraverso le decisioni giurisdizionali.

Il presidente TOMASSINI replica brevemente alla senatrice Poretti, facendo presente che anche in ambito medico non sussiste piena convergenza sulla qualificazione dell'alimentazione e l'idratazione artificiale come trattamento sanitario.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (COM (2008) 818 def.) (n. 26)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento e rinvio)

Il relatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) illustra la proposta di direttiva in titolo, con la quale si dettano sulle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti. Tale proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio si inserisce in un contesto caratterizzato da un forte divario tra domanda e offerta, nel quale la scarsità di organi disponibili può determinare il proliferare del traffico illecito, con la possibile conseguenza della tratta di esseri umani, che la proposta di direttiva, seppur indirettamente, contribuirà a ridurre, mediante l'istituzione di autorità competenti e centri per i trapianti e la fissazione di condizioni per il recepimento di organi e di sistemi di tracciabilità. La necessità di individuare efficaci misure di contrasto a tale fenomeno non può e non deve giustificare la «cattiva pubblicità» che sovente si trasforma in un ingiustificato allarmismo sociale che genera infondati pregiudizi e scetticismi nella comunità, determinando un forte ostacolo psicologico alla donazione. Precisa, peraltro, come il traffico di organi risulti pressochè inesistente sia in Italia che nella maggior parte degli Stati membri «fondatori».

La proposta in esame intende coniugare due fattori chiave in questo settore: la necessità di reperire organi e la necessità di garantire standard elevati di sicurezza e qualità. Il campo di applicazione abbraccia tutte le fasi del processo: la donazione, il reperimento, l'analisi, la conservazione, il trasporto e l'utilizzo di organi; la direttiva non si applica ad organi destinati alla ricerca a meno che essi siano destinati al trapianto nel corpo umano (articolo 2).

Dopo aver riferito dettagliatamente sul contenuto delle disposizioni in cui si articola la proposta di direttiva, sottolinea come il legislatore comunitario possa intervenire in questa materia – riconducibile a quella della sanità pubblica – purché riconosca agli Stati membri la possibilità di mantenere o introdurre misure di protezione della qualità della sicurezza degli organi più rigorose di quelle proposte dalla direttiva comunitaria; le mi-

sure proposte inoltre non devono pregiudicare la materia della donazione e dell'impiego medico di organi e di sangue.

Ricorda come la Commissione europea, al fine di conseguire un alto livello di protezione della salute umana nel campo degli organi destinati ai trapianti, abbia scelto di affiancare al piano d'azione una direttiva «flessibile», consistente in disposizioni quadro che stabiliscano l'adozione di una legislazione nazionale per trattare gli aspetti cruciali della donazione e del trapianto degli organi, senza prescrivere misure dettagliate. Egli esprime peraltro perplessità circa la reale natura flessibile delle misure proposte.

Sottolinea quindi come l'Italia rappresenti un vero e proprio modello per quanto concerne gli standard di sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti. Ciò rende tanto più necessario, a suo avviso, introdurre nel testo della direttiva un richiamo all'art. 152, paragrafo 4, lettera a) del Trattato, consentendo al nostro Paese di mantenere il proprio impianto normativo, ove più rigoroso rispetto agli standard previsti dalla direttiva. Nel richiamare i dati ufficiali disponibili relativi al trapianto da cadavere a vivente in Italia, del tutto in linea con la media europea, osserva come tali dati, con ogni probabilità sarebbero ancora più soddisfacenti se fosse maggiormente contrastata la diffusione di notizie infondate sul presunto traffico di organi che è praticamente inesistente sia in Italia che nella maggior parte dei Paesi membri «fondatori». L'allarmismo sociale che deriva da una cattiva informazione rappresenta, di fatto, un ostacolo alla donazione stessa, in quanto suscettibile di ridurre la platea dei soggetti potenzialmente disponibili alla donazione.

A suo giudizio sarebbe opportuno modificare il paragrafo 20 della relazione che introduce l'atto comunitario in esame, in cui, relativamente all'adozione di un sistema che garantisca la tracciabilità di tutti gli organi, non è sufficientemente chiarito che la donazione si effettua tra soggetti viventi. La proposta di direttiva, inoltre, andrebbe ulteriormente integrata per meglio specificare che la donazione tra viventi avviene, di regola, tra consanguinei o collaterali stretti, per i quali, ovviamente, non può esistere alcun vincolo di anonimato. Risulterebbe oltremodo utile, inoltre, prevedere delle misure che istituiscano una sorta di protezione sociale per i donatori di organi, ai quali andrebbero garantiti opportuni benefici previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Un riferimento particolare è necessario al delicato tema della formazione del personale preposto alla gestione del trapianto di organi: in proposito occorrerebbe superare l'approccio incentrato sul conseguimento di una certificazione dell'attività formativa svolta, per passare ad un più utile principio che certifichi, invece, l'esistenza di un effettivo patrimonio di saperi e di competenze acquisito, a conclusione di ogni singolo percorso formativo, dai soggetti incaricati professionalmente di trattare tale delicata materia. Nella fase di iter della proposta di direttiva, sarebbe inoltre opportuno svolgere una riflessione sugli standard attinenti all'età sia del donatore che del recettore degli organi, in modo che essi siano correttamente rapportati alle sensibili trasformazioni avvenute negli ultimi anni in termini di salute e aspettativa media di vita. Deve considerarsi, infine, che in Europa, a seguito delle frequenti e note-

voli immigrazioni di cittadini provenienti da Paesi in via di sviluppo, dove il sistema dei controlli sanitari non è ancora sufficientemente efficace, si presentano all'attenzione dei processi e delle procedure trapiantologiche, donatori cadaveri e viventi, portatori di agenti patogeni poco frequenti o rari in Europa. Alla luce di quanto descritto, ritiene auspicabile la costituzione di un «Osservatorio Europeo» che, ricevendo una segnalazione di agente patogeno riscontrato in un donatore, possa darne comunicazione, in tempo reale, agli altri Stati membri.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*) interviene incidentalmente per sottolineare come l'allarmismo lamentato dal relatore in merito al traffico di organi sul territorio nazionale sia stato alimentato di recente da un autorevole componente del Governo. Si dichiara convinto dell'infondatezza delle affermazioni secondo cui l'Italia sarebbe teatro di un traffico di minori immigrati clandestinamente, sottolineando il rigore e l'accuratezza delle procedure seguite dalle strutture che si occupano di trapianti. Conclude esprimendo l'auspicio che rappresentanti del Governo non inducano un ingiustificato allarme sociale su un fenomeno a suo giudizio inesistente nel Paese.

Il presidente TOMASSINI ricorda come nella scorsa legislatura la Commissione d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale decise di svolgere un'inchiesta su questo tema, che peraltro non poté concretamente svolgere. Osserva come, nonostante non vi siano dati ufficiali, l'Italia potrebbe essere luogo di transito di soggetti coinvolti nel traffico di organi.

Si apre il dibattito.

La senatrice BIANCONI (*PdL*) dopo aver osservato che sarà lo stesso Ministro a fornire i chiarimenti richiesti, ringrazia il relatore per l'esaustività della sua relazione su un tema assai importante e delicato. Ricorda come l'allargamento dell'Unione europea abbia comportato l'inclusione di Paesi in cui vi sono significativi fenomeni di abbandono di minori, per i quali è particolarmente elevato il rischio di coinvolgimento nel traffico di organi. Esprime la speranza che questa direttiva possa contribuire a ridurre tali pratiche, attraverso l'istituzione di un'agenzia europea, la disciplina dei centri per i trapianti, la definizione di un efficace sistema di controllo, la formazione, la disciplina del reperimento degli organi e della loro rintracciabilità, assicurando sempre livelli di elevata sicurezza. È innegabile l'elevato livello che la gestione dei trapianti di organo presenta in Italia, al di là di alcuni errori dovuti al fattore umano. Nel ricordare che l'Italia si colloca al di sopra della media europea per le donazioni d'organo, sottolinea l'esigenza di monitorare i risultati anche in termini di sopravvivenza, e di realizzare un sistema informatico che consenta l'identificazione e la tracciabilità degli organi stessi. Auspica la direttiva possa favorire l'emersione di una cultura della donazione superando le resistenze tuttora presenti nella società, ritenendo necessario prevedere inoltre nuove modalità per l'espressione di volontà.

Considererebbe opportuno che l'eventuale risoluzione che la Commissione formulerà segnali l'esigenza di integrare l'articolo 11 della proposta di direttiva con la previsione dell'indicazione delle percentuali di esiti favorevoli e di valutazioni della qualità della vita dei destinatari del trapianto, nonché di un monitoraggio dei centri europei, sotto il profilo della qualità; occorrerà inoltre sollecitare una riflessione in materia di protezione sociale per i donatori di organo prevedendo, benefici previdenziali, assistenziali e assicurativi a livello europeo. Riterrebbe infine necessaria una riflessione sui criteri per la determinazione dei requisiti di età dei donatori e dei riceventi, anche alla luce della più elevate attese di vita.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 3 febbraio 2009

58^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito» (n. 53)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 3 e 22, della legge 25 febbraio 2008, n. 34. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 21 gennaio scorso.

Il presidente D'ALÌ comunica che è finalmente pervenuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sull'atto del Governo n. 53.

Il relatore, senatore FLUTTERO (*PdL*), preannuncia l'intenzione di formulare un parere favorevole sullo schema di decreto comprendente le modificazioni concordate in sede di Conferenza permanente, corredate da alcune osservazioni.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) interviene in dichiarazione di voto per sottolineare l'importanza del ruolo svolto dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al Relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni nei termini da questi preannunciati.

IN SEDE REFERENTE

(1306) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 29 gennaio scorso.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*) comunica alla Commissione di aver presentato, nella veste di relatore, nuove proposte emendative al disegno di legge in titolo. Dà poi lettura del parere della 5^a Commissione sul testo e sugli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2.

Procede, di seguito, all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Dichiara quindi parere favorevole sull'emendamento 1.100 ed invita il senatore Fluttero a ritirare l'emendamento 1.1, il cui contenuto può essere ricompreso nella formulazione dell'emendamento 1.2 (testo 2). Propone quindi di accantonare l'emendamento 1.3 per discuterlo insieme agli emendamenti relativi all'articolo 8 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4, invitando il senatore Monti, primo firmatario dell'emendamento 1.5, al ritiro di quest'ultimo.

Il sottosegretario MENIA, rappresentante del Governo, esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti relativi all'articolo 1.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) ritira l'emendamento 1.1.

Il senatore MONTI (*LNP*) ritira l'emendamento 1.5.

La Commissione conviene sugli accantonamenti proposti.

Verificata la presenza del numero legale, sono posti separatamente ai voti gli emendamenti 1.100, 1.2 (testo 2) e 1.4, che risultano approvati.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, esprime quindi il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, formulando un avviso contrario sulle proposte emendative 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, e favorevole sugli emendamenti 2.5, 2.6 e 2.7. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12, e favorevole sull'emendamento 2.13, a condizione che venga formulato negli stessi termini dell'emendamento 2.14. Formula parere contrario sugli emendamenti 2.15, 2.16, 2.17, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23,

2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38 e 2.0.1 e favorevole sull'emendamento 2.34 a condizione che i proponenti accettino di riformularlo nel senso di limitarlo alla sostituzione delle parole: «I proventi» con le altre: «I soli proventi». Propone, infine, di accantonare gli emendamenti 2.400, 2.18, 2.19, 2.300 e 2.29 (testo 2).

Il sottosegretario MENIA, rappresentante del Governo, esprime parere conforme a quello del relatore ad eccezione degli emendamenti 2.5, 2.13 e 2.14 per i quali esprime un avviso contrario.

Il senatore MONTI (*LNP*) accetta le riformulazioni degli emendamenti 2.13, e 2.34 proposte dal Relatore e ritira l'emendamento 2.20.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) ritira gli emendamenti 2.12, 2.21, 2.22, 2.23, 2.28, 2.36, 2.37 e 2.38. Ritira quindi anche l'emendamento 2.0.1 in vista della presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

La Commissione conviene sugli accantonamenti proposti.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) interviene in dichiarazione di voto favorevole alla soppressione dell'articolo 2, facendo presente che le disposizioni in esso contenute preludono ad un incremento del contenzioso in materia di transazione relativa ai danni ambientali. Inoltre, eventuali transazioni devono riguardare soltanto i fatti conosciuti e non possono estendersi a ipotesi di danno che al momento non risultino conosciute.

Il senatore ORSI (*PdL*) interviene, in dichiarazione di voto contraria alla soppressione dell'articolo 2, sottolineando l'importanza di una regolamentazione dei procedimenti volti a determinare le modalità e le condizioni per la bonifica dei siti inquinati.

L'emendamento 2.1, di contenuto identico all'emendamento 2.2, è posto ai voti e quindi respinto.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 2.3 per assenza del proponente.

Posti separatamente ai voti, l'emendamento 2.4 risulta respinto mentre gli emendamenti 2.5 e 2.6, di contenuto identico all'emendamento 2.7, risultano approvati.

All'esito del voto risulta altresì respinto l'emendamento 2.8, di contenuto identico agli emendamenti 2.9, 2.10 e 2.11.

Dopo un breve dibattito sull'opportunità di assicurare la necessaria trasparenza e pubblicità nella fase di determinazione dello schema di contratto per la transazione in caso di danno ambientale, nel quale interven-

gono la senatrice MAZZUCONI (*PD*), il presidente D'ALÌ (*PdL*) e il sottosegretario MENIA, la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 2.13 e 2.14.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 2.14.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*) dichiara decaduti gli emendamenti 2.15, 2.16 e 2.17 per assenza del proponente.

E' quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.100, mentre gli emendamenti 2.24, 2.25 e 2.26 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

All'esito di distinte votazioni, l'emendamento 2.27 risulta respinto e l'emendamento 2.270 approvato.

Posto ai voti è poi approvato l'emendamento 2.290, mentre l'emendamento 2.30 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

All'esito del voto è poi respinto l'emendamento 2.31.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 2.32 e 2.33, di identico contenuto, sono respinti.

Posto ai voti l'emendamento 2.34 (testo 2) è approvato.

Il PRESIDENTE dichiara infine decaduto l'emendamento 2.35 per assenza del proponente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI E DOPODOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute di domani, mercoledì 4 febbraio 2009, già convocate per le ore 8,30, 15 e 20,30, e di dopodomani, giovedì 5 febbraio 2009, già convocate per le ore 8,30 e 14,30, è integrato con la proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano (n. 31).

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1306**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.100**

IL RELATORE

Al comma 1, al capoverso 2-bis, dopo le parole: «sono prorogate» inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.1

FLUTTERO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. L'adozione dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 22 dicembre 2009, dai comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati dai presidenti delle giunte regionali delle regioni non rappresentate nei medesimi comitati istituzionali il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di gestione, o da assessori dagli stessi delegati. Ai fini del rispetto del termine di cui al periodo precedente, le autorità di bacino di rilievo nazionale provvedono entro il 30 giugno 2009 a coordinare i contenuti degli atti di pianificazione elaborati dalle regioni e dagli altri enti competenti in materia all'interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei quali non è presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni.

3-ter. Affinché l'adozione e l'attuazione dei piani di gestione abbia luogo garantendo uniformità ed equità sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi ambientali e ai costi supportati dagli utenti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana linee guida, che sono trasmesse alle Autorità di bacino di rilievo nazionale ed alle regioni, ai fini dell'attività di coordinamento di cui al comma 4.

3-*quater*. Per le finalità di cui al comma precedente, le autorità di bacino di rilievo nazionale stipulano apposite convenzioni funzionali alla redazione del piano di gestione di cui al comma 4.».

1.2

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-*bis*. L'adozione dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 22 dicembre 2009, dai comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni non già rappresentate nei medesimi comitati istituzionali. Ai fini del rispetto del termine di cui al primo periodo, le autorità di bacino di rilievo nazionale provvedono, entro il 30 giugno 2009, a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani di cui al presente comma all'interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all'articolo 11 della citata direttiva 2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei quali non è presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni.

3-*ter*. Affinché l'adozione e l'attuazione dei piani di gestione abbia luogo garantendo uniformità ed equità sul territorio nazionale, con particolare riferimento alla risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi ambientali e ai costi sopportati dagli utenti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, linee guida che sono trasmesse ai comitati istituzionali di cui al comma 3-*bis*».

1.2 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-*bis*. L'adozione dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del consiglio, del 23 ottobre 2000, è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 22 dicembre 2009, dai comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di gestione non già rappresentate nei medesimi comitati istituzionali. Ai

fini del rispetto del termine di cui al periodo precedente, le autorità di bacino di rilievo nazionale provvedono, entro il 30 giugno 2009, a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani di cui al presente comma all'interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all'articolo 11 della citata direttiva 2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei quali non è presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni.

3-ter. Affinché l'adozione e l'attuazione dei piani di gestione abbia luogo garantendo uniformità ed equità sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi ambientali e ai costi sopportati dagli utenti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, emana, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, linee guida che sono trasmesse ai comitati istituzionali di cui al comma 4».

1.3

PETERLINI, D'ALIA

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, fissa i criteri e le modalità per la restituzione delle eventuali somme dovute agli utenti, nel rispetto e in attuazione degli obblighi di raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario di cui agli articoli 149 e 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Fino all'adozione del decreto, sono sospese le procedure di ripetizione in essere, nonché i giudizi eventualmente introdotti e non ancora definiti.»

1.4

MONTI, LEONI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, recante ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio

1998-2001, e dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 331, recante ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003.».

1.5

MONTI, LEONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono organi dell'Autorità di bacino: la Conferenza istituzionale permanente e la Conferenza interregionale di indirizzo; il Direttore generale per la pianificazione e il Direttore interregionale per l'attuazione; la Conferenza operativa dei servizi";

b) al comma 4, primo periodo, nonché al comma 5, lettera g), e al comma 6, le parole: "Segretario generale" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore generale per la pianificazione";

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. La Conferenza interregionale di indirizzo è composta dai Presidenti delle regioni competenti per territorio o dagli assessori regionali delegati. Relativamente al bacino del fiume Po, la Conferenza interregionale di indirizzo è composta dai Presidenti o dagli assessori regionali delegati, delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto; a seguito di adesione formale, possono far parte della stessa Conferenza i Presidenti o gli assessori delegati delle regioni o province autonome contigue e ricomprese, anche parzialmente, all'interno del bacino idrografico padano. Nell'ambito della predetta Conferenza interregionale è istituita la Conferenza operativa, che è presieduta da uno dei membri della stessa Conferenza interregionale, eletto presidente a rotazione con cadenza triennale.

6-ter. La Conferenza interregionale di indirizzo di cui al comma 6-bis, relativamente al territorio delle regioni i cui rappresentanti ne fanno parte, svolge funzioni di indirizzo e di controllo dell'attività della Conferenza interregionale operativa, articolata in una sezione centrale e in sezioni decentrate, a cui competono:

a) il concorso alla programmazione e la progettazione degli interventi;

b) il servizio di polizia idraulica;

c) la gestione del servizio di piena;

d) la gestione del demanio idrico e delle concessioni di derivazioni di acque;

e) la gestione delle opere di navigazione interna, se attribuite dalle regioni.

6-quater. La Conferenza interregionale di indirizzo di cui al comma *6-bis* nomina il Direttore interregionale per l'attuazione, che è responsabile della gestione delle attività della Conferenza interregionale operativa.

6-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare ai sensi del comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per il trasferimento agli organi di cui ai commi *6-bis*, *6-ter* e *6-quater* del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie delle Agenzie regionali e interregionali, comunque denominate, istituite ai fini dell'esercizio delle funzioni trasferite alle regioni ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che contestualmente sono soppresse entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, salvaguardando i livelli occupazionali esistenti alla data del 30 giugno 2008 e previa consultazione dei sindacati".».

Art. 2.

2.1

BIANCHI, DELLA SETA

Sopprimere l'articolo 2.

2.2

RUSSO

Sopprimere l'articolo 2.

2.3

RUSSO

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e nel pieno rispetto della normativa comunitaria.».

2.4

DELLA SETA

Al comma 1, dopo le parole: «messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale» inserire le seguenti: «individuati ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152/2006 da almeno un anno».

2.5

FLUTTERO

Al comma 1, dopo le parole: «con una o più imprese», inserire la seguente: «interessate».

2.6

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «sentita» inserire le seguenti: «l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e».

2.7

RUSSO

Al comma 1, dopo la parola: «sentita» inserire le seguenti: «l'ISPRA, di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, e».

2.8

DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1, dopo le parole: «sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90» inserire le seguenti: «e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

2.9

PETERLINI, D'ALIA

Al comma 1, dopo le parole: «sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90», *aggiungere le seguenti:* «e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

2.10

RUSSO

Al comma 1, dopo le parole: «sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90», *inserire le seguenti:* «e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

2.11

FLUTTERO

Al comma 1, dopo le parole: «sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90», *inserire le seguenti:* «e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

2.12

FLUTTERO

Al comma 1, dopo la parola: «predisporre» *inserire le seguenti:* «, fatto salvo il principio chi inquina paga», *e dopo le parole:* «schema di contratto, che viene», *inserire le seguenti:* «concordato con l'impresa interessata e».

2.13

MONTI, LEONI

Al comma 2, sostituire le parole: «gli enti ed i soggetti» con le seguenti: «le associazioni ed i privati» e sopprimere le parole: «senza obbligo di risposta».

2.13 (testo 2)

MONTI, LEONI

Al comma 2, dopo le parole: «fare pervenire» inserire le seguenti: «ai partecipanti alla Conferenza di cui al comma 3 note di commento», sopprimere la parola: «osservazioni» e sopprimere le parole: «, senza obbligo di risposta».

2.14

RUSSO

Al comma 2, sopprimere le parole: «, senza obbligo di risposta».

2.15

RUSSO

Al comma 2, sostituire le parole: «senza obbligo di risposta» con le seguenti: «delle quali si deve tenere conto ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal presente articolo».

2.400

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2.-bis. All'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di dare attuazione alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, i sistemi di raccolta dei rifiuti non gestiti su base professionale possono non essere soggetti a registrazione in quanto contribuiscono alla raccolta differenziata e

in considerazione della quantità, qualità e modalità di raccolta dei rifiuti medesimi. Ai fini del presente comma il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce tipologie, quantità, qualità e modalità di raccolta dei rifiuti per le quali i sistemi di raccolta dei rifiuti non gestiti su base professionale possono non essere soggetti a registrazione."».

2.16

RUSSO

Al comma 3, dopo le parole: «Avvocatura dello Stato,» aggiungere le seguenti: «del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.».

2.17

RUSSO

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

2.18

FLUTTERO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Resta ferma la facoltà da parte del proprietario del terreno non responsabile dell'inquinamento e non tenuto ad attuare interventi di bonifica, di utilizzare il terreno o singoli lotti o porzioni dello stesso in conformità alla sua destinazione urbanistica, ove sia accertato lo stato di non contaminazione del suolo, senza la necessità di stipulare la transazione di cui al presente articolo.».

2.19

FLUTTERO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La stipula della transazione prevede altresì, ove già non intervenuta, la contestuale approvazione dei progetti di bonifica di competenza

e comporta la facoltà di utilizzare il terreno o singoli lotti o porzioni dello stesso, in conformità alla sua destinazione urbanistica qualora il predetto utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica e sia funzionale all'esercizio dell'attività d'impresa».

2.20

MONTI, LEONI

Al comma 4, dopo le parole: «Acquisite le determinazioni di cui al comma 3» inserire le seguenti: «e previa intesa con il comune e con la regione competente per territorio,».

2.100

IL RELATORE

Al comma 4 sopprimere la parola: «obbligata».

2.21

FLUTTERO

Al comma 4, sostituire la parola: «obbligata» con la seguente: «adrente».

2.22

FLUTTERO

Al comma 4, sostituire la parola: «autorizzazione» con la seguente: «approvazione».

2.23

FLUTTERO

Al comma 5 sopprimere le parole: «non novativo».

2.24

RUSSO

Al comma 5, sopprimere le parole: «nonché per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali.».

2.25

RUSSO

Al comma 5, sopprimere le parole: «e da enti pubblici territoriali.».

2.26

RUSSO

Al comma 5, dopo le parole: «per i fatti oggetto della transazione» aggiungere le seguenti: «come conosciuti e accertati al momento della stipula del contratto di transazione.».

2.27

DELLA SETA

Al comma 5, dopo le parole: «per i fatti oggetto della transazione» aggiungere le seguenti: «conosciuti e accertati al momento della stipula del contratto di cui al presente articolo.».

2.270

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sono fatti salvi gli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché gli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi in tale data.».

2.28

FLUTTERO

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sono fatti salvi gli accordi già stipulati o di cui sia comunque in corso, prima della data dell'entrata in vigore del presente decreto, la definizione transattiva della lite pendente, fermo restando il diritto delle imprese interessate ad aderire allo schema di contratto di cui al presente articolo.».

2.29

IL RELATORE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il soggetto sottoscrittore titolare di aree inquinate, ai fini del riutilizzo dell'area, può, previo rilascio del decreto direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, presentare al Comune competente per territorio il progetto preliminare di utilizzo dell'area con le modalità e le prescrizioni contenute negli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di cui al comma 1».

2.29 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La stipula del contratto di transazione comporta l'approvazione dei progetti di bonifica per le parti di rispettiva competenza di ciascun ente partecipante alla conferenza di servizi. Comporta altresì la facoltà di utilizzare il terreno o singoli lotti o porzioni dello stesso, in conformità alla sua destinazione urbanistica, qualora l'utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica, alla luce del decreto direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, sia funzionale all'esercizio di un'attività di impresa e non contrasti con eventuali necessità di garanzia dell'adempimento evidenziate nello schema di contratto».

2.290

IL RELATORE

Al comma 6, le parole: «, il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti del Ministero» e dopo le parole: «del mare,» sono inserire le seguenti: «quest'ultimo,».

2.30

RUSSO

Al comma 6, sostituire le parole: «può dichiarare» con le seguenti: «dichiara».

2.31

DELLA SETA, MAZZUCONI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di cui al presente articolo, sono assegnati, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze:

a) nella misura del 50 per cento, con diretta imputazione, ai capitoli indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'assegnazione, da parte dello stesso Ministero per le attività di bonifica, risanamento e compensazione ambientale da svolgersi nel territorio dei Comuni interessati;

b) nella misura del restante 50 per cento, con diretta imputazione, ai capitoli relativi alle attività ministeriali inerenti gli interventi di bonifica, risanamento e compensazione ambientale.».

2.32

PETERLINI, D'ALIA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I proventi derivanti dalla transazione sono versati in Tesoreria e sono direttamente assegnati dal concessionario:

a) per il 30 per cento dei proventi complessivi derivanti dalla transazione al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) per la restante parte, con diretta imputazione, ai capitoli indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini

dell'assegnazione, da parte dello stesso Ministero nella misura del 40 per cento dei proventi complessivi derivanti dalla transazione per le attività di bonifica, risanamento e compensazione ambientale da svolgersi sul territorio di competenza comunale ai Comuni territorialmente interessati e nella misura del 30 per cento dei proventi complessivi derivanti dalla transazione al funzionamento delle attività ministeriali di bonifica, risanamento e compensazione ambientale.».

2.33

DELLA SETA, MAZZUCONI, BIANCHI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I proventi derivanti dalla transazione sono versati in Tesoreria e sono direttamente assegnati dal concessionario:

a) per il 30 per cento dei proventi complessivi derivanti dalla transazione al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) per la restante parte, con diretta imputazione, ai capitoli indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'assegnazione, da parte dello stesso Ministero nella misura del 40 per cento dei proventi complessivi derivanti dalla transazione per le attività di bonifica, risanamento e compensazione ambientale da svolgersi sul territorio di competenza comunale ai Comuni territorialmente interessati e nella misura del 30 per cento dei proventi complessivi derivanti dalla transazione al funzionamento delle attività ministeriali di bonifica, risanamento e compensazione ambientale.».

2.34

MONTI, LEONI

Al comma 7, sostituire le parole: «I proventi» con le seguenti: «I soli proventi» e dopo le parole: «per le finalità» inserire le seguenti: «di bonifica, risanamento e compensazione ambientale relative al territorio interessato dall'inquinamento cui si riferisce la transazione.».

2.34 (testo 2)

MONTI, LEONI

Al comma 7, sostituire le parole: «I proventi» con le seguenti: «I soli proventi».

2.300

IL RELATORE

Al comma 7, dopo le parole: «al presente articolo» inserire le seguenti: «introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale,» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Nei casi in cui nella transazione sia previsto che la prestazione complessivamente dovuta dall'impresa o dalle imprese abbia carattere soltanto pecuniario, le modalità e le finalità di utilizzo della quota di proventi diversa da quella introitata a titolo di risarcimento del danno ambientale sono definite negli strumenti di attuazione».

2.35

RUSSO

Al comma 7, sostituire le parole: «per le finalità previamente individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «per la copertura delle spese di bonifica, risanamento e ripristino ambientale, per la compensazione ambientale e la soddisfazione del pregiudizio ambientale dell'area territoriale interessata dal danno ambientale oggetto del contratto di transazione, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

2.36

FLUTTERO

Al comma 7, dopo le parole: «per le finalità preventivamente individuate» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

2.37

FLUTTERO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Le somme corrisposte dai soggetti privati nell'ambito delle transazioni previste dal presente articolo costituiscono un onere inerente all'attività produttiva.».

2.38

FLUTTERO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Con la stipula del contratto di transazione i costi e gli oneri sostenuti dalle imprese per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza o bonifica delle acque di falda sono oggetto di conguaglio con le somme dovute dalle medesime imprese per gli oneri di bonifica delle acque di falda. Qualora l'impresa che abbia sottoscritto il contratto di transazione intenda realizzare investimenti produttivi dotati di caratteristiche ambientali migliori rispetto ai limiti posti dalla normativa settoriale vigente, nazionale e comunitaria, in sede di sottoscrizione del contratto di transazione il maggior costo dell'investimento sopportato per ottimizzare le prestazioni ambientali può essere oggetto di conguaglio con le somme dovute per danno ambientale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.».

2.0.1

FLUTTERO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di proseguire il risanamento ambientale e la messa in sicurezza di siti produttivi situati in aree fluviali a rischio di esondazione previsto dall'articolo 4-*quinquies*, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, i termini specificati all'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono resi attuativi sulla base delle norme contenute nell'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000, e

nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2001.

Il relativo fabbisogno finanziario è garantito dalle risorse rese disponibili dall'articolo 10 e dal comma 5 dell'articolo 11 della legge 16 febbraio 1995 n. 35».

59^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.

La seduta inizia alle ore 20,30.

IN SEDE REFERENTE

(1306) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), in qualità di relatore, richiama gli emendamenti all'articolo 2 precedentemente accantonati. Avverte che è stato presentato l'emendamento 2.13 (testo 2) e illustra l'emendamento 2.29 (testo 2). Ritira poi l'emendamento 2.400.

Posti separatamente ai voti, l'emendamento 2.13 (testo 2) e l'emendamento 2.29 (testo 2) sono approvati.

L'emendamento 2.14 risulta precluso.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) ritira gli emendamenti 2.18 e 2.19.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*) dà lettura del parere della 5^a Commissione sugli emendamenti in esame che la Commissione si appresta a trattare.

Il rappresentante del Governo, sottosegretario MENIA, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1, che la Commissione conviene di accantonare temporaneamente.

Il rappresentante del Governo, sottosegretario Menia, esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 4.1 (testo 2) e 4.0.1.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 4.1 (testo 2) ed approva l'emendamento 4.0.1.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), in qualità di relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3, sui subemendamenti 5.300/1 e 5/300/2, nonché sull'emendamento 5.100. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 5.4, 5.8 e 5.9 in vista della presentazione di un apposito ordine del giorno. Si rimette al Governo sugli emendamenti 5.11 e 5.12 ed esprime avviso contrario agli emendamenti 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4. Ritira l'emendamento 5.7, proponendo di accantonare i subemendamenti 5.300/1, 5/300/2 ed il relativo emendamento 5.300, nonché l'emendamento 5.41. Dichiarò inammissibile il subemendamento 5.300/3, poiché non è modificativo dell'emendamento 5.300.

Il rappresentante del Governo, sottosegretario MENIA, esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, sui subemendamenti 5.300/1 e 5/300/2, sugli emendamenti 5.100, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.11, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.41, 5.6, 5.10 (testo 2) e 5.12, se riformulato eliminando le parole: «disposizioni e», e ritira l'emendamento 5.200.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) firmatario dell'emendamento 5.12 accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

La Commissione conviene sugli accantonamenti proposti.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) ritira gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3, il cui contenuto sembrerebbe confluire nell'emendamento 5.41 del relatore, sul quale il Governo ha espresso un parere favorevole. Ritira, inoltre, gli emendamenti 5.4 e 5.9 in vista della presentazione di un ordine del giorno.

Posti ai voti è respinto l'emendamento 5.100.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 5.5 per assenza del proponente.

Posto ai voti è poi approvato l'emendamento 5.6.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) sottoscrive l'emendamento 5.8, che ritira al fine di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno.

È quindi posto ai voti l'emendamento 5.10 (testo 2) che risulta approvato.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) ricorda che l'emendamento 5.11 dà la possibilità ai Comuni di adottare un sistema tariffario che tenga opportunamente conto dell'estensione delle superfici abitative e della consistenza dei nuclei familiari attraverso l'utilizzo dell'indicatore di situazione economica equivalente.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*), pur condividendo in parte il senso dell'emendamento 5.11, fa presente che gli enti locali possono attuare politiche di sostegno alle famiglie senza incidere sulle modalità di definizione della tariffa integrata ambientale. Bisogna inoltre evitare di introdurre correttivi alle tariffe che potrebbero, in fin dei conti, pregiudicare le famiglie numerose.

Il senatore CORONELLA (*PdL*) sottolinea la necessità di evitare di incrementare la conflittualità, già presente in alcune zone del Paese, sulle questioni della tariffazione del servizio di smaltimento dei rifiuti.

La Commissione conviene di accantonare temporaneamente l'emendamento 5.11.

All'esito di distinte votazioni l'emendamento 5.12 (testo 2) risulta approvato, mentre sono respinti gli emendamenti 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), in qualità di relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5, e sull'emendamento aggiuntivo 6.0.3. Propone quindi di accantonare temporaneamente gli emendamenti 6.6 (testo 2), 6.0.1, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6 e 6.0.7. Si rimette al Governo sull'emendamento 6.0.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime il medesimo avviso del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 6, nonché parere favorevole su quelli a firma dello stesso relatore.

I presentatori dell'emendamento 6.0.1 convengono di riformulare quest'ultimo nel testo dell'emendamento 6.0.1 (testo 2).

La Commissione conviene sugli accantonamenti proposti.

L'emendamento 6.1 è dichiarato decaduto per assenza di proponente.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 6.2.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) ritira l'emendamento 6.3.

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli emendamenti 6.4 e 6.5 di identico contenuto.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), in qualità di relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 7.1 e sui subemendamenti 7.0.6/1, 7.0.6/2 e 7.0.6/3, e parere favorevole sugli emendamenti 7.0.4, a condizione che venga opportunamente riformulato, 7.0.5, 7.0.6 e 7.0.7. Propone quindi di accantonare temporaneamente gli emendamenti 7.0.1 (testo 2), 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6 con i relativi subemendamenti e 7.0.7. Ritira, in fine, gli emendamenti 7.0.2 e 7.0.3.

Il rappresentante del GOVERNO, esprime parere conforme a quello del relatore, nonché parere favorevole sugli emendamenti riferiti all'articolo 7 e su quelli aggiuntivi presentati dallo stesso relatore.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) conviene sulla proposta di riformulazione dell'emendamento 7.0.4.

La Commissione conviene sugli accantonamenti proposti.

L'emendamento 7.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3 (testo 2), 8.4, 8.5, 8.7, 8.8 (testo 2), 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.11, 8.0.12, 8.0.13, 8.0.14 e 8.0.16, e parere favorevole sugli emendamenti, 8.0.9, a condizione che venga riformulato eliminando le parole da: «, anche integrando» sino alla fine, 8.0.10 e 8.0.50. Ritira gli emendamenti 8.0.22 e 8.0.23. Propone quindi di accantonare gli emendamenti 8.2, 8.6 (testo 2), 8.8 (testo 2), 8.0.6, 8.0.7, 8.0.8, 8.0.15, 8.0.50, 8.0.21, 8.0.24, 8.0.25 e 8.0.26.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3 (testo 2), 8.4, 8.5, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.11, 8.0.12, 8.0.13, 8.0.14, 8.0.16 e parere favorevole sull'emendamento 8.0.24. Invita quindi al ritiro degli emendamenti 8.0.21, 8.0.25 e 8.0.26. Esprime parere favorevole sull'emendamento 8.0.6 a condizione che venga riformulato eliminando le parole: «e della lavorazione».

Dopo che la Commissione ha convenuto sugli accantonamenti proposti dal Presidente, il senatore CORONELLA (*PdL*) ritira l'emendamento 8.1.

L'emendamento 8.3 (testo 2) è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 8.4 e 8.5, mentre l'emendamento 8.7 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) ritira gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.4.

Il senatore CORONELLA (*PdL*) ritira gli emendamenti 8.0.2, 8.0.3 e 8.0.5.

Il senatore ORSI (*PdL*) interviene sull'emendamento 8.0.6 per sottolineare la necessità di una soluzione legislativa che risulti compatibile con i contenuti della risoluzione recentemente approvata dalla Commissione in materia di residui di estrazione e lavorazione di materiali lapidei. Riformula quindi l'emendamento 8.0.9.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) interviene sottolineando la necessità di mantenere una netta distinzione tra i residui dell'estrazione e quelli della lavorazione di pietre e marmi, che rappresentano tipologie di natura completamente diversa.

Gli emendamenti 8.0.9 (testo 2) e 8.0.10, posti separatamente ai voti, risultano approvati.

Il senatore ORSI (*PdL*) ritira gli emendamenti 8.0.11, 8.0.12, 8.0.13, 8.0.14 e 8.0.16.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1306

(al testo del decreto-legge)

Art. 2**2.13 (testo 2)**

MONTI, LEONI

Al comma 2, dopo le parole: «fare pervenire» inserire le seguenti: «ai partecipanti alla Conferenza di cui al comma 3 note di commento», sopprimere la parola: «osservazioni» e sopprimere le parole: «, senza obbligo di risposta».

2.14

RUSSO, MAZZUCONI

Al comma 2, sopprimere le parole: «, senza obbligo di risposta».

2.29 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La stipula del contratto di transazione comporta altresì la facoltà di utilizzare il terreno o singoli lotti o porzioni dello stesso, in conformità alla sua destinazione urbanistica, qualora l'utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica, alla luce del contestuale decreto direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, sia funzionale all'esercizio di un'attività di impresa e non contrasti con eventuali necessità di garanzia dell'adempimento evidenziate nello schema di contratto».

2.400

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2.-bis. All'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di dare attuazione alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, i sistemi di raccolta dei rifiuti non gestiti su base professionale possono non essere soggetti a registrazione in quanto contribuiscono alla raccolta differenziata e in considerazione della quantità, qualità e modalità di raccolta dei rifiuti medesimi. Ai fini del presente comma il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce tipologie, quantità, qualità e modalità di raccolta dei rifiuti per le quali i sistemi di raccolta dei rifiuti non gestiti su base professionale possono non essere soggetti a registrazione.».

2.18

FLUTTERO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Resta ferma la facoltà da parte del proprietario del terreno non responsabile dell'inquinamento e non tenuto ad attuare interventi di bonifica, di utilizzare il terreno o singoli lotti o porzioni dello stesso in conformità alla sua destinazione urbanistica, ove sia accertato lo stato di non contaminazione del suolo, senza la necessità di stipulare la transazione di cui al presente articolo.».

2.19

FLUTTERO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La stipula della transazione prevede altresì, ove già non intervenuta, la contestuale approvazione dei progetti di bonifica di competenza e comporta la facoltà di utilizzare il terreno o singoli lotti o porzioni dello stesso, in conformità alla sua destinazione urbanistica qualora il predetto utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica e sia funzionale all'esercizio dell'attività d'impresa.».

Art. 3**3.1**

IL RELATORE

Aggiungere il seguente comma:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) esercita le sue funzioni anche in luogo dei corrispondenti organi già operanti in seno all'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, dalla medesima data, sono soppressi».

Art. 4**4.1**

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono soppresse le seguenti parole: "di natura regolamentare,".

1-ter. In relazione all'esigenza di assicurare l'efficiente svolgimento dei compiti e la pienezza delle funzioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, anche con riferimento ai suoi compiti di valutazione ambientale strategica nell'ambito della strategia energetica nazionale, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in aspettativa, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, e le amministrazioni di rispettiva provenienza rendono indisponibile il posto liberato. In alternativa, ai componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale provenienti dalle medesime amministrazioni pubbliche può essere applicato quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai

componenti della Commissione nominati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123''».

4.1 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono soppresse le seguenti parole: ”, di natura regolamentare,”.

1-ter. In relazione all'esigenza di assicurare l'efficiente svolgimento dei compiti e la pienezza delle funzioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, anche con riferimento ai suoi compiti di valutazione ambientale strategica nell'ambito della strategia energetica nazionale, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

”1-quater. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione di comando, distacco, o fuori ruolo, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, conservando il diritto al trattamento economico in godimento. Le amministrazioni di rispettiva provenienza rendono indisponibile il posto liberato. In alternativa, ai componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale provenienti dalle medesime amministrazioni pubbliche si applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai componenti della Commissione nominati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123''».

4.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Continuità operativa della commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, si applicano anche alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

2. Ferma restando l'invarianza del compenso complessivo spettante, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 marzo 2008, a ciascun componente della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ai soli fini delle modalità di corresponsione dei compensi gli stessi sono erogati, nella misura del 50 per cento del loro importo totale, all'avvio di ciascuna istruttoria, e, nella misura del restante 50 per cento, successivamente al rilascio o al diniego di rilascio della autorizzazione ambientale integrata».

Art. 5**5.1**

MAZZUCONI, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Sopprimere l'articolo.

5.2

MAZZUCONI, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Sopprimere il comma 1.

5.3

MAZZUCONI, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto ad emanare il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro e non oltre il 30 giugno 2009. In assenza del regolamento di cui al periodo precedente i Comuni che vogliono adottare la TIA possono farlo ai sensi delle vigenti leggi».

5.300/1

DELLA SETA, MAZZUCONI

*All'emendamento 5.300, sopprimere le parole: "sopprimere la lettera b) e".***5.300/2**

DELLA SETA, MAZZUCONI

*All'emendamento 5.300, sopprimere le parole da: "e dopo il comma 1" fino alla fine.***5.300/3**

PETERLINI, D'ALIA

All'emendamento 5.300, al comma 1-bis ivi richiamato, sostituire le parole: «31 marzo 2009» con le seguenti: «31 maggio 2009», le parole: «15 marzo 2009» con le seguenti: «15 maggio 2009» e le parole: «1° aprile 2009» con le seguenti: «1° giugno 2009» e aggiungere in fine la seguente lettera: «c) per agevolare il raggiungimento sul territorio nazionale degli obiettivi di riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e per ottemperare a quanto disposto in materia di trattamento dei rifiuti dal comma 1 dell'articolo 7 del medesimo decreto, al comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento»;
- 2) dopo le parole: «apposito fondo» è inserita la seguente: «vincolato»;

3) dopo le parole: «alternative alle discariche » sono inserite le seguenti: «prioritariamente alle infrastrutture per la riduzione, la raccolta, il trattamento ed il recupero dei rifiuti previsti dai piani regionali e provinciali di gestione dei rifiuti nonché ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36».

5.300

IL GOVERNO

Al comma 1 sopprimere la lettera b) e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo ai piani regionali di gestione dei rifiuti, il regime transitorio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è prorogato sino al 31 marzo 2009. Il Presidente di una regione o di una provincia autonoma può chiedere, limitatamente alle discariche per rifiuti inerti o urbani non pericolosi, che tale termine sia ulteriormente prorogato con richiesta motivata, da presentarsi entro il termine del 15 marzo 2009, corredata da dettagliata relazione indicante modalità e tempi di adeguamento delle discariche alle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. L'adeguamento dovrà essere perentoriamente ultimato entro il 31 dicembre 2009. La proroga è disposta con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa valutazione tecnica della documentazione effettuata dallo stesso Ministero ed avrà efficacia a decorrere dal 1° aprile 2009 e fino al termine massimo del 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole «. Disposizioni in materia di adeguamento delle discariche».

5.100 (già 6.0.2 testo 2)

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009 è istituito il tributo straordinario per lo smaltimento in discarica dei rifiuti non pericolosi che non sono stati pre-trattati, individuati mediante l'analisi dell'Indice di Respirazione Dinamico superiore ad un valore di riferimento pari a 1200 mg O₂/kgSV.h individuato con metodo UNI-TS 11184:2006 e campionamento effettuato secondo quanto stabilito dall'allegato 3 del decreto 3 agosto 2005, o che sono caratterizzati da una percentuale di frazione biodegradabile nel

rifiuto residuo superiore ad una percentuale da definirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la tariffa di smaltimento delle discariche viene addizionata del tributo straordinario di cui al comma *1-bis* nella misura di 25 euro per tonnellata di rifiuto smaltito che è dovuto alla Regione dal gestore della discarica, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento di rifiuti con le caratteristiche di cui al comma *1-bis*.

1-quater. L'intero gettito derivante dall'applicazione del tributo deve essere versato dal soggetto gestore della discarica in un apposito fondo della Regione presso le quali si registra l'avvio a smaltimento dei rifiuti di cui al comma *1-bis* e l'impiego di tali risorse deve essere obbligatoriamente ed esclusivamente utilizzato a beneficio dei Comuni della Regione per promuovere e sostenere economicamente l'avvio, la diffusione e la gestione della raccolta differenziata integrata dei rifiuti biodegradabili dando priorità alla raccolta domiciliare e, laddove applicabile, al compostaggio domestico.

1-quinquies. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua le norme tecniche integrative di quelle già individuate al comma *1-bis*, con cui vengono anche definite le modalità di verifica della percentuale di frazione biodegradabile.».

5.200

IL GOVERNO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«*1-bis.* Nelle more del recepimento della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro per i rapporti con le regioni ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla revisione e all'aggiornamento del modello unico di dichiarazione ambientale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, per l'adeguamento ai principi di responsabilità della gestione dei rifiuti, di autosufficienza e di prossimità, di controllo dei rifiuti pericolosi, nonché al principio "chi inquina paga"».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole «. Disposizioni in materia di modello unico di dichiarazione ambientale».

5.4

BRUNO, MAZZUCONI, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I rifiuti derivanti dall'attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, possono essere raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani, nel rispetto delle procedure di legge e garantendo una percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 60 per cento.».

5.41

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2009, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.».

5.5

BARELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 185, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: "reflue" sono aggiunte le seguenti: "le acque di falda emunte in esecuzione di obblighi di messa in sicurezza nell'ambito di interventi di bonifica di siti sono acque reflue di provenienza industriale, non costituiscono rifiuti e sono assoggettate alla disciplina relativa alla tutela delle acque dall'inquinamento e in particolare alle disposizioni di cui alla parte terza, sezione seconda.».

5.6

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224" sono aggiunte le seguenti: "acquisisce da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e"».

5.7

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 225, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Entro il 30 novembre di ogni anno il Conai trasmette all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il Programma generale di cui al comma 1"».

5.8

VICECONTE, FLUTTERO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. I rifiuti derivanti da attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali nonché quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche e commerciali ivi situate non sono assimilabili agli urbani. I predetti rifiuti sono raccolti direttamente dai rispettivi produttori che provvedono alla consegna, previa convenzione, a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani o ad altri soggetti autorizzati"».

5.9

MAZZUCONI, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

''1-bis. I rifiuti derivanti da attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, nonché quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche e commerciali ivi situate possono essere raccolti direttamente dai rispettivi produttori che provvedono, nel rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti leggi, alla consegna, previa convenzione, a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani o ad altri soggetti autorizzati''».

5.10

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante ''Norme in materia ambientale'', le parole: ''dopo aver acquisito i'', sono sostituite dalle seguenti: ''sulla base dei''».

5.10 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: ''dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione da parte del'' sono sostituite dalle seguenti: ''sulla base dei necessari elementi di valutazione forniti dal''».

5.11

FLUTTERO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 2, dell'articolo 65 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I comuni, nella definizione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di

cui all'Allegato 1, punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per le sole utenze domestiche possono adottare il criterio *pro capite*, basato sulla divisione aritmetica tra la quota parte del costo complessivo del servizio a tali utenze attribuita ed il numero dei residenti. È altresì facoltà dell'amministrazione comunale stanziare annualmente una somma da destinare al sostegno dei cittadini in difficoltà economica, assegnabile tramite l'utilizzo dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.».

5.12

FLUTTERO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2008 sarà utilizzato, con le relative disposizioni e istruzioni, per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2010, con riferimento all'anno 2009, da parte dei soggetti interessati. Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all'anno 2008, il modello da utilizzare resta quello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2002, come rettificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2004, con le relative istruzioni.».

5.12 (testo 2)

FLUTTERO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2008 sarà utilizzato, con le relative istruzioni, per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2010, con riferimento all'anno 2009, da parte dei soggetti interessati. Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all'anno 2008, il modello da utilizzare resta quello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2002, come rettificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2004, con le relative istruzioni.».

5.0.1

MAZZUCONI, DELLA SETA, BAIO, PAOLO ROSSI, BOSONE, FONTANA

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, primo periodo, dopo le parole: "è consentita l'adesione ad un'unica forma associativa" sono aggiunte le seguenti: "avente il medesimo oggetto"».

5.0.2

MAZZUCONI, DELLA SETA, BAIO, PAOLO ROSSI, BOSONE, FONTANA

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, primo periodo, dopo le parole: "è consentita l'adesione ad un'unica forma associativa" sono aggiunte le seguenti: "per gestire il medesimo servizio"».

5.0.3

MAZZUCONI, DELLA SETA, BAIO, PAOLO ROSSI, BOSONE, FONTANA

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, primo periodo, dopo le parole: "è consentita l'adesione ad un'unica forma associativa" sono aggiunte le seguenti: "per l'esercizio delle medesime funzioni"».

5.0.4

MAZZUCONI, DELLA SETA, FONTANA

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo periodo, le parole: "1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009"».

Art. 6**6.1**

RUSSO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «31 ottobre».

6.2

MAZZUCONI, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2009».

6.3

FLUTTERO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per agevolare il raggiungimento sul territorio nazionale degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" è così modificato:

a) le parole "20 per cento" sono sostituite dalle parole "70 per cento";

b) dopo le parole "apposito fondo" è inserita la parola "vincolato";

c) dopo le parole: "alternativi alle discariche" è inserito il periodo "prioritariamente alle infrastrutture per la riduzione, la raccolta, il trattamento ed il recupero a fini energetici dei rifiuti previste dai piani regionali e provinciali di gestione dei rifiuti nonché ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36"».

«1-ter. La realizzazione degli interventi di cui alla lettera c) del comma precedente è finalizzata all'attuazione del programma regionale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.».

6.4

DELLA SETA, MAZZUCONI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per agevolare il raggiungimento sul territorio nazionale degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, al comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle parole: "70 per cento";

b) dopo le parole: "apposito fondo" è inserita la parola: "vincolato";

c) dopo le parole: "alternativi alle discariche" è inserito il periodo "prioritariamente alle infrastrutture per la riduzione, la raccolta, il trattamento ed il recupero dei rifiuti previste dai piani regionali e provinciali di gestione dei rifiuti, nonché ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36"».

1-ter. La realizzazione degli interventi di cui alla lettera c) del comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 1-bis è finalizzata all'attuazione del programma regionale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.».

6.5

PETERLINI, D'ALIA

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per agevolare il raggiungimento sul territorio nazionale degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,

n. 36, il comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" è così modificato:

a) le parole "20 per cento" sono sostituite dalle parole: "70 per cento";

b) dopo le parole: "apposito fondo" è inserita la parola: "vincolato";

c) dopo le parole: "alternativi alle discariche" è inserito il periodo: "prioritariamente alle infrastrutture per la riduzione, la raccolta, il trattamento ed il recupero dei rifiuti previste dai piani regionali e provinciali di gestione dei rifiuti nonché ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36".

1-ter. La realizzazione degli interventi di cui alla lettera c) del comma precedente è finalizzata all'attuazione del programma regionale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.».

6.6

IL RELATORE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 181-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, di prevenzione incendi e le norme in tema di protezione dell'ambiente e della salute, per il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si considerano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 88 alla *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1998, le materie, le sostanze ed i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno.».

6.6 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 181-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, di prevenzione incendi e le norme in tema di protezione dell'ambiente e della salute, per il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si considerano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, le materie, le sostanze ed i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno. I quantitativi stoccati di dette materie, sostanze e prodotti secondari non possono comunque superare la capacità annua autorizzata dell'impianto o, in mancanza della stessa, la potenzialità dell'impianto.».

6.0.1

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA, CORONELLA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. La data di entrata in vigore degli articoli 7, 10, 16 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2008, Supplemento ordinario n. 268/L, è differita al 1° gennaio 2012.

2. Le disposizioni abrogate dall'articolo 29 del decreto legislativo di cui al comma 1, nel testo vigente al 17 dicembre 2008, riacquistano efficacia con effetto dal 18 dicembre 2008 e fino al 31 dicembre 2011.».

6.0.1 (testo 2)

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA, CORONELLA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 7, 10, 16 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, è differita al 1° gennaio 2012.

2. Le disposizioni abrogate dall'articolo 29 del decreto legislativo di cui al comma 1, nel testo vigente al 17 dicembre 2008, riacquistano efficacia a far data dal 18 dicembre 2008 e fino al 31 dicembre 2011.

3. I rapporti pendenti ed i diritti sorti dalla data del 18 dicembre 2008 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono fatti salvi».

6.0.2

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Tributo straordinario per lo smaltimento in discarica dei rifiuti non pericolosi)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 184, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2009 alle seguenti condizioni:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2009 è istituito il tributo straordinario per lo smaltimento in discarica dei rifiuti non pericolosi che non sono stati pre-trattati, individuati mediante l'analisi dell'Indice di Respirazione Dinamica superiore ad un valore di riferimento pari a 1200 mg O₂/kgSV.h individuato con metodo UNI-TS 11184:2006 e campionamento effettuato secondo quanto stabilito dall'allegato 3 del decreto 3 agosto 2005, o che sono caratterizzati da una percentuale di frazione biodegradabile nel rifiuto residuo superiore ad una percentuale da definirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2009 la tariffa di smaltimento delle discariche viene addizionata del tributo straordinario di cui alla lettera a) nella misura di 25 euro per tonnellata di rifiuto smaltito che è dovuto alla

Regione dal gestore della discarica, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento di rifiuti con le caratteristiche di cui alla lettera *a*);

c) l'intero gettito derivante dall'applicazione del tributo deve essere versato dal soggetto gestore della discarica in un apposito fondo della Regione presso le quali si registra l'avvio a smaltimento dei rifiuti di cui alla lettera *a*) e l'impiego di tali risorse deve essere obbligatoriamente ed esclusivamente utilizzato a beneficio dei Comuni della Regione per promuovere e sostenere economicamente l'avvio, la diffusione e la gestione della raccolta differenziata integrata dei Rifiuti Biodegradabili dando priorità alla raccolta domiciliare e, laddove applicabile, al compostaggio domestico;

d) entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua le norme tecniche integrative di quelle già individuate alla lettera *a*), con cui vengono anche definite le modalità di verifica della percentuale di frazione biodegradabile.».

6.0.3

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Utilizzo delle materie, delle sostanze e dei prodotti secondari)

1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 181-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, di prevenzione incendi e le norme in tema di protezione dell'ambiente e della salute, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge si considerano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 88 alla *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1998, le materie, le sostanze ed i prodotti secondari stoccati presso gli impianti, autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno.».

6.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di acqua potabile)

1. Al comma 1284-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come introdotto dal comma 334 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: “a favore della potabilizzazione,” è inserita la seguente: “naturizzazione,”».

6.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Normale tollerabilità delle immissioni acustiche)

1. I limiti di normale tollerabilità dei rumori, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono stabiliti nelle disposizioni recanti la classificazione in zone dei territori comunali emanate in conformità alla legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.

2. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni acustiche sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso».

6.0.5 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Normale tollerabilità delle immissioni acustiche)

1. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso».

6.0.6

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis.

(Unità tecnica per i rifiuti)

1. L'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita l'Unità tecnica per i rifiuti, composta da sette membri, scelti tra persone, esperte in materia di gestione dei rifiuti, di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Due dei sette componenti sono designati, rispettivamente, dalla Conferenza Stato-regioni e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

2. L'Unità tecnica svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) vigila sulle gestioni dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; b) provvede alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalità di gestione dei rifiuti per migliorarne efficacia, efficienza e qualità, per promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti; c)

predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti; *d*) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio; *e*) verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei costi medesimi e delle modalità di gestione ed effettua analisi comparative tra i diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie; *f*) verifica i livelli di qualità dei servizi erogati; *g*) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; *h*) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei rispettivi servizi.

3. All'Unità tecnica per i rifiuti sono inoltre trasferite le competenze già attribuite all'Osservatorio nazionale sui rifiuti ai sensi degli articoli 221, 222, 223, 225 e 234.

4. La durata in carica dei componenti dell'Unità tecnica è di quattro anni, e il loro trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. L'Unità tecnica, per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità tecnica.

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei sette componenti dell'Unità tecnica, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dai componenti del soppresso Osservatorio nazionale sui rifiuti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. La denominazione «Unità tecnica per i rifiuti» sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione «Osservatorio nazionale sui rifiuti», ovunque presente».

6.0.7

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis.

(Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche)

1. L'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica in materia di tutela ed uso delle acque, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 e 8, lo svolgimento delle attività di cui al comma 4 è garantito dai componenti del soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. La denominazione «Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche» sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione «Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche», ovunque presente.

4. La Commissione, che opera con autonomia di giudizio e di valutazione, svolge, in particolare, le seguenti funzioni: *a)* predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e le modalità di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; *b)* verifica la corretta redazione del piano d'ambito e delle relative revisioni, esprimendo con delibera osservazioni, rilievi e prescrizioni vincolanti, a pena di inefficacia, sugli elementi tecnici ed economici e sui consequenziali adeguamenti delle clausole contrattuali e degli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori, in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti; *c)* predispone con delibera una o

più convenzioni tipo di cui all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; *d*) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni; *e*) definisce i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori; *f*) controlla le modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici; *g*) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni; *h*) predisponde periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori; *i*) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma la Commissione promuove studi e ricerche di settore; *l*) predisponde annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull'attività svolta; *m*) esprime il parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; *n*) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei rispettivi servizi; *o*) formula al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalando casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione di quest'ultima; *p*) vigila sul corretto e tempestivo adempimento dei doveri di informazione del gestore verso l'utenza; *q*) svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di: 1) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio; 2) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici; 3) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti; 4) livelli di qualità dei servizi erogati; 5) tariffe applicate; 6) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.; *r*) esercita tutte le restanti attribuzioni intestategli dalla legislazione statale.

5. Alla Commissione sono inoltre trasferite le competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del presente decreto legislativo.

6. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno alla Commissione, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, i dati e le informazioni di cui al comma 5, lett. q). In caso di inosservanza, ai finanziamenti a fondo perduto, a carico della finanza statale, eventualmente assegnati al gestore inadempiente l'ente erogatore applica una decurtazione del 5 per cento dell'importo complessivo. Resta fermo che la Commissione ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici, ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte della Commissione, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.

7. La durata in carica dei componenti della Commissione è di quattro anni, e il loro trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, né possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi. I componenti della Commissione provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in aspettativa, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento della Commissione. La Commissione, per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."».

Art. 7

7.1

Russo

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «30 giugno».

7.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Riduzione dell'utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni)

1. Ai fini della diffusione presso le pubbliche amministrazioni di comportamenti, prassi, procedure, tecniche e mezzi di gestione che riducano i consumi di carta, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre ad organizzare iniziative e strumenti di monitoraggio e verifica, realizza progetti e campagne di comunicazione anche con riferimento alla riduzione dei formati di stampa, ed uso del fronte-retro, all'utilizzo di carta con spessore ridotto o di carte generate da macero, all'utilizzo di testi in formato elettronico in alternativa alla stampa cartacea, al riutilizzo delle stampe di prova e dei vecchi documenti per funzionalità di carta per appunti.».

7.0.1 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Riduzione dell'utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni)

1. Ai fini della diffusione presso le pubbliche amministrazioni di comportamenti, prassi, procedure, tecniche e mezzi di gestione che riducano i consumi di carta, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre ad organizzare iniziative e strumenti di monitoraggio e verifica, realizza progetti e campagne di comunicazione anche con riferimento alla riduzione dei formati di stampa ed all'uso del fronte-retro, all'utilizzo di carta con spessore ridotto o di carte generate da macero, all'utilizzo di testi in formato elettronico in alternativa alla stampa cartacea, al riutilizzo delle stampe di prova e dei vecchi documenti per funzionalità di carta per appunti.

2. Il Ministero provvede all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

7.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successivamente modificato dal comma 560 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il secondo e il terzo periodo del comma 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

''Il contributo è assegnato annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), valutata la pericolosità dei rifiuti, ed è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 45 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 30 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto''.».

7.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondi per attività turistico-ambientali ed edilizia ecocompatibile)

1. Le somme di cui al comma 10 dell'articolo 12 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, possono essere impiegate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche negli anni 2009 e 2010, per progetti e iniziative di educazione ambientale, comunicazione istituzionale e valorizzazione, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie, delle aree protette e della biodiversità, ivi inclusa la promozione delle attività turistico-ambientali, nonché per interventi di manutenzione ed efficientamento degli immobili di pertinenza del Ministero.».

7.0.4

FLUTTERO, MONTI, LEONI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio)

1. Il personale svolgente mansioni impiegate assunte dal Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio anteriormente al 31 dicembre 1999 e collocato in pianta organica a far data dal 1° gennaio 2000 è inserito con efficacia retroattiva nella pianta organica approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1998 del Ministero dell'ambiente con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, con conservazione del trattamento economico e di tutti i diritti acquisiti alla medesima data del 31 dicembre 1999. Le differenze di trattamento attualmente denominate "assegno *ad personam*" vengono conservate nel loro importo riassorbibile a titolo di retribuzione individuale di anzianità.»

7.0.4 (testo 2)

FLUTTERO, MONTI, LEONI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di contenzioso e personale degli Enti parco)

1. In considerazione dei processi di razionalizzazione e riduzione degli organici di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il personale non di ruolo in servizio degli Enti parco dal 1° gennaio 1999 partecipati da regioni ed enti locali, impiegato per far fronte ai fabbisogni di tali enti, viene inquadrato esclusivamente nelle categorie previste nella dotazione organica e nei limiti delle risorse previste in bilancio. A tal fine il trattamento economico assegnato personalmente viene assorbito con i successivi miglioramenti contrattuali ed è fatto salvo esclusivamente in caso di mobilità presso gli enti partecipanti.

2. Le dotazioni organiche degli Enti parco di cui al comma 1, fermo restando l'applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono essere ridefinite in funzione delle necessità degli enti e degli organismi costi-

tuenti e partecipanti esclusivamente nei limiti delle risorse da questi previste a tal fine nei bilanci di previsione.».

7.0.5

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Progetti di promozione della sensibilità ambientale nella scuola secondaria superiore e nell'università)

1. Al fine della sensibilizzazione delle giovani generazioni in riferimento alla conservazione di un ambiente sano, nonché alla promozione delle prassi e dei comportamenti ecocompatibili, sono realizzati progetti e iniziative di interesse generale nell'ambito dei sistemi di istruzione secondaria superiore e universitaria. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono definite le relative modalità attuative, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

7.0.6/1

DELLA SETA, MAZZUCONI

All'emendamento 7.0.6, al comma 1, dopo la parola: «consumatori» aggiungere le seguenti: «e delle associazioni di tutela ambientale».

7.0.6/2

MAZZUCONI, DELLA SETA

All'emendamento 7.0.6, al comma 3, sostituire la parola: «interessate» con le seguenti: «nonche delle associazioni, degli enti no-profit e delle cooperative sociali interessate».

7.0.6/3

MAZZUCONI, DELLA SETA

All'emendamento 7.0.6, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nell'ambito dell'organizzazione della raccolta differenziata, i comuni ed i loro enti strumentali possono individuare appositi spazi, anche presso le piattaforme ecologiche autorizzate, per lo stoccaggio di beni usati e funzionanti destinati alla vendita. A tali beni non si applica il codice del Catalogo europeo dei rifiuti (CER) e per essi viene istituito un apposito registro».

7.0.6

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare conclude con le regioni, le province ed i comuni, in sede di Conferenza unificata, un accordo di programma, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, al fine di regolamentare, a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell'usato.

2. Sulla base di tale accordo, gli enti locali, a partire dal 2009, provvedono all'individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell'usato.

3. Gli accordi sono aperti alla partecipazione delle associazioni professionali ed imprenditoriali interessate.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettati gli standard minimi che tali mercati devono avere a tutela dell'ambiente e della concorrenza, ferme per il resto le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di commercio.

5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

7.0.7

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in tema di pubblicità ecologica ed ecodesign)

1. A decorrere dal 1° luglio 2009, nell'ambito dei messaggi pubblicitari le imprese produttrici di beni di consumo inseriscono elementi informativi sul destino finale degli scarti residuanti dopo l'utilizzo e sulle possibilità concrete di riciclo o riuso degli stessi o sulle modalità, ove possibile, del loro avviamento ad integrale recupero o riutilizzo.

2. In particolare, l'informazione di cui al comma precedente deve evidenziare, ove ne esista la possibilità il complesso di atti che i consumatori devono porre in essere dopo l'utilizzo per una corretta immissione del rifiuto nell'ambiente, illustrando la tecnica di raccolta differenziata prevista specificamente per lo smaltimento degli scarti del prodotto pubblicizzato ovvero le modalità ove previste, di contatto con gli operatori delle filiere di raccolta e recupero degli imballaggi e degli scarti di produzione, ed evidenziando, se del caso, che il prodotto è stato progettato per consentirne il riuso o recupero integrale nelle abitazioni e negli ambienti di vita dei consumatori.

3. In ogni caso, qualsiasi messaggio pubblicitario si deve concludere con un sintetico ma chiaro invito ad effettuare la raccolta differenziata ove non sia stato previsto in modo specifico un destino finale degli scarti residuanti dopo l'utilizzo tale da consentire il pieno recupero o riciclo dei materiali altrimenti destinati all'abbandono.

4. Le modalità di diffusione e gli aspetti contenutistici dei messaggi di cui al presente articolo sono specificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. La realizzazione di una campagna pubblicitaria in violazione della presente norma è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto del numero dei messaggi diffusi.

6. Le violazioni di cui al presente articolo sono contestate e le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, competente all'irrogazione della sanzione.».

Art. 8**8.1**

BEVILACQUA, CORONELLA

Al comma 1, dopo le parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008,» aggiungere le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2008».

8.2

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per consentire la prosecuzione degli interventi di competenza regionale, nell'ambito di un efficiente sistema di protezione civile, il Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente prorogato, a decorrere dall'anno 2009, con una dotazione di 100 milioni di euro.

5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis sono erogate con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

5-quater. All'articolo 77-ter, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

''b-bis) spese effettuate in materia di protezione civile.''

5-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, e dal comma 5-quater, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

8.3

BUGNANO, RUSSO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi agevolativi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, previsti dall'articolo 4-*quinqüies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.

5-ter. I termini per accedere ai finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, previsti dall'articolo 4-*quinqüies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e successive modificazioni, anche a favore dei soggetti che hanno cessato l'attività anteriormente alla data del 19 ottobre 2004, sono ulteriormente prorogati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie assegnate dal presente articolo.

5-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, valutato in 150 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione, in maniera lineare, per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2009, delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

8.3 (testo 2)

BUGNANO, RUSSO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi agevolativi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, previsti dall'articolo 4-*quinqüies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19

ottobre 2004, n. 257, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2009.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *5-bis*, valutato in 150 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione, in maniera lineare, per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2009, delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

8.4

SOLIANI, DELLA SETA, PIGNEDOLI, BARBOLINI, MAZZUCONI, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, ZANDA

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 23 dicembre 2008 in Emilia-Romagna, per i quali è stato dichiarato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2009, lo stato di emergenza nei territori delle province di Parma, Reggio-Emilia e Modena, al fine di mettere in sicurezza e di garantire il consolidamento degli edifici pubblici, degli edifici scolastici, degli edifici privati, del patrimonio monumentale e dei luoghi di culto, nonché di predisporre interventi di ripristino e di miglioramento sismico delle province interessate.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *5-bis*, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

8.5

PIGNEDOLI, DELLA SETA, SOLIANI, BARBOLINI, MAZZUCONI, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, ZANDA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009 a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 23 dicembre 2008 in Emilia-Romagna, per i quali è stato dichiarato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2009, lo stato di emergenza nei territori delle province di Parma, Reggio-Emilia e Modena, al fine di mettere in sicurezza e di garantire il consolidamento degli edifici pubblici, degli edifici scolastici, degli edifici privati, del pa-

trimonio monumentale e dei luoghi di culto, nonché di predisporre interventi di ripristino e di miglioramento sismico delle province interessate.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.».

8.6

IL RELATORE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 2001 si applicano anche alla componente volontaristica dell'Associazione italiana della Croce Rossa ed ai volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico impiegate in attività di protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ovvero con risorse provenienti da finanziamenti esterni.».

8.6 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Gli articoli 9 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si applicano anche alla componente volontaristica dell'Associazione italiana della Croce Rossa ed ai volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico impiegati in attività di protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ovvero con risorse provenienti da finanziamenti esterni.».

8.7

ASTORE, RUSSO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, nei territori del Molise e della provincia di Foggia, con particolare

riferimento alle esigenze ricostruttive dei comuni del cosiddetto "cratere sismico", individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al presente comma, destinando non meno del 70 per cento delle risorse stesse ai territori del suddetto cratere, mediante ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.225, in modo da garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da analoghi interventi infrastrutturali statali in materia. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2009 e in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, relativa al Fondo aree sottoutilizzate.».

8.8

TORRI, GERMONTANI, MONTI, LEONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 23 dicembre 2008, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2009, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile, per essere trasferite al commissario delegato nominato per il superamento dell'emergenza. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, ad integrazione delle somme stanziare a carico del Fondo di protezione civile, prioritariamente per il ripristino dei fabbricati dichiarati inagibili. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2009.».

8.8 (testo 2)

TORRI, GERMONTANI, MONTI, LEONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 23 dicembre 2008, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2009, è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile, per essere trasferite al commissario delegato nominato per il superamento dell'emergenza. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, ad integrazione delle somme stanziata a carico del Fondo di protezione civile, prioritariamente per il ripristino dei fabbricati dichiarati inagibili. Al relativo onere, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.».

8.0.1

FLUTTERO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.**

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con quello dell'interno, con proprio decreto, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, fissa i criteri e le modalità per la restituzione delle somme dovute per gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 dell'8 ottobre 2008, nel rispetto e in attuazione degli obblighi di raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario di cui agli articoli 149 e 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Fino all'adozione del decreto, sono sospese le procedure di ripetizione in essere, nonché i giudizi eventualmente introdotti e non ancora definiti.».

8.0.2

ESPOSITO, CORONELLA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con quello dell'interno, con proprio decreto, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, fissa i criteri e le modalità per la restituzione delle somme dovute per gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 dell'8 ottobre 2008, nel rispetto e in attuazione degli obblighi di raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario di cui agli articoli 149 e 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino all'adozione del decreto, sono sospese le procedure di ripetizione in essere, nonché i giudizi eventualmente introdotti e non ancora definiti.».

8.0.3

ESPOSITO, CORONELLA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga", nelle more della riforma della disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, la stessa è determinata ai sensi dell'articolo 161, comma 4 lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, quantificando i costi ambientali originati dagli utenti nel caso in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».

8.0.4

FLUTTERO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga", nelle more della riforma della disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, la stessa è determinata dall'Autorità d'Ambito, ai sensi dell'articolo 161, comma 4, lettera *a*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quantificando i costi ambientali originati dagli utenti nel caso in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.».

8.0.5

ESPOSITO, CORONELLA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Con riferimento agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale del 1° ottobre 2008, n. 335, l'Autorità di cui all'articolo 148 del decreto legislativo n. 152 del 2006 appronta un sistema di garanzie che assicuri agli utenti del servizio idrico integrato aventi titolo alla restituzione delle somme corrisposte per il servizio di depurazione non prestato, la ripetizione delle stesse al netto di quanto già destinato al finanziamento del piano economico finanziario approvato dall'Autorità di ambito.».

8.0.6

ORSI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Inserire all'articolo 186, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo le parole: "di gallerie" il seguente testo: "e i residui dell'estrazione e della lavorazione di pietre e marmi"».

8.0.7

ORSI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 7 inserire il seguente:

"7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne abbiano le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientali e di siti anche non degradati. Tali interventi debbono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle predette condizioni:

a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;

b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e la raccolta e regimentazione delle acque piovane;

c) un miglioramento della percezione paesaggistica;"».

8.0.8

ORSI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserire dopo il comma 7 il seguente:

"7-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo i residui provenienti dall'estrazione e dalla lavorazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo"».

8.0.9

ORSI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Accordi di programma per la gestione dei rifiuti)

1. L'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 3 è sostituito dal seguente:

3. "Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative, anche integrando o derogando alla normativa nazionale, purché sia garantito il pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria vigente".

8.0.9 (testo 2)

ORSI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Accordi di programma per la gestione dei rifiuti)

1. L'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 3 è sostituito dal seguente:

3. "Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative".

8.0.10

ORSI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 243 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, dopo le parole: "interventi di bonifica" sono aggiunte le parole: "o messa in sicurezza"».

8.0.11

ORSI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per gli interventi di messa in sicurezza di emergenza e per le attività di emungimento in fase di caratterizzazione.

"2-ter. Lo scarico ai sensi del comma 1 viene autorizzato:

a) per gli interventi di bonifica o messa in sicurezza: con l'approvazione del progetto operativo di cui all'articolo 242 comma 7;

b) per le attività in fase di caratterizzazione: con l'approvazione del piano di caratterizzazione di cui all'articolo 2 comma 3;

c) per le attività di messa in sicurezza di emergenza: implicitamente, senza necessità di esplicito atto, sulla base di comunicazione del soggetto interessato nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 242 comma 1, ferma restando la potestà della regione di motivatamente negare l'autorizzazione o di imporre specifiche prescrizioni.

"2-quater. Ai fini dell'autorizzazione allo scarico, la comunicazione o gli elaborati oggetto di approvazione dovranno contenere le seguenti informazioni: posizione dello scarico, natura e caratteristiche salienti del corpo idrico ricettore, portata massima scaricata, concentrazioni massime di contaminanti nel flusso di scarico, eventuali trattamenti eseguiti a monte dello scarico. Prima dello scarico deve essere realizzato un pozzetto o presa di prelievo, ai fini delle analisi di controllo».

8.0.12

ORSI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo l'articolo 244 è introdotto il seguente articolo:

''Art. 244-bis. – *I.* Per le aree individuate ai sensi dell'articolo 244 o, comunque, per cui sia stato avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 242 e lo stesso non si sia ancora concluso ai sensi del comma 3 oppure ai sensi del comma 5 oppure non sia pervenuto all'approvazione del progetto operativo di cui al comma 7, il rilascio di ogni titolo abilitativo edilizio è subordinato all'acquisizione del parere vincolante del soggetto titolare del procedimento di cui all'articolo 242.

2. Nel parere di cui al comma 1, il soggetto titolare del procedimento di cui al comma 242 valuta se gli interventi oggetto di istanza per il titolo edilizio sono tali da peggiorare lo stato di contaminazione del sito oppure da presumibilmente pregiudicare in maniera significativa l'attuazione del futuro intervento di bonifica o messa in sicurezza permanente. Qualora, da tale valutazione, effettuata tenendo conto dell'esigenza di non pregiudicare attività produttive nelle more dell'attuazione del procedimento ai sensi dell'articolo 242 e della bonifica, emerga una non fattibilità dell'intervento oggetto di istanza per il titolo edilizio, il soggetto titolare del procedimento di cui al comma 242 esprime motivato parere negativo. In ogni caso, il parere non può essere condizionato all'adempimento di alcuna attività connessa alla situazione di contaminazione, anche potenziale, di suolo o sotto suolo, se non autonomamente proposta dal soggetto istante per l'intervento edilizio, né può essere corredato di prescrizioni.

3. In ogni caso, per aree industriali dismesse, soggette a modifica di destinazione d'uso, non possono essere rilasciati titoli abilitativi edilizi prima della chiusura del procedimento ai sensi dei commi 3 o 5 dell'articolo 242 o prima dell'approvazione del progetto ai sensi del comma 7 dell'articolo 242.

4. In caso di esistenza di un progetto approvato ai sensi del comma 7 dell'articolo 242, i titoli abilitativi edilizi non possono essere in contrasto con i contenuti del progetto approvato. Il progetto di cui al comma 7 dell'articolo 242 può contenere la specificazione dei lavori di trasformazione dell'area che possono essere eseguiti prima o in parallelo all'intervento di bonifica o messa in sicurezza. In tal caso i titoli abilitativi edilizi, rilasciati per aree per cui vi sia un progetto approvato ai sensi dell'articolo 242 comma 7, hanno efficacia immediata limitatamente a tali interventi; per ogni altro intervento, l'efficacia dei titoli abilitativi per aree oggetto di progetto approvato ai sensi dell'articolo 242 comma 7 è subordinata alla certificazione ai sensi del comma 13 dell'articolo 242.

5. Anche in assenza dei presupposti di cui al comma 1, per aree che non siano mai state oggetto di procedimenti ai sensi dell'articolo 242 o delle previgenti normative sulla bonifica dei suoli, l'autorità preposta al rilascio dei titoli abilitativi edilizi può motivatamente richiedere al soggetto istante che siano presentati, prima del rilascio del titolo edilizio, gli esiti di una indagine che documenti la non necessità di avviare alcun procedimento ai sensi dell'articolo 242 per l'area oggetto del titolo richiesto.

6. Per aree interne alla perimetrazione dei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252, ove siano in atto attività produttive, il parere di cui al comma 1 è rilasciato dalla Regione, quando l'attività produttiva abbia meno di 15 addetti e dal Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico negli altri casi.

7. Con l'entrata in vigore della presente norma decade ogni vincolo di tipo edilizio-urbanistico esistente su aree in dipendenza dello stato di contaminazione di suolo o sottosuolo, anche quando previsto da leggi regionali o strumenti di pianificazione territoriale».

8.0.13

ORSI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme in materia di valorizzazione energetica delle biomasse agricole)

1. Al paragrafo 1 della parte II, sezione 4 dell'allegato X alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono aggiunte le seguenti lettere:

h) residui organici costituiti da escrementi avicoli e materiale di lettiera a base vegetale;

i) la frazione solida di materiale organico derivante da procedimenti di digestione anaerobica di biomasse agricole di origine vegetale e animale.

2. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in campo ambientale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 3:

''3. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera *p*), il procedimento di digestione anaerobica finalizzato alla produzione di biogas da biomasse agricole non costituisce un trattamento preventivo o trasformazione preliminare, ma integra una fase del processo di produzione''.

3. All'articolo 2-bis, comma 1 ed all'articolo 2-bis, comma 2 del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, come modificato dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 205, dopo le parole "alla combustione" sopprimere le parole "nel medesimo ciclo produttivo"».

8.0.14

ORSI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Nell'Allegato I al Titolo V della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole da "Il punto di conformità" a "per ogni altro possibile recettore nell'area stessa." sono sostituite dalle seguenti: "Il punto di conformità è il punto ove deve essere valutato il rischio associato ai diversi percorsi di esposizione attraverso le acque sotterranee, ad eccezione di quello di inalazione vapori, per il quale il punto di esposizione è alla sorgente, o nel punto più sfavorevole in relazione a tale percorso. Il punto di conformità è il punto più prossimo alla sorgente, a valle della stessa, ove vi siano usi attuali o possano esservi usi potenziali dell'acqua di falda (della falda di interesse, in caso di sistema multifalda), oppure, se più prossimo, le acque sotterranee fluiscono in acque superficiali; in assenza di validi elementi a supporto di una chiara identificazione di quanto precede, il punto di conformità è assunto sul confine di valle del sito. La distanza del punto di conformità dalla sorgente deve essere assunta pari alla distanza di tale punto dal baricentro della sorgente. Al punto di conformità il rischio dovuto alle CSR nelle acque di falda alla sorgente, oppure nei suoli alla sorgente in relazione al percorso di eluzione e diffusione in falda (da prendere in considerazione solo quando non vi sia una verifica diretta sulla qualità della falda, oppure sia dimostrato che lo stato della falda possa peggiorare per effetto delle concentrazioni di contaminanti nei suoli), deve essere non maggiori del livello di rischio accettabile"».

8.0.15

ORSI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole)

1. All'articolo 193, comma 4-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 4-*quinqües* del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, come modificato dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, dopo le parole "servizio pubblico di raccolta di rifiuti" sostituire le parole "urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione" con ", ovvero a piattaforme allestite da soggetti pubblici o privati autorizzati o delegati dai Consorzi o dai sistemi collettivi di raccolta istituiti per la gestione di determinate categorie di rifiuti, previa apposita convenzione".

2. All'ultimo periodo dell'articolo 212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 4-*quinqües* del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, come modificato dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, dopo le parole: "servizio pubblico di raccolta di rifiuti" sostituire le parole: "urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione" con le seguenti:", ovvero a piattaforme allestite da soggetti pubblici o privati autorizzati o delegati dai Consorzi o dai sistemi collettivi di raccolta istituiti per la gestione di determinate categorie di rifiuti, previa apposita convenzione."

3. All'articolo 190, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente periodo: «I produttori di rifiuti che conferiscono i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta, ovvero a piattaforme di conferimento regolarmente allestite da soggetti pubblici o privati nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta, previa apposita convenzione, possono adempiere all'obbligo di tenuta del registro di carico tramite il gestore del servizio, limitatamente alla quantità conferita, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. In tali casi, il gestore provvede ad annotare i dati previsti con cadenza mensile."».

8.0.16

ORSI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 152-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 2 comma 43-*ter* del decreto legislativo n. 4 del 2008, la parola: "dell'inquinamento" è sostituita da: "dell'inquinamento e nei limiti del valore dell'area".

2. Il comma 5 dell'articolo 152-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 2 comma 43-*ter* del decreto legislativo n. 4 del 2008, è sostituito dal seguente: "I provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 3 sono approvati ai sensi di cui al comma 6, previo svolgimento di una conferenza di servizi avente ad oggetto congiuntamente l'intervento di bonifica e l'intervento di reindustrializzazione. La conferenza di servizi è indetta dal Ministero dello sviluppo economico, che costituisce l'amministrazione procedente e valuta congiuntamente l'intervento di bonifica e quello di reindustrializzazione, tenendo conto delle interazioni reciproche. La conferenza di servizi è indetta ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed ad essa partecipano i soggetti pubblici coinvolti nell'accordo di programma di cui al comma 1, nonché gli ulteriori soggetti aventi competenza in relazione ai previsti interventi di bonifica e reindustrializzazione; alla conferenza assistono, in conformità alle previsioni della legge n. 241 del 1990, i soggetti privati proponenti le opere e gli interventi di cui al comma 1. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali, sulla base delle determinazioni a provvedere dei competenti organi, sostituisce ogni atto di pertinenza degli enti medesimi".

3. Il comma 8 dell'articolo 152-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 2 comma 43-*ter* del decreto legislativo n. 4 del 2008 è abrogato».

8.0.50

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali)

1. I commi da 4 a 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che, fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia, il quoziente derivante dall'applicazione della percentuale ivi prevista è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque».

8.0.21

IL RELATORE

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 8-bis.

(Proroga dell'operatività del Fondo regionale di protezione civile)

1. L'operatività del fondo regionale di protezione civile previsto all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata sino al 31 dicembre 2009 e il fondo medesimo è rifinanziato nella misura di 150 milioni di euro per il 2009. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per il 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica».

8.0.22

IL RELATORE

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in tema di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della pietra)

1. Al fine di dare attuazione alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e di ridurre e minimizzare il ricorso allo smaltimento in conformità alla gerarchia per la gestione dei rifiuti definita in sede europea, le terre e rocce da scavo ed i residui di lavorazione della pietra preparati per il riutilizzo sono sottoprodotti, e sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se soddisfano le seguenti condizioni: è certo che saranno ulteriormente utilizzati; possono essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; sono prodotti come parte integrante di un processo di produzione; soddisfano, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non comportano impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana».

8.0.23

IL RELATORE

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«8-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 178, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono aggiunti i seguenti commi:

”1-bis. Ai fini di cui al comma 1 la gestione dei rifiuti deve rispettare la seguente gerarchie e ordine di priorità:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, ivi incluso il recupero di energia;
- e) smaltimento.

1-ter. Nell'applicare la gerarchia di gestione dei rifiuti di cui al comma 1-bis le pubbliche amministrazioni adottano misure volte ad incoraggiare le opzioni che danno il migliore risultato ambientale complessivo. A tal fine la gerarchia della gestione dei rifiuti può essere derogata per specifici flussi di rifiuti qualora ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e gestione di detti rifiuti".

2. All'articolo 181, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

- “a) preparazione per il riutilizzo;
- b) riciclaggio;
- c) recupero di altro tipo, ivi incluso il recupero di energia.”

3. All'articolo 181, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono aggiunte in fine le seguenti parole:

“Le pubbliche amministrazioni adottano, altresì, le misure necessarie per conseguire, entro il 2020, i seguenti obiettivi:

a) aumento complessivo, pari almeno al 50 per cento, in termini di peso, della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici;

b) aumento complessivo, pari almeno al 70 per cento, della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti.

4. All'articolo 181-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le lettere a), b), c), e d) sono sostituite dalle seguenti:

“a) sono ottenuti da un'operazione di recupero di alcuni specifici rifiuti, incluso il riciclaggio;

b) sono comunemente utilizzati per scopi specifici;

c) soddisfano i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettano la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo non determina impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

d-bis) sono individuati, se necessario, anche con riferimento ai valori limite di emissione e a tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente”.

5. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

“f-bis. prevenzione: misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; oppure,

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti".

6. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 la lettera *g*) è sostituita dalla seguente:

"*g*) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento".

7. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

"*h*) recupero qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero".

8. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo la lettera *h*) sono aggiunte le seguenti:

"*h-bis*. riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

h-ter. trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

h-quater. preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

h-quinquies. riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

9. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 la lettera *p*) è sostituita dalla seguente lettera:

"*p*) sottoprodotto: sostanze od oggetti che non sono rifiuti e sono assoggettati al regime delle materie prime e dei prodotti qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) derivano da un processo di produzione, il cui scopo primario non è la produzione di tali sostanze od oggetti:

2) è certo che saranno ulteriormente utilizzati;

3) possono essere utilizzati direttamente in un successivo ciclo produttivo senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

4) sono prodotti come parte integrante di un processo di produzione;

5) soddisfano, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non comportano impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana".

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

8.0.24

IL RELATORE

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di servizio idrico integrato)

1. Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle attività di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione.

2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato possono provvedere anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1 luglio 2009, alla restituzione della quota di tariffa, riferita all'esercizio del servizio di depurazione, indebitamente percepita. Nei casi di cui al secondo periodo del comma precedente, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dall'Autorità d'ambito o dagli enti locali gestori in via diretta del servizio idrico integrato. Tale importo può essere corrisposto anche mediante compensazione parziale, per un periodo corrispondente a

quello di rateizzazione, con le somme che dovranno essere corrisposte dagli utenti a titolo di tariffa.

3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce, con proprio decreto, le informazioni minime che debbono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e la attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito, nonché al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta.

4. Nell'ambito delle informazioni fornite all'utenza debbono rientrare anche quelle inerenti il consuntivo delle spese già sostenute ed il preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma precedente.

5. Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore, al quale, nell'ipotesi di inadempienze, si applicano, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all'art. 152, commi 2 e 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».

8.0.25

IL RELATORE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in tema di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della pietra)

1. All'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

''7-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo i residui provenienti dall'estrazione e dalla lavorazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. I residui provenienti dall'estrazione e dalla lavorazione di marmi e pietre quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla Parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto».

8.0.26

IL RELATORE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Dragaggi in aree portuali)

1. Per i progetti di opere marittime in cui sono previste attività di dragaggio e contestuale destinazione dei materiali di risulta all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito portuale o costiero, o a ripascimento di arenili, ove compatibili, o al riutilizzo in altre attività produttive previste in progetto, o immessi o refluiti a mare, o allontanati in discariche compatibili a terra, il giudizio di compatibilità ambientale emesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o, per competenza, dalle regioni o dalle province, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o il pronunciamento relativo alle procedure di verifica di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, equivalgono a formale autorizzazione ad effettuare entrambe le attività di dragaggio e di contestuale destinazione del materiale secondo le previsioni di progetto.

2. L'autorizzazione si intende acquisita anche per le attività di dragaggio e di contestuale destinazione del materiale previste in progetti che abbiano già ottenuto il giudizio di compatibilità ambientale o il pronunciamento relativo alle procedure di verifica di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legislativo n. 152 del 2006, senza alcuna ulteriore autorizzazione da parte delle regioni o delle province.

3. Il trasporto dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica di cui all'articolo 5, commi 11-ter e 11-quater, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento, ovvero ad essere comunque gestiti, deve essere accompagnato da un documento contenente le informazioni di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il documento deve essere redatto e conservato con le modalità indicate nel citato articolo 193.

4. Ai fini del trasporto dei materiali di dragaggio, le caratteristiche di idoneità delle navi o dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo. Esse sono, altresì, atte a garantire l'idoneità dell'impresa utilizzata per le predette attività».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 3 febbraio 2009

29^a Seduta*Presidenza del Presidente***BOLDI***La seduta inizia alle ore 13,40.**IN SEDE REFERENTE***(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 21 gennaio 2009.

La PRESIDENTE, dopo aver dato il benvenuto alla senatrice Spadoni Urbani, entrata a far parte della Commissione, comunica di avere ritirato gli emendamenti 1.4, 10.0.3 (testo 2), 10.0.4 (testo 2), 20.0.1 e 24.1, e di avere altresì presentato un ulteriore emendamento, il 4.0.1, relativo alle risorse comunitarie per i programmi operativi della scuola.

Poiché, inoltre, nella seduta del 21 gennaio, il Governo ha trasmesso un corposo emendamento, il 16.0.2, relativo all'adeguamento comunitario di disposizioni tributarie, ritiene opportuno riaprire i termini per subemendare questa proposta, come anche quella testé presentata (4.0.1), in merito alle quali, peraltro, è stato richiesto il relativo parere alla Commissione Bilancio.

Propone, al riguardo, che questo termine venga fissato per venerdì prossimo, 6 febbraio, alle ore 12.

Conviene la Commissione.

Con riferimento all'emendamento 16.0.2 intervengono le senatrici MARINARO (PD) e FONTANA (PD) per sottolineare la necessità, stante la complessità di tale proposta modificativa, di una adeguata illustrazione, da parte del Governo, dei contenuti e delle motivazioni che sono alla base dell'emendamento stesso.

Al riguardo, la PRESIDENTE prospetta la possibilità di accantonare momentaneamente l'esame di tale emendamento e di invitare il Governo a riferire in dettaglio sullo stesso.

Informa, quindi, che la Commissione bilancio ha rettificato il parere già espresso in ordine all'emendamento 8.4, pronunciandosi, al riguardo, con una deliberazione di semplice contrarietà.

La Presidente si sofferma sull'emendamento 26.0.1, per dichiararne l'inammissibilità, esponendo le ragioni essenziali alla base di tale declaratoria e precisando che esso si riferisce ad uno specifico Protocollo mirante a consentire l'adesione di due nuove parti contraenti, la Bulgaria e la Romania (quali ultimi paesi entrati nell'Unione), all'Accordo euromediterraneo che istituisce una associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, ed il Marocco, dall'altra. (Accordo quest'ultimo, firmato il 26 febbraio 1996, già ratificato dall'Italia con legge n. 302 del 2 agosto 1999 ed entrato in vigore definitivamente il primo marzo 2000).

Al suddetto Protocollo – che, insieme al vero e proprio Accordo, rientra nella consolidata categoria degli «accordi misti», stipulati quando le competenze esterne sono condivise dall'Unione e dagli Stati membri – è stata data applicazione provvisoria mediante la Decisione del Consiglio del 15 ottobre 2007, con la quale la Comunità, a proprio nome e a nome degli Stati membri, è stata autorizzata a sottoscrivere l'atto stesso.

Tale Decisione – continua la Presidente – ha prescritto un'applicazione provvisoria del Protocollo (che, per altro, retroagiva al 1° gennaio 2007) facendo leva su un'apposita norma del Trattato CE (articolo 300, che prevede tale fattispecie, sancendo la natura vincolante di tali accordi per la Comunità e gli Stati membri), nonché in osservanza di un istituto «classico» del diritto internazionale – l'applicazione provvisoria di un Trattato che prelude all'ulteriore ed irrinunciabile procedimento di ratifica ed esecuzione nazionale – disciplinato dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969, che, al suo articolo 25, prevede la possibilità che un accordo internazionale venga applicato a titolo provvisorio «in attesa della sua effettiva entrata in vigore», «quando il Trattato stesso così dispone» ovvero «quando gli Stati che hanno partecipato ai negoziati avevano in qualche altro modo così convenuto».

La Corte di giustizia di Lussemburgo si è pronunciata in merito alla natura giuridica di questo tipo di accordi in due sentenze, del 1987 e del 1990, precisando che le disposizioni in essi contenute fanno parte integrante dell'ordinamento giuridico comunitario.

In particolare dette disposizioni vanno considerate come direttamente efficaci negli ordinamenti nazionali quando – tenuto conto della lettera e dell'oggetto dell'accordo stesso – implicano, non una mera portata «programmatica», bensì «un obbligo chiaro e preciso, non subordinato, per l'adeguamento o per l'efficacia, all'adozione di un altro atto.».

Da un esame del merito del Protocollo in discussione, si desume un insieme di norme che – proponendosi di modificare l'Accordo euromediterraneo con il Marocco per consentire l'adesione dei due Stati membri –

prescrivono statuizioni sufficientemente chiare e precise, tali da non rendere necessaria l'adozione di ulteriori provvedimenti nazionali (eventualmente di carattere amministrativo) per la loro esecuzione.

In ragione di ciò, le suddette disposizioni del Protocollo devono ritenersi, a tutti gli effetti, già parte integrante dell'ordinamento italiano nel senso sopra specificato, ossia della loro applicazione provvisoria, prodromica all'effettiva entrata in vigore del Protocollo stesso che dovrà avvenire secondo le consuete procedure di ratifica (tale profilo è peraltro corroborato indirettamente dal parere pervenuto dalla 1^a Commissione, che osserva come l'attuazione del Protocollo non possa prescindere da un autonomo procedimento di ratifica.).

La loro applicazione provvisoria, ma comunque pienamente cogente, in virtù della citata Decisione del 15 ottobre 2007, nel sistema giuridico nazionale, non sembra richiedere l'attivazione dell'articolo 9, comma 1, lettera e), della legge n. 11 del 2005 (cosiddetta «legge Buttiglione»), che, fra l'altro, fino a questo momento, non risulta sia stato precedentemente utilizzato, che dispone come la legge comunitaria annuale possa, al fine di assicurare il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario, contenere «disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai Trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea».

Non sarebbe necessario, infatti, avvalersi di tale previsione normativa – predisposta molto probabilmente anche per assicurare una esecuzione «amministrativa» e dettagliata degli accordi misti – proprio perché il Protocollo in parola non contiene norme che hanno bisogno di una ulteriore attuazione in grado di permettere l'effettiva applicazione provvisoria dello stesso.

Per le argomentazioni fin qui esposte, quindi, l'emendamento in titolo deve essere considerato inammissibile ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento del Senato, in quanto «privo di ogni reale portata modificativa»: la legislazione italiana, infatti, si è già conformata a quella comunitaria, grazie alla Decisione del 2007, che, come già affermato, ha provveduto esaustivamente ad assicurare l'applicazione, ancorché provvisoria, del Protocollo in Italia.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) prende atto della decisione presidenziale testé enunciata, compiacendosi, al contempo, di come essa attesti l'ammissibilità, in via di principio, di una applicazione provvisoria di un trattato stipulato nell'ambito dell'Unione europea, prima ancora che lo stesso venga ratificato dai vari Stati membri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla prossima seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (COM (2008) 818 def.) (n. 26)

(Parere alla 12^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 21 gennaio 2009.

Dopo che la presidente BOLDI ha dichiarato conclusa la discussione generale sull'Atto comunitario n. 26, il relatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) dà lettura di uno schema di parere sostanzialmente favorevole con alcune osservazioni riguardanti specifici punti della proposta di direttiva.

Il senatore PITTONI (*LNP*) esprime dubbi sull'indicazione, di cui alla lettera *c*), paragrafo 2, della bozza di parere, che considera praticamente inesistente in Italia e in Europa il fenomeno del traffico di organi.

A suo parere, le più recenti e drammatiche informazioni sulla tratta dei bambini organizzata da bande criminali sul continente europeo, devono indurre a riflettere sulla circostanza per cui, purtroppo, tale commercio ignobile viene perpetrato anche nelle aree più sviluppate del pianeta.

Il senatore SANTINI (*PdL*) esprime piena soddisfazione per il lavoro svolto dal relatore, il quale ha dato conto dei profili di grande equilibrio della proposta comunitaria in esame.

In effetti, occorre ammettere che l'Unione europea sta cercando, anche nel settore del trapianto degli organi, di attuare il principio della libera circolazione, come già avvenuto, ad esempio, per i lavoratori e per i capitali.

Ritiene che, per quanto riguarda lo scambio intracomunitario di organi, abbia piena ragion d'essere l'applicazione del criterio di sussidiarietà, ovvero il riconoscimento che l'Europa ha diritto di intervenire, anche se con le dovute cautele, nelle legislazioni nazionali che disciplinano tale delicata materia.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), dopo essersi complimentato con il relatore per il testo predisposto, fa notare, con riferimento ai rilievi mossi dal senatore Pittoni, che il pernicioso fenomeno della tratta dei bambini va distinto dal problema della donazione degli organi, che, almeno in Italia, è disciplinata da regole e da pratiche molto stringenti e di alto livello.

La senatrice MARINARO (*PD*) si riconosce completamente nell'articolazione del parere sottoposto dal relatore e ritiene opportuno mantenere invariata la parte relativa all'allarmismo suscitato dal traffico illegale di organi.

Segue una breve replica del senatore PITTONI (*LNP*) e, quindi, un intervento della PRESIDENTE la quale propone una riformulazione dell'inciso in argomento, che viene accolta anche dal relatore.

Non essendovi ulteriori interventi, la PRESIDENTE, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere presentata dal relatore, come modificata in seguito alla discussione, che viene accolta all'unanimità dalla Commissione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE SULLA PARTECIPAZIONE DEL VICE PRESIDENTE SANTINI ALL'INCONTRO TRA PARLAMENTO EUROPEO E PARLAMENTI NAZIONALI TENUTOSI A BRUXELLES IL 19 E 20 GENNAIO 2009 SU «PROGRESSI NELLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA»

La PRESIDENTE informa che il 19 e 20 gennaio 2009 si è tenuto a Bruxelles un incontro organizzato dalla Commissione LIBE del Parlamento europeo, in collaborazione con l'attuale Presidenza ceca dell'Unione europea, e con il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali, sui progressi realizzati nello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa negli ultimi anni.

Per il Parlamento italiano hanno partecipato il vice presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, senatore Giacomo Santini, e il deputato Maurizio Turco, membro della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati.

Nella prima sessione si è svolto un dibattito orientativo sul futuro programma pluriennale relativo allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in cui è stata effettuata una ricognizione dei risultati raggiunti con i programmi di Tampere, dell'ottobre 1999, e del programma dell'Aja, del novembre 2004. Al riguardo, molto è stato fatto e molto potrà essere effettuato con il prossimo programma quinquennale, valevole per il periodo 2010-2014 e già denominato Programma di Stoccolma, e soprattutto, come rilevato dal Commissario Barrot, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ricco di disposizioni che rafforzano il controllo democratico su tali materie.

Alcuni problemi sollevati con gli interventi hanno riguardato la necessità di una maggiore cooperazione tra le forze di Polizia, di un rafforzamento della circolazione delle decisioni giudiziarie e di una auspicabile armonizzazione delle garanzie nei procedimenti giudiziari.

Nel dibattito è intervenuto il deputato Turco, che ha evidenziato come, dopo l'11 settembre, in Europa ci sia stata una maggiore attenzione sulla sicurezza, piuttosto che sulla libertà e giustizia e che quindi occorra, da un lato, un'applicazione incisiva da parte della Commissione europea degli articoli 6 e 7 del Trattato sull'Unione europea e, dall'altro, un controllo parlamentare stringente sulle attività di Europol e Eurojust, a tutt'oggi ancora assente.

Nella seconda sessione è stato trattato il tema della cittadinanza europea e della libertà di circolazione dei cittadini europei e dei loro fami-

liari. Una particolare attenzione è stata prestata alla direttiva 2004/38/CE, che ha fuso in un unico strumento il complesso corpus legislativo e la giurisprudenza della Corte di giustizia sul diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea. È emerso, soprattutto alla luce della relazione della Commissione europea del 10 dicembre 2008, come la direttiva stessa non sia stata correttamente recepita dai singoli Stati membri.

Il senatore Santini, nel ricordare il suo ruolo di relatore del Parlamento europeo sull'atto che poi è divenuto la direttiva 2004/38/CE, ha evidenziato la ratio della stessa, e cioè quella di raccogliere le vecchie normative stratificatesi nel tempo e di fornire maggiori garanzie ai cittadini, comunitari e dei paesi terzi, per la libera circolazione. Dalla lettura del documento della Commissione europea, risulta chiaro come la direttiva sia stata recepita non correttamente in molti Stati membri. Emergono, però, anche elementi di soddisfazione, come ad esempio per quanto riguarda gli aspetti volti a coniugare il diritto all'accoglienza con la tutela dell'ordine pubblico in tutti gli Stati. Lo stesso senatore Santini ha auspicato, infine, che una maggiore apertura da parte degli Stati membri, e soprattutto un loro maggiore altruismo, possa consentire un'applicazione più puntuale della direttiva.

Il deputato Turco ha osservato come la direttiva 2004/38/CE sia oggetto di numerose violazioni da parte degli Stati membri e come la Commissione europea sia inerte nel procedere contro di essi con procedure di infrazione, a differenza di quanto avviene invece per le violazioni concernenti il mercato interno. Ha sollecitato, quindi, la Commissione a vigilare sul rispetto dei Trattati, anche in materia di tutela dei diritti fondamentali.

Nella terza sessione si è discusso della proposta di revisione del Regolamento (CE) n. 1049/2001 sull'accesso del pubblico ai documenti delle Istituzioni comunitarie. Il relatore del Parlamento europeo, Michael Cashman, ha illustrato la sua relazione, che sarà discussa e votata entro marzo. Si è soffermato, in particolare, sui documenti classificati, oggetto di una specifica proposta di modifica, sulle differenze tra l'accesso agli atti legislativi e agli atti amministrativi e sulla responsabilità dei funzionari per la registrazione dei documenti. Si tratta di modifiche ambiziose che si rendono necessarie per assicurare maggiore democraticità e trasparenza nell'attività legislativa. È seguito l'intervento del vice Primo Ministro della Repubblica ceca, che ha illustrato alcuni aspetti tecnici della proposta, e quello della Commissaria Wallström, che nel sottolineare come il Regolamento n. 1049 abbia portato ad una maggiore trasparenza, ha tuttavia evidenziato alcuni punti critici della regolamentazione, quali la definizione di cosa è un documento, l'accesso ai dati personali, il diniego da parte degli Stati membri ai documenti da loro prodotti e la limitazione temporale del diritto di accesso.

Il senatore Santini, nel richiamare l'articolo 42 della Carta di Nizza e il ruolo del parlamentare quale mediatore tra le Istituzioni e le esigenze dei cittadini, ha sottolineato il forte bisogno di trasparenza, sia per quanto riguarda l'attività legislativa che amministrativa. L'accesso a tali atti deve essere consentito con pienezza ai parlamentari europei e nazionali, in

quanto essi hanno avuto un mandato chiaro dai cittadini al fine di esercitare anche un ruolo di controllo democratico sulle attività delle Istituzioni. A tale riguardo, potrebbero ipotizzarsi soluzioni differenziate per i diversi tipi di documenti, contemperando le esigenze di riservatezza, che taluni di questi richiedono, con il doveroso esercizio parlamentare del controllo democratico.

Il deputato Turco ha rimarcato come il Parlamento europeo non sia messo in grado di esercitare pienamente un adeguato controllo democratico a causa dell'insufficienza di informazioni sull'attività legislativa del Consiglio, soprattutto in riferimento alle posizioni delle varie delegazioni nazionali, non sempre disponibili in via ufficiale.

Anche il deputato europeo Cappato ha insistito sulla necessità di una maggiore trasparenza per tutto quanto concerne l'attività legislativa dell'Unione.

Nella quarta sessione si è discusso dell'accesso ai documenti delle autorità pubbliche con riferimento alle esperienze dei Governi e dei Parlamenti degli Stati membri. In generale, è emerso che l'incremento della trasparenza nel processo decisionale europeo può contribuire a superare le preoccupazioni sulla legittimità e migliorare così l'immagine dell'Unione europea. Si sono illustrate le pratiche seguite da alcuni Stati membri sulla gestione delle informazioni da parte delle autorità.

Il senatore Santini ha evidenziato come il tema della trasparenza sia strettamente connesso con quello della partecipazione dei cittadini all'attività legislativa, ma anche, e ciò vale in Italia soprattutto dopo la legge n. 241 del 1990, con quello della partecipazione dei cittadini stessi all'attività amministrativa. Ha ricordato come il Parlamento italiano sia all'avanguardia per tutto quanto riguarda la pubblicità dei lavori parlamentari, assicurati in tempo reale tramite Internet e le reti satellitari.

Il deputato Turco ha ricordato gli esiti della sentenza della Corte di giustizia, del 1° luglio 2008, che lo ha visto ricorrente e vincitore in merito all'accesso ai pareri giuridici del Consiglio in sede legislativa, sottolineando come tale sentenza non sia stata ancora pienamente attuata. Ha insistito anche sulla necessità, affinché sia garantita una reale democrazia del processo decisionale europeo, che siano rese pubbliche le posizioni delle delegazioni nazionali in seno al Consiglio.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI 4 FEBBRAIO 2009

La PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, prevista per domani, 4 febbraio 2009, alle ore 8,30, è sconvocata.

La seduta termina alle ore 14,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 26

La Commissione, esaminato l'atto comunitario in titolo,

considerato che la proposta di direttiva in oggetto si inserisce in un contesto caratterizzato da un forte divario tra domanda e offerta, nel quale la scarsità di organi disponibili conduce sovente al proliferare del traffico illecito, e interviene a ridurre tale rischio mediante l'istituzione di autorità competenti e centri per i trapianti e la fissazione di condizioni per il recepimento di organi e per la tracciabilità degli stessi;

considerato altresì che la proposta intende coniugare in modo armonico ed equilibrato la necessità di reperire organi in tempi rapidi e di garantire al contempo standard elevati di sicurezza e qualità, in linea con le indicazioni emerse dalla Conferenza di Venezia sulla sicurezza e la qualità della donazione e del trapianto di organi nell'Unione europea, tenutasi il 17-18 settembre 2003, e dalle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 2007 sui parametri di sicurezza degli organi da trapiantare;

considerato che, nel Documento di lavoro allegato alla proposta di direttiva, la Commissione ha sottolineato come, a suo avviso, l'articolo 152 del Trattato CE, posto a base giuridica del progetto di direttiva, consente di arguire che una misura dell'Unione europea nel campo dei trapianti e delle donazioni di organi è conciliabile con il principio di sussidiarietà in quanto la Comunità ha l'evidente possibilità e l'obbligo di attuare misure vincolanti che stabiliscano parametri elevati di qualità e sicurezza;

considerato infine che, come evidenziato dal citato Documento di lavoro, la Commissione europea ha optato, al fine di raggiungere un alto livello di protezione della salute umana nel campo degli organi destinati ai trapianti e rispettare al contempo il principio di proporzionalità, per uno specifico piano d'azione cui affiancare una direttiva «flessibile», consistente in disposizioni quadro che stabiliscano l'adozione di una legislazione nazionale per trattare gli aspetti cruciali della donazione del trapianto degli organi, senza prescrivere misure dettagliate;

formula le seguenti osservazioni:

a) per quanto attiene il rispetto del principio di sussidiarietà,

1. riconosce che la proposta di direttiva interviene, come previsto dall'articolo 152 del Trattato sulle Comunità europee, al fine di garantire, attraverso l'adozione di misure vincolanti, parametri elevati di qualità e sicurezza per l'utilizzo degli organi destinati ai trapianti, in linea con

quanto già realizzato, in materia di sangue ed emoprodotti e di tessuti e cellule umane, con le precedenti direttive 2002/98/CE e 2004/33/CE, e attraverso una procedura di armonizzazione indispensabile per regolare con efficacia la circolazione di organi a livello transfrontaliero;

2. ritiene tuttavia che la proposta di direttiva presenti talune carenze tanto nell'individuazione della base giuridica quanto nella motivazione di sussidiarietà, e che sarebbe pertanto auspicabile una sua riformulazione. Più nel dettaglio, la proposta di direttiva dovrebbe, in analogia con quanto già previsto dalle citate direttive 2002/98 e 2004/33, prevedere al suo interno un richiamo al disposto dall'art. 152, paragrafo 4, lettera a) del Trattato sulle Comunità europee, con particolare riferimento alla possibilità per gli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose a tutela della salute e della sicurezza, nonché al paragrafo 5 dello stesso art. 152, laddove si prevede che «le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e di sangue»;

b) per quanto attiene il rispetto del principio di proporzionalità,

ritiene apprezzabile, vista l'estrema delicatezza della materia trattata, la decisione della Commissione europea di affiancare allo strumento del Piano d'azione una direttiva di tipo «flessibile» e non prescrittivo, anziché una direttiva «rigorosa» che contenga, come nel caso della direttiva 94/33 relativa ai tessuti e alle cellule, una regolamentazione dettagliata dei sistemi di qualità e di sicurezza da adottare negli Stati membri. Auspica pertanto che il testo finale della direttiva risponda in pieno a tali criteri di flessibilità, limitandosi a dettare disposizioni quadro e senza cadere in «eccessi di dettaglio», con particolare riferimento all'art. 4, relativo ai «Programmi nazionali di qualità» che gli Stati membri saranno chiamati ad adottare;

c) per quanto attiene il merito della proposta,

1. ricorda come l'Italia rappresenti un vero e proprio modello per quanto concerne gli standard di sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti. Ciò rende tanto più necessario introdurre nel testo della direttiva un richiamo al già citato disposto dell'art. 152, paragrafo 4, lettera a) del Trattato, che consenta al nostro paese di mantenere il proprio impianto normativo, ove più rigoroso rispetto agli standard previsti dalla direttiva;

2. sottolinea come la «cattiva pubblicità» relativa al drammatico fenomeno del traffico di organi generi un dannoso allarmismo che si traduce di fatto in un forte ostacolo psicologico alla donazione stessa. Questa valutazione suggerisce l'uso di toni più pacati e prudenti rispetto a quelli riportati al punto 5 della Relazione introduttiva della Proposta di Direttiva e rende necessaria e opportuna una integrazione al testo della direttiva, e in particolar modo ai *consideranda*, nel senso di precisare con la massima chiarezza che la donazione si svolge tra viventi e che detta donazione avviene, nella maggioranza dei casi, tra consanguinei o collaterali stretti, per i quali, ovviamente, non esiste alcun vincolo di anonimato;

3. sollecita una riflessione sull'opportunità di introdurre, a livello nazionale o europeo, delle misure che istituiscano una sorta di protezione sociale per i donatori di organi, ai quali andrebbero garantiti opportuni benefici previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

4. ritiene che, in tema di formazione del personale preposto alla gestione del trapianto di organi, l'attuale approccio, fondato sulla sola attività formativa specifica, andrebbe integrato attraverso un sistema di accertamento e di certificazione che garantisca che il sistema formativo abbia effettivamente prodotto un reale ampliamento del patrimonio dei saperi e delle competenze;

5. considera altamente auspicabile la costituzione di un «osservatorio europeo» che, anche a fronte dei frequenti flussi migratori di cittadini di paesi terzi, possa assicurare gli opportuni controlli sanitari in tema di circolazione e trapianto degli organi e la conseguente tempestiva comunicazione agli Stati membri della presenza in donatori cadaveri e viventi di agenti patogeni poco frequenti o rari in Europa;

6. ritiene infine che, nella fase di iter della proposta di direttiva, sarebbe opportuno svolgere una riflessione sugli standard attinenti all'età sia del donatore che del recettore degli organi, in modo che essi siano correttamente rapportati alle sensibili trasformazioni avvenute negli ultimi anni in termini di salute e aspettativa media di vita.

**NUOVO EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1078**

Art. 4

4.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Misure relative all'attuazione della Programmazione cofinanziata
dall'Unione europea per il periodo 2007-2013)*

1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative ai programmi operativi per la scuola 2007/2013 – Obiettivo Convergenza – il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il biennio 2007-2008. Per le annualità successive, il fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del programma.

2. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 3 febbraio 2009

IN SEDE CONSULTIVA

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 13,35.

Variazione nella composizione della Commissione

Davide CAPARINI, *presidente*, comunica che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali il senatore Alfonso Mascitelli, in sostituzione del senatore Giuseppe Astore.

(S. 1239 Casson) Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado

(Parere alla 9ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Mario PEPE (*PD*), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, che si propone di definire il regime giuridico, di appartenenza al demanio marittimo, delle valli da pesca della laguna di Venezia, attraverso l'interpretazione autentica di alcuni articoli della legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado, dell'articolo 28 del codice della navigazione e dell'articolo 822 del codice civile. Rileva che l'articolo 1 conferma che la laguna di Venezia è costituita dal bacino demaniale marittimo, soggetto ad utilizzo da parte dei privati solo dietro concessione; la norma rende esplicita l'appartenenza delle valli da pesca alla laguna di Venezia; definisce per valli da pesca tutte le aree e i bacini lagunari con specchi d'acqua salmastra, siti nella laguna di Venezia, ancorché chiusi e utilizzati a qualsiasi titolo da chiunque e sancisce che la disposizione in oggetto è interpreta-

zione autentica della definizione di laguna che si legge nell'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366, nonché dell'articolo 28 del codice della navigazione. Evidenzia che l'articolo 2 precisa l'ambito ove si rende possibile l'espropriazione di aree ai fini della libera espansione della marea: non le valli da pesca, che sono aree demaniali, bensì i terreni interni o esterni alla laguna di proprietà privata. Sottolinea che l'articolo 3 precisa che, in conformità ai principi dell'ordinamento, i privati sono «utenti» e mai proprietari di beni demaniali, che possono utilizzare in base al titolo concessorio dell'amministrazione competente, purché non vi sia contrasto con i principi di integrità ed unitarietà della laguna di Venezia e del preminente interesse nazionale alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, ai sensi della legge 16 aprile n. 1973, n. 171. fa notare che l'articolo 4 consente la chiusura del contenzioso con lo Stato nei confronti degli occupanti delle valli da pesca, che potranno ottenere concessione trentennale di utilizzo della valle da pesca, alla condizione che essa sia utilizzata per attività produttiva, mentre l'articolo 5 estende la normativa alla laguna di Marano-Grado, come dispone la legge n. 366 del 1963.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(S. 406 Mongiello) Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista

(Parere alla 11ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Ivano MIGLIOLI (*PD*), *relatore*, riferisce sui contenuti del provvedimento in titolo, teso a modificare la legge 29 marzo 1985, n. 113, recante la disciplina del collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti. Osserva che l'esigenza di aggiornare la disciplina dettata dalla legge in oggetto, specificamente dedicata ai non vedenti, è motivata da fattori di ordine legislativo e sociale, quali la recente classificazione e quantificazione delle minorazioni visive, delineata dalla legge 3 aprile 2001, n. 138, e le nuove figure professionali di operatori della comunicazione configuratesi con l'evoluzione tecnologica, nonché il nuovo contesto legislativo in tema di collocamento al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Nel dettaglio, precisa che l'articolo 1 prevede la riforma dell'albo professionale degli operatori telefonici non vedenti, con specifiche articolazioni a livello regionale che rispettino le competenze delle regioni in tema di formazione professionale; l'articolo 2 prevede e regola corsi di aggiornamento e di formazione delle figure professionali, in cui le associazioni di categoria possono far valere le loro com-

petenze specifiche; l'articolo 3 apporta modifiche alla disciplina sugli obblighi dei datori di lavoro. Evidenzia che il raccordo con la disciplina generale del collocamento obbligatorio è definito dall'articolo 4 in tema di computo della quota di riserva, dall'articolo 5 in tema di comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e dall'articolo 6 sulle modalità per il collocamento. Sostiene che l'articolo 7 modifica estende l'ambito applicativo della disciplina a tutti i minorati della vista, non solo quindi ai non vedenti. Si sofferma quindi sull'articolo 8, che impone a carico delle regioni le trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d'impiego dei minorati della vista, sull'articolo 9, che reca norme sul trattamento retributivo e previdenziale, nonché sull'articolo 10, che prevede sanzioni e obbligo di certificazione in capo ai datori di lavoro pubblici e privati.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(Nuovo testo C. 1889 Cirielli ed abb.) Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni

(Parere alla VII Commissione della Camera)(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Alberto FILIPPI (*LNP*), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, che prevede la realizzazione di un progetto per la valorizzazione culturale, ambientale, turistica e architettonica dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni, in occasione della ricorrenza del millenario. Obiettivi del progetto, rileva, sono il recupero e restauro architettonico dell'Abbazia; il restauro di tratti dell'antico tracciato viario; la creazione di nuove strutture ricettive e turistiche, con priorità per gli interventi di recupero di edifici esistenti di interesse storico-architettonico. Aggiunge che ulteriori obiettivi sono la definizione e l'ampliamento della zona pedonale entro la quale è ubicata l'Abbazia; lo studio della funzione di riproduzione e di circolazione della cultura che ha avuto la Congregazione cavense, nonché dell'attività culturale da essa prodotta; l'organizzazione di eventi culturali, scientifici e mediatici per la celebrazione del millenario dell'Abbazia. Per la realizzazione del progetto, sottolinea, l'articolo 3 prevede la costituzione di un fondo speciale nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, gestito, ai sensi dell'articolo 4, da un comitato nazionale nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composto da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché della provincia di Salerno, della regione e del comune di Cava dei Tirreni, oltre che da esperti. Os-

serva che la disciplina in esame va ricondotta alla materia dei «beni culturali»; fa notare che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione annovera la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, include la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente. Richiama quindi l'orientamento della Corte costituzionale, che prescrive l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali, stabilendo che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione. Ricorda che nelle materie in questione la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*), ritiene che su tali iniziative sia da considerarsi più adeguato e conforme ai principi ispiratori della riforma federalista un intervento delle autonomie territoriali interessate rispetto all'intervento statale.

Davide Caparini, *presidente*, nel concordare con il senatore Vaccari, reputa eccessivo il ricorso allo strumento della legislazione statale per predisporre misure di tutela e valorizzazione di tale tipologia.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) ravvisa l'opportunità di rappresentare, in premessa alla proposta di parere sul testo in esame, l'esigenza che si proceda, sull'intero territorio nazionale, ad una verifica dei casi in cui si rendono necessarie analoghe iniziative di tutela dei beni culturali.

Il senatore Alberto FILIPPI (*LNP*), *relatore*, nel concordare con gli interventi svolti, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(Nuovo testo C. 867 Vannucci) Istituzione del premio annuale «Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte»

(Parere alla VII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Alberto FILIPPI (*LNP*), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, che intende assumere sotto l'egida del Ministero per i beni e le attività culturali il «Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte», iniziativa istituita dalla comunità montana del Montefeltro e dal comune di

Sassocorvaro (provincia di Pesaro e Urbino) per ricordare la figura di Pasquale Rotondi, soprintendente delle Marche, il quale durante la seconda guerra mondiale ha coordinato le operazioni del salvataggio di quasi diecimila opere d'arte italiana che furono custodite nella Rocca ubaldinesca di Sassocorvaro per sottrarle ai pericoli della guerra. Le ragioni per un'assunzione a livello nazionale del Premio, giunto alla XII edizione, fa notare, sono dovute al fatto che i predetti enti locali non sono più in grado di far fronte da soli alla gestione del Premio. Osserva che l'articolo 1 prevede, a decorrere dal 2009, l'istituzione del premio annuale mediante il quale s'intendono segnalare le figure che si sono contraddistinte nell'attività di salvataggio di opere d'arte a livello internazionale, europeo e nazionale; l'ente responsabile dell'organizzazione dell'evento è il comune di Sassocorvaro, che agisce di concerto con i comuni di Carpegna e di Urbino e con la comunità montana del Montefeltro, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. Riferisce che l'articolo 2 specifica la composizione della giuria e l'articolo 3 prevede un contributo annuo di 160.000 euro. Fa presente che la disciplina recata dal provvedimento può essere ricondotta alla materia dei «beni culturali»; in tale ambito, l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione annovera la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, include la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) ritiene opportuno che gli enti locali interessati contribuiscano alla copertura degli oneri recati dal provvedimento.

Il senatore Alberto FILIPPI (*LNP*), *relatore*, formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(C. 2031 Governo) Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI della Camera) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Alberto FILIPPI (*LNP*), *relatore*, riferisce sui contenuti del provvedimento in esame, finalizzato ad ottimizzare la produttività del lavoro pubblico. In ordine ai profili di competenza della Commissione, se-

gnala che l'articolo 1 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a riformare, anche mediante modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Evidenzia che tra gli obiettivi perseguiti rileva l'introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale, conformemente al principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici: tali strumenti devono garantire, attraverso specifiche condizioni contenute nei bandi di concorso, il riferimento al luogo di residenza dei concorrenti nel caso in cui tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Osserva che i richiamati decreti legislativi di attuazione devono essere adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata per quanto attiene l'attuazione delle disposizioni concernenti: gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge; i principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche; i principi e criteri finalizzati a favorire il merito e la premialità; i principi e criteri in materia di dirigenza pubblica; le restanti disposizioni di attuazione sono invece sottoposte al solo parere della medesima Conferenza. Fa notare che il comma 4 dispone l'obbligo, per i decreti legislativi di attuazione, di individuare le disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e quelle contenenti principi generali dell'ordinamento giuridico, ai quali si adeguano le Regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza. Osserva che l'articolo 2 detta i principi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa, nonché per l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche; prevede in particolare la riforma dell'ARAN, con particolare riguardo alle competenze, alla struttura ed agli organi della medesima Agenzia, anche mediante il potenziamento del potere di rappresentanza delle Regioni e degli enti locali. Sottolinea che l'articolo 9 introduce alcune disposizioni relative all'organizzazione e al funzionamento della Corte dei conti; in particolare il comma 2 introduce una nuova forma di controllo, dando la facoltà alla Corte dei conti di effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Precisa che tale facoltà è estesa anche alle sezioni regionali della Corte medesima, per quanto riguarda le gestioni delle regioni e degli enti locali. Sottolinea che per le amministrazioni regionali e locali la funzione di controllo spetta alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; l'oggetto del controllo e le procedure sono analoghe con la differenza che le funzioni del ministro competente si intendono attribuite ai «rispettivi organi di governo» e le comunicazioni non sono rese al Parlamento, bensì alle rispettive assemblee elettive, consigli regionali, provinciali e comunali.

Davide CAPARINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,10.

ALLEGATO 1

(S. 1239 Casson) Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

considerata l'urgenza, la necessità e l'efficacia del disegno di legge in esame ai fini della definizione del bacino demaniale marittimo della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado;

ravvisata l'opportunità di chiarire i profili critici e superare le vertenze ed i contenziosi da anni pendenti e fortemente penalizzanti, nonché di definire il regime giuridico del bacino marittimo suddetto;

ritenuta la necessità di risolvere contenziosi possessori del bacino tra gli utenti attuali e le autorità competenti anche per avviare un rapporto corretto di gestione della «Vallicultura» del demanio affidando ai medesimi utenti le aree per gli usi consentiti previo pagamento di quanto determinato dalle autorità competenti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che con la risoluzione dei contenziosi pregressi e con l'assegnazione delle aree di bacino con i relativi canoni, tutti gli interventi e le opere modificative dello *status* dei luoghi afferenti alla difesa dell'ambiente, dell'ecosistema vallivo e lagunare, siano concordati con il tavolo istituzionale della regione competente, titolare della salvaguardia e della integrità e della unitarietà del bacino demaniale marittimo di Venezia e di Marano-Grado.

ALLEGATO 2

(S. 406 Mongiello) Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S.406, in corso di esame presso la 11^a Commissione del Senato, recante modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista;

considerato che il provvedimento reca norme in materia di «professioni», rispetto a cui spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato, nonché in materia di «formazione professionale», ascritta all'ambito di competenza regionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito, agli articoli 1, 2 e 6 del provvedimento, l'opportunità di precisare che i profili ivi regolati, in ordine alla definizione, rispettivamente, dei documenti da presentare ai fini dell'iscrizione all'albo, dei programmi dei corsi di abilitazione professionale e delle modalità per il collocamento, possano essere integrati da ulteriori specifiche previsioni recate dalla competente legislazione regionale.

b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di precisare, in analogia alla corrispondente previsione di cui al comma 1 dell'articolo 2, quali disposizioni del testo in esame costituiscono «principi fondamentali» della materia e come tali risultino inderogabili dalla normativa regionale.

ALLEGATO 3

**(Nuovo testo C. 1889 Cirielli, C. 1230 Iannuzzi e C. 1973 Mario Pepe)
Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima
Trinità di Cava dei Tirreni**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 1889 Cirielli, testo base, e le abbinata C. 1230 Iannuzzi e C. 1973 Mario Pepe, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione ascrive la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annette la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente;

valutato che il progetto per la valorizzazione culturale, ambientale, turistica dell'Abbazia ed il fondo preposto ai relativi finanziamenti rientrano nella competenza del comitato nazionale istituito ai sensi dell'articolo 4 della proposta di legge C. 1889, composto da rappresentanti delle amministrazioni statali e delle autonomie territoriali interessate;

rilevata l'opportunità che si proceda, sull'intero territorio nazionale, ad una verifica dei casi in cui si rendono necessarie analoghe iniziative di tutela dei beni culturali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

**(Nuovo testo C. 867 Vannucci ed altri) Istituzione del premio annuale
«Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte»**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 867 Vannucci, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante l'istituzione del premio annuale «Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte»;

considerato che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione la «tutela dei beni culturali» rientra tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» è riconducibile alla legislazione concorrente; preso atto che l'ente responsabile dell'organizzazione dell'iniziativa è il comune di Sassocorvaro, che opera di concerto con gli enti locali interessati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una compartecipazione degli enti locali interessati agli oneri finanziari recati dal provvedimento in esame.

ALLEGATO 5

(C. 2031 Governo, approvato dal Senato) Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 2031, approvato dal Senato, in corso di esame presso le Commissioni I e XI della Camera, recante delega al governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, su cui la Commissione ha espresso parere alla 1^a Commissione del Senato in data 21 ottobre 2008;

considerato che la disciplina del lavoro pubblico recata dal provvedimento è ascrivibile all'articolo 117 della Costituzione, comma secondo, lettere g) ed l), che attribuiscono alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, rispettivamente, la «organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e l'«ordinamento civile»; rilevato altresì che il comma terzo attribuisce alla potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni la «tutela del lavoro»;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, in materia di lavoro presso le pubbliche amministrazioni regionali e locali, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, del provvedimento, volti a riformare la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono sempre adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e non invece nei soli casi ivi previsti, al fine di salvaguardare le prerogative riconosciute in materia alle autonomie territoriali;

b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel testo in esame apposita norma che stabilisca che la legislazione regionale recepisce le previsioni del provvedimento in titolo previa verifica delle piante organiche del personale delle amministrazioni delle regioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 3 febbraio 2009

9ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

La seduta inizia alle ore 21,04.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Svolgimento della replica del Presidente

Il PRESIDENTE svolge la replica al dibattito sulle comunicazioni da lui rese nella seduta del 2 dicembre 2008.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, dopo aver preannunciato le prime audizioni in programma, informa che nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi verranno affrontate alcune questioni, anche organizzative, relative all'inizio dell'inchiesta.

Sui lavori della Commissione intervengono i senatori CARUSO e LUMIA, il deputato GRANATA, il senatore MARITATI, i deputati TASSONE e D'IPPOLITO, il senatore VALLARDI e il deputato GARAVINI.

Risponde brevemente il PRESIDENTE, fornendo ulteriori chiarimenti.

Prendono ulteriormente la parola il deputato ORLANDO, il senatore MARITATI, il deputato BORDO e i senatori CARUSO e GARRAFFA.

La seduta termina alle ore 22,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Martedì 3 febbraio 2009

Presidenza del Presidente
Maurizio LEO

La seduta inizia alle ore 9,20.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale

Audizione del Gen. C.A. Cosimo D'Arrigo, Comandante generale del Corpo della Guardia di Finanza, del Gen. B. Giuseppe Vicanolo, Capo del III Reparto – Operazioni presso il Comando generale della Guardia di finanza e del Gen. B. Riccardo Piccini, Comandante del Comando Tutela Finanza Pubblica

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà quindi la parola al generale D'ARRIGO, Comandante generale del Corpo della Guardia di Finanza.

Il Generale D'ARRIGO svolge un'ampia e dettagliata relazione al termine della quale intervengono per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i senatori Lucio D'UBALDO (PD) e Giuliano BARBOLINI (PD), il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD), il senatore Candido DE ANGELIS (PDL), i deputati Settimo NIZZI (PDL) e Franco CECCUZZI (PD) e la senatrice Maria Ida GERMONTANI (PDL).

Il Generale D'ARRIGO e il Generale VICANOLO rispondono alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, ringrazia il Generale D'ARRIGO e la Guardia di Finanza dichiarando conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Martedì 3 febbraio 2009

INDAGINE CONOSCITIVA

Presidenza del Presidente
Alessandra MUSSOLINI

Intervengono, in rappresentanza del Centro Studi Minori e Media, i professori Isabella POLI, Laura STURLESE e Cesare MIRABELLI.

La seduta inizia alle ore 13,10.

Indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione

Audizione del direttore scientifico del Centro Studi Minori e Media, Isabella POLI
(Svolgimento e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Cesare MIRABELLI, Laura STURLESE e Isabella POLI, *rappresentanti del Centro Studi Minori e Media*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, la deputata Gabriella CARLUCCI (PDL), la senatrice Laura ALLEGRINI (PDL) e la deputata Anita DI GIUSEPPE (IdV).

Cesare MIRABELLI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedì 3 febbraio 2009

15ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Assiste alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, la collaboratrice, dottoressa Francesca Costantini.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente TOFANI informa che la Commissione, a decorrere dal 28 gennaio 2009, si avvarrà della collaborazione, in qualità di consulente giuridico, del magistrato dottoressa Francesca Costantini, da lui designata con le procedure di cui all'articolo 23, comma 3, del Regolamento interno. La suddetta collaborazione, destinata a concludersi entro la scadenza del mandato della Commissione, sarà a tempo pieno e a titolo gratuito.

Organizzazione dell'attività dei gruppi di lavoro

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta dell'Ufficio di Presidenza allargato ai Rappresentanti dei Gruppi tenutasi lo scorso 10 dicembre 2008, si è proceduto alla costituzione dei gruppi di lavoro tematici, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento interno, ed alla nomina dei relativi

coordinatori, scelti tra i componenti della Commissione. Invita quindi i senatori che non avessero già provveduto a comunicare il loro interesse ad aderire ad uno o più dei suddetti gruppi, così da consentire ai coordinatori di riunirsi quanto prima con gli altri componenti e formulare un programma di lavoro, da comunicare successivamente alla Commissione.

Per quanto riguarda l'organizzazione concreta dell'attività, anche sulla base della positiva esperienza delle passate legislature, non ritiene utile la stesura di un regolamento formale per i gruppi, essendo invece opportuno che gli stessi conservino un carattere il più possibile snello ed informale. A tal fine propone che i coordinatori gestiscano autonomamente i propri gruppi, mantenendo comunque uno scambio costante con la Commissione ed avvisando sempre della convocazione delle riunioni, in particolare allorquando vi fossero delle audizioni. In ogni caso, queste ultime dovrebbero essere sempre autorizzate e convocate dal Presidente della Commissione.

Auspica quindi che i gruppi tematici possano quanto prima iniziare i loro lavori, in modo che le eventuali risultanze dell'attività conoscitiva sui temi affrontati possano confluire già nella relazione annuale che, ai sensi dell'articolo 6 della delibera istitutiva, la Commissione è tenuta a presentare al Senato. Tra le questioni più rilevanti che potrebbero essere approfondite nei gruppi di lavoro segnala, a titolo d'esempio, il problema dell'uso delle macchine agricole fuori norma, spesso causa di gravi incidenti, la cui presenza in commercio è stata denunciata dai rappresentanti delle organizzazioni del settore agricolo nella recente audizione dello scorso 27 gennaio.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) concorda con l'impostazione dell'attività dei gruppi di lavoro proposta dal Presidente e sulla necessità di mantenere comunque un contatto costante tra i gruppi e la Commissione. Chiede poi conferma della possibilità per i singoli senatori della Commissione di partecipare a più gruppi di lavoro.

Il senatore DE LUCA (*PD*), nel ricordare che tra le questioni di maggiore interesse per la Commissione emerse nella scorsa seduta vi è anche quella dell'eventuale modifica dell'articolo 117 della Costituzione, tesa a ripristinare la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, sottolinea l'opportunità che tale argomento sia comunque riservato alla discussione in sede plenaria, anche per il necessario confronto con i rappresentanti delle Regioni. Per il resto concorda con il Presidente sull'utilità dello strumento dei gruppi di lavoro e sull'organizzazione proposta. Conviene altresì sulla gravità della denuncia formulata in merito alla questione delle macchine agricole, che dovrà essere adeguatamente approfondita.

Il senatore ROILO (*PD*) giudica anch'egli estremamente grave la denuncia fatta dai rappresentanti delle organizzazioni agricole sulle mac-

chine non a norma, chiedendo che la Commissione coinvolga nelle verifiche anche il Ministero del lavoro.

Conviene poi sull'organizzazione indicata per i gruppi di lavoro e chiede informazioni sugli adempimenti amministrativi relativi alla nomina degli altri consulenti indicati dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che dovranno coadiuvare i coordinatori e gli altri Commissari nell'attività dei gruppi di lavoro.

Il senatore NEROZZI (*PD*) concorda anch'egli sull'impostazione proposta per i gruppi di lavoro. Domanda poi informazioni sull'audizione, preannunciata in precedenti sedute, dei rappresentanti della Procura di Bologna, per riferire in merito alle indagini sul grave incidente verificatosi lo scorso 17 novembre presso lo stabilimento Marconigomma di Sasso Marconi.

La senatrice BIANCHI (*PD*), convenendo sulla proposta del Presidente in merito ai gruppi di lavoro, manifesta il proprio interesse a partecipare anche ai lavori del gruppo sulle malattie professionali, oltre a quelli già segnalati in precedenza.

La senatrice DONAGGIO (*PD*), dopo aver convenuto sulla organizzazione dei gruppi di lavoro, chiede che tutti i Commissari siano tempestivamente informati al riguardo. Ricorda quindi che una delegazione della Commissione ha svolto ieri un sopralluogo a Trieste per acquisire informazioni su due gravi infortuni mortali occorsi nelle scorse settimane in quella provincia. Durante la missione si è confermato ancora una volta come in concomitanza di fasi di difficoltà delle imprese, legate a crisi economiche o trasformazioni produttive, vi siano spesso pericolosi cali di attenzione rispetto alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Chiede quindi che su questo argomento, già stigmatizzato dal presidente Tofani, la Commissione possa fare i necessari approfondimenti. Infine, ribadisce l'opportunità di svolgere, anche in relazione a tali tematiche, un sopralluogo in Sicilia, come già stabilito in Ufficio di Presidenza.

Il PRESIDENTE conferma la possibilità per i singoli senatori di aderire a più gruppi di lavoro, secondo la loro disponibilità. Assicura poi che la questione della modifica dell'articolo 117 della Costituzione sarà affrontata in sede plenaria, segnalando che sono già stati avviati i necessari contatti per organizzare un'audizione in merito con il competente rappresentante della Conferenza delle Regioni e Province autonome. Analogamente, anche i rappresentanti delle organizzazioni agricole sono stati contattati per approfondire la denuncia circa la messa in commercio di macchine agricole non a norma: in proposito giudica opportuno che la Commissione senta quanto prima anche le case costruttrici delle macchine e concorda sulla necessità di interessare della questione anche il Ministero del lavoro.

Per quanto riguarda la questione dei collaboratori della Commissione che dovranno coadiuvare i gruppi di lavoro, conferma che sono ormai in corso di completamento i necessari adempimenti amministrativi per la loro nomina.

Fa poi presente che i rappresentanti della Procura di Bologna, appositamente contattati, hanno confermato la loro disponibilità per un'audizione davanti alla Commissione da tenersi tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo.

Infine, con riferimento all'intervento della senatrice Donaggio, concorda sull'opportunità di vigilare affinché le difficoltà economiche delle imprese non inducano ad un abbassamento dei livelli di attenzione e tutela sulla salute e sicurezza dei lavoratori, rilevando che tale tematica potrebbe essere segnalata nell'ambito della relazione da presentare al Senato. Si riserva poi di approfondire la questione del sopralluogo in Sicilia nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 14,35.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 3 febbraio 2009

37^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
BENEDETTI VALENTINI

La seduta inizia alle ore 14.

(1334) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BODEGA (*LNP*), dopo aver riferito sul decreto-legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1306) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente

(Parere alla 13^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al decreto-legge in titolo. Si sofferma, in primo luogo, sull'emendamento 2.400, sul quale propone un parere non ostativo, ritenendo però opportuno che sia prevista un'intesa in sede di Conferenza unificata nella fase di adozione del decreto ministeriale che definisce tipologie, quantità, qualità e modalità di raccolta dei rifiuti.

Quanto all'emendamento 5.300, nel proporre un parere non ostativo, osserva che l'ulteriore proroga del regime transitorio, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 36 del 2003, dovrebbe essere più opportunamente disposta, al pari della prima proroga ivi prevista, da una norma di rango primario.

Sull'emendamento 7.0.7 propone un parere non ostativo, invitando però la Commissione di merito a verificare l'opportunità di un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni in sede di definizione delle modalità di diffusione degli aspetti contenutistici dei messaggi di cui al comma 4.

Propone quindi un parere non ostativo sull'emendamento 8.0.26, invitando la Commissione di merito a valutare la congruità dell'autorizzazione, prevista al comma 1, in riferimento al giudizio di compatibilità ambientale emesso, per competenza, dalle Regioni e dalle Province.

Propone infine un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(1306) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte favorevole)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) riferisce sugli emendamenti al decreto-legge in titolo. Sull'emendamento 1.5 propone un parere non ostativo, pur ritenendo necessario, al capoverso 6-*quinquies*, prevedere un'intesa con le Regioni interessate all'interno della procedura di trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie delle Agenzie regionali e interregionali alla Conferenza interregionale di indirizzo.

Ritiene opportuno esprimere un parere favorevole sugli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.36, poiché prevedono l'intesa in sede di Conferenza unificata sia nella predisposizione dello schema di contratto di cui all'articolo 2, comma 1, sia per la riassegnazione dei proventi derivanti dalle transazioni di cui al comma 7 del medesimo articolo 2.

Sull'emendamento 2.400, propone un parere non ostativo, ritenendo però necessario prevedere un'intesa in sede di Conferenza unificata nella fase di adozione del decreto ministeriale che definisce tipologie, quantità, qualità e modalità di raccolta dei rifiuti.

Quanto all'emendamento 5.200a, propone un parere non ostativo, invitando a valutare se, all'ultimo periodo del capoverso 1-*ter*, non si configuri una possibile lesione dell'autonomia tributaria degli enti locali.

Sull'emendamento 7.0.7 propone un parere non ostativo, con l'invito a valutare l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni in sede di definizione delle modalità di diffusione degli aspetti contenutistici dei messaggi pubblicitari di cui al comma 4.

Sull'emendamento 8.0.12, propone un parere non ostativo, osservando però l'opportunità di sopprimere il comma 7 che, oltre ad essere lesivo delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni, sembra avere un effetto derogatorio indiscriminato.

Quanto all'emendamento 8.0.26, propone un parere non ostativo, invitando a valutare la congruità dell'autorizzazione prevista al comma 1, in riferimento al giudizio di compatibilità ambientale emesso, per competenza, dalle Regioni e dalle Province.

Si sofferma quindi sugli emendamenti 8.0.203 e 8.0.204. Propone un parere non ostativo, rilevando però l'opportunità di un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella redazione del documento tecnico previsto per i dragaggi in aree portuali.

Propone infine un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

(1325) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con Protocollo e Verbale d'intesa, fatta a Washington il 25 agosto 1999, con Scambio di Note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1050) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifica alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Riferisce quindi sui relativi emendamenti, sui quali propone un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,20.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 3 febbraio 2009

6^a Seduta

Presidenza del Presidente
BARELLI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3^a Commissione:

(1325) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con Protocollo e Verbale d'intesa, fatta a Washington il 25 agosto 1999, con Scambio di Note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.*

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

Martedì 3 febbraio 2009

5^a Seduta

Presidenza della Presidente
LICASTRO SCARDINO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 3^a e 4^a riunite:

(1334) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(2^a - Giustizia)

Mercoledì 4 febbraio 2009, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (1082) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 4 febbraio 2009, ore 14 e 21

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Questione di competenza sui disegni di legge in materia di dichiarazione anticipata di trattamento.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di can-

- didabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
 - Modifica alla legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (1106).
 - Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (1107).
 - Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).
 - Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (1305).
 - Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (1341).
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa (1342) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).

- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI e LUSI. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COLLINO ed altri. – Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (945).
- BIANCO ed altri. – Disciplina dei servizi pubblici locali (1289).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).

- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- MONTI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 11 giugno 2004, n. 146. Aggregazione dei comuni di Lentate sul Seveso, Busnago, Caponago, Cornate d'Adda e Roncello alla provincia di Monza e della Brianza. (889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 e all'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, per la soppressione delle Province (1098).

- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
 - Deputati BARBARESCHI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia (1270) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 4 febbraio 2009, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CENTARO. – Disposizioni in materia di usura (307).
- DE LILLO. – Norme in materia di lotta all'usura e all'estorsione (1056).
- e delle petizioni nn. 402 e 483 ad essi attinenti.

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria (601).
- CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense (711).
- Dorina BIANCHI. – Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare (1171).
- MUGNAI. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (1198).

III. Esame del disegno di legge:

- CASSON ed altri. – Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale (1043).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10).
- TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51).
- PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136).
- CARLONI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (281).
- BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato (285).
- MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483).
- MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita (800).
- VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972).
- BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994).
- RIZZI – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095).
- BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative (1188).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche» (n. 55).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 4 febbraio 2009, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale di individuazione delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale destinatari dei contributi previsti dalla legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale (n. 57).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (1341).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa (1342) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con Protocollo e Verbale d'intesa, fatta a Washington il 25 agosto 1999, con Scambio di Note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007 (1325) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 (849) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003 (1302).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 4 febbraio 2009, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- **RAMPONI.** – Nuove norme in materia di personale in servizio permanente delle Forze armate e di tutela del personale femminile delle Forze armate (152).
- e della petizione n. 16 ad esso attinente.
- **TORRI e MURA.** – Delega al Governo per perfezionare il riallineamento delle carriere del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica a quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri (934).
- e della petizione n. 170 ad esso attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei documenti:

- **CASSON ed altri.** – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili, riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni (*Doc. XXII, n. 7*).
 - **BALBONI ed altri.** – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di vaccini (*Doc. XXII, n. 10*).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 4 febbraio 2009, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi ai disegni di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (1082) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (1306).

II. Seguito dell'esame di ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (1078).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (1305).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 4 febbraio 2009, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

- Deliberazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, concernente «Le metodologie e le procedure di elaborazione delle previsioni di entrata per titolo, per UPB e per capitolo» (n. 9).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (414).
- BARBOLINI. – Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo (507).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 4 febbraio 2009, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto comunitario:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009 (COM (2008) 712 def.) (n. 24).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina di un componente, in qualità di consigliere delegato, del Consiglio di amministrazione della Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico» (n. 25).
- Proposta di nomina di un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico» (n. 26).
- Proposta di nomina di un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico» (n. 27).
- Proposta di nomina di un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico» (n. 28).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana (n. 32).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni generali in materia di promozione delle attività cinematografiche e audiovisive, nonché deleghe al Governo in materia di agevolazioni fiscali relative al settore cinematografico ed audiovisivo (87).

- BUTTI ed altri. – Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione degli impianti sportivi (1193).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo sport di base e dilettantistico: audizione di rappresentanti della Federazione italiana pallavolo (FIPAV) e della Federazione italiana pallacanestro (FIP).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 4 febbraio 2009, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, e che abroga la direttiva 82/714/CEE» (n. 54).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Recepimento della direttiva 2005/45/CE relativa al reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare che modifica la direttiva 2001/25/CE relativa ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare» (n. 58).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 4 febbraio 2009, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239)

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Nuove disposizioni in materia di pesca marittima (793).
- MONTANI ed altri.- Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (826).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).
- SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica (1115).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità (COM (2008) 641 def.) (n. 23).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 4 febbraio 2009, ore 9 e 15,45

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- LUSI ed altri. – Indennizzo del danno biologico nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (998) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Massimo GARAVAGLIA. – Norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni nonchè in materia di trattenute sindacali (1009).
- GIULIANO ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (1060).
- TREU ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (1180).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSOLI ed altri. – Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche (392).
- COSTA. – Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica (550).
- NESSA ed altri. – Riconoscimento dei diritti delle persone sordo-cieche (918).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PETERLINI e PINZGER. – Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari (36).
- SANGALLI ed altri. – Misure per favorire lo sviluppo della managerialità nelle imprese del Mezzogiorno (682).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 4 febbraio 2009, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10).
- TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51).

- PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136).
- CARLONI e CHIAROMONTE. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (281).
- BAIIO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato (285).
- MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483).
- MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita (800).
- VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972).
- BAIIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994).
- RIZZI. – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095).
- BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative (1188).
- e della petizione n. 428 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico –

sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).

VIII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BAIO ed altri. – Misure a sostegno di interventi contro le dipendenze comportamentali ed il gioco d'azzardo patologico (284).
- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri. – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- LANNUTTI. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (950).

XI. Esame dei disegni di legge:

- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).
- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (COM (2008) 818 def.) (n. 26).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 4 febbraio 2009, ore 8,30, 14,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (1306).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini, alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni: audizioni di rappresentanti di Veolia S.p.a., di Daneco S.p.a. e di Enerambiente S.p.a., del Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria e del Presidente della regione Calabria.

- II. Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Guido Bertolaso, sui recenti eventi franosi nella regione Calabria.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 4 febbraio 2009, ore 13,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (1078).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 4 febbraio 2009, ore 14 e 15

ORE 14

IN SEDE CONSULTIVA

Alle Commissioni riunite I e XI della Camera:

- Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti (A.C. 2031 Governo, approvato dal Senato).

Alla VII Commissione della Camera:

- Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni (A.C. 1889).
- Istituzione del premio annuale «Arca dell'arte» – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte» (nuovo testo A.C. 867).

Alla 9^a Commissione del Senato:

- Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (A.S. 1239).

Alla 11^a Commissione del Senato:

- Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista (A.S. 406).

ORE 15

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'attuazione dell'articolo 19 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale:

- Audizione del presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, Augusto Rollandin.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 4 febbraio 2009, ore 14

Costituzione della Commissione:

- Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 4 febbraio 2009, ore 14

Esame di una risoluzione relativa ai minori stranieri non accompagnati.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione della legislazione**

Mercoledì 4 febbraio 2009, ore 13,30

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione di rappresentanti di UNIONCAMERE.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Mercoledì 4 febbraio 2009, ore 8,45

Comunicazioni del Presidente su sopralluoghi da effettuare.

